Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 136 del 12 giugno 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 147

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2008.

Recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia.

S O M M A R I O

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2008.

Recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006, di adattamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia»;

Vista la direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta, per la settima volta, al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, sostituendo l'allegato alla citata direttiva 96/49/CE con altro allegato recante «Allegato al regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) - Appendice C della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 19 marzo 2007), di recepimento delle direttive 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, e 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE, ai sensi del quale l'allegato di cui all'art. 1 del medesimo decreto è redatto in lingua italiana e rappresenta la traduzione del testo consolidato al 2005 del RID in lingua francese;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13 relativo alle modalità di recepimento degli adeguamenti tecnici;

Considerato che è necessario procedere al recepimento della suddetta direttiva, in quanto essa adegua al progresso tecnico, per la settima volta, l'allegato alla direttiva 96/49/ CE che disciplina il trasporto delle merci pericolose su ferrovia all'interno della Comunità europea;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, come da ultimo sostituito con decreto del Ministro dei trasporti, del 7 novembre 2006, è modificato per essere adeguato al progresso tecnico. Le modifiche da apportare al succitato testo sono riportate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

In caso di divergenza tra il testo in lingua italiana ed il testo originale in lingua francese, fa fede il testo in lingua francese.

Il testo coordinato dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 recante le suddette modifiche verrà pubblicato, appena disponibile, sul sito internet del Ministero dei trasporti all'indirizzo www.trasporti.gov.it

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte di conti il 28 aprile 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 219

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO AL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1999, N. 41, COME DA ULTIMO SOSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI, DEL 7 NOVEMBRE 2006.

----------- o -----------

PARTE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1.1

SOTTOSEZIONE 1.1.3.1

Lettera d), modificare come di seguito:

"d) ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui essi sono necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare ai trasporti effettuati per contenere, recuperare o spostare in luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento;".

Aggiungere il seguente sottoparagrafo:

"f) al trasporto di serbatoi fissi di stoccaggio, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi di imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi di imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:

- tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati),siano ermeticamente chiuse;
- siano state adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; e
- il carico sia fissato su culle o in gabbie o altro dispositivo di movimentazione o fissato al carro o al contenitore in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Questa esenzione non si applica ai serbatoi fissi di stoccaggio, che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o materie il cui trasporto è vietato dal RID."

SOTTOSEZIONE 1.1.3.2

Lettera d), modificare come di seguito:

"d) i gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori), compresi quelli contenuti nelle parti di ricambio (per esempio gli pneumatici gonfiati); questa esenzione si applica ugualmente agli pneumatici gonfiati trasportati come carico;".

Il sottoparagrafo f) è soppresso.

Il precedente sottoparagrafo g) diventa l'attuale sottoparagrafo f).

PARAGRAFO 1.1.3.6.3

Nella tabella, sotto "Materie ed oggetti", Categoria di trasporto 3, aggiungere:

"Classe 3: 3473".

PARAGRAFO 1.1.4.1.3

Modificare come segue: "(riservato)".

PARAGRAFO 1.1.4.2.1

Nell'ultima frase sostituire "classi da 1 a 8" con "classi da 1 a 9".

PARAGRAFO 1.1.4.2.3

Aggiungere il seguente paragrafo:

"**1.1.4.2.3** (riservato)".

SOTTOSEZIONE 1.1.4.3

Nel titolo dopo le parole "**cisterne mobili**" inserire le parole "**omologate dall'IMO**".

Nelle prima frase, dopo le parole "Le cisterne mobili" inserire le parole "omologate dall'IMO (tipi 1, 2, 5 e 7)"; sostituire le parole "(aggiornamento 30-00)" con "(aggiornamento 33-06)".

Aggiungere al termine del paragrafo un rinvio ad una nota a piè di pagina 1). La suddetta nota riporterà il seguente testo:

"[1] *L'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha pubblicato la circolare DSC.1/Circ.12 (e suoi i emendamenti), intitolata "Guida al prosieguo della utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO e dei veicoli-cisterna stradali esistenti per il trasporto delle merci pericolose". Il testo di questa direttiva è disponibile in inglese nel sito internet dell'IMO al seguente indirizzo: www.imo.org ".*

La precedente nota a piè di pagina numerata 1) diventa la attuale nota 2).

SOTTOSEZIONE 1.1.4.4

La nota a margine viene così modificata:

> *“**NOTA**. Per quanto concerne l'etichettatura e la segnalazione arancione dei carri portanti utilizzati nel traffico strada-rotaia, vedere 5.3.1.3.2 e 5.3.2.1.6. Per quanto concerne la menzione nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.1.9. Per quanto concerne le consegne scritte, vedere 5.4.3 dell'ADR”.*

Capitolo 1.2

SEZIONE 1.2.1

Aggiungere in ordine alfabetico le seguenti definizioni:

“**ASTM**, l'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Stati Uniti d'America);”.

“**capacità di un serbatoio o di un compartimento di un serbatoio**, per le cisterne, il volume interno totale della *cisterna* o del compartimento della cisterna, espresso in litri o in metri cubi. Quando è impossibile riempire completamente il *serbatoio* o il compartimento del serbatoio a causa della sua forma o per costruzione, questa capacità ridotta deve essere utilizzata per la determinazione del grado di riempimento e per la marcatura della cisterna;”.

“**CGA**, “Compressed Gas Association”, (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151- 2923, Stati Uniti d'America);”.

“**documento di trasporto**, la lettera di vettura secondo il contratto di trasporto [vedere Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci (CIM – Appendice B alla COTIF)], la lettera di carro secondo il contratto di utilizzazione (vedere Regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione dei veicoli in traffico internazionale ferroviario [CUV – Appendice D alla COTIF)] o ogni altro documento di trasporto rispondente alle disposizioni del 5.4.1;”.

“**ECE-ONU**, la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE-ONU, Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 Ginevra 10, Svizzera);”.

“**fascicolo cisterna**, un documento che contiene tutte le informazioni tecniche importanti concernenti una cisterna, un carro-batteria o un CGEM, come le attestazioni e i certificati menzionati al 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4;”.

“**ICAO**, la Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale (ICAO, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada);”.

"**IMO**, l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO, 4 Albert Embankment, Londra SE1 7SR, Regno Unito);".

"**OTIF**, l'Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali Ferroviari (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Berna, Svizzera);".

"**UIC**, l'Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC, 16 rue Jean Rey, F 75015 Parigi, Francia);".

Nella definizione di "**GHS**" inserire ", prima edizione revisionata, " dopo " chimici" e aggiungere "/Rev1" dopo "ST/SG/AC.10/30".

Nella definizione di "**aerosol o generatore di aerosol**" inserire "sotto pressione"dopo "liquefatto o disciolto".

Modificare la definizione di "**cisterna chiusa ermeticamente**" come segue:

al 2° e 4° alinea, sostituire "così come permessi dalla disposizione speciale TE 15 del 6.8.4" con "conformemente alle prescrizioni del 6.8.2.2.3".

Nella definizione di "**GRV ricostruito**", „sostituire "6.5.4.1.1" con "6.5.6.1.1".

Nella definizione di "**Manuale delle prove e dei criteri**", sostituire "(ST7SG7AC.107117Rev.4)" con "(ST7SG/AC:10/11/Rev.4 così come modificato dal doc. ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1)".

Nella definizione di "**Regolamento tipo dell'ONU**", sostituire "tredicesima" con "quattordicesima" e "(ST/SG/AC10/1/Rev.13)"con "(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)".

Nella definizione di "**Sovrimballaggio**" sostituire "da uno stesso mittente" con "(nel caso della classe 7, da uno stesso mittente)".

SOTTOSEZIONE 1.2.2.1

Le attuali note a piè di pagina da 2) a 4) vengono rinumerate da 3) a 5).

Capitolo 1.3

PARAGRAFO 1.3.2.2.2

Alla lettera a), al primo alinea, aggiungere il seguente testo iniziale :

"modalità di accesso alle informazioni necessarie".

SOTTOSEZIONE 1.3.2.4

Sostituire la porzione di frase "i rischi radiologici connessi e" con "la radioprotezione, comprese le".

Sostituire la porzione di frase “per limitare la propria esposizione e quella” con “per limitare la propria esposizione dovuta al lavoro e l’esposizione”..

Capitolo 1.4

PARAGRAFO 1.4.2.1.1

Alla lettera b), sostituire “lettere di vettura” con “documenti di trasporto”.

PARAGRAFO 1.4.2.2.1

Nel penultimo comma, sostituire “lettere di vettura” con “documenti di trasporto”.

La nota a piè di pagina 5) viene rinumerata in 6). Dal corpo della nota eliminare “pubblicata da …….Parigi”.

PARAGRAFO 1.4.2.2.5

Aggiungere un nuovo paragrafo come segue :

“**1.4.2.2.5** Il trasportatore si deve assicurare che il gestore della infrastruttura ferroviaria sulla quale egli circola possa disporre in qualsiasi momento durante il trasporto, in modo rapido e senza impedimenti, dei dati che gli permettano di soddisfare i requisiti del 1.4.3.6 b).

NOTA. *Le modalità di trasmissione dei dati devono essere stabilite nelle regole di utilizzazione della infrastruttura ferroviaria*.”.

SOTTOSEZIONE 1.4.3.3

Aggiungere un nuovo alinea j) da leggere come segue:

“j) Assicurarsi, durante il riempimento di carri e contenitori con merci pericolose alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3”.

SOTTOSEZIONE 1.4.3.6

Recepire il seguente contenuto:

“**Gestore della infrastruttura ferroviaria**

Nell’ambito del 1.4.1, il gestore della infrastruttura ferroviaria ha in particolare i seguenti obblighi:

a) assicurarsi che i piani di emergenza interni per le stazioni di smistamento siano predisposti conformemente al capitolo 1.11;

b) assicurarsi di avere in qualsiasi momento un accesso rapido e senza impedimenti alle seguenti informazioni:

- la composizione del treno;
- i numeri ONU delle merci pericolose trasportate;
- la posizione dei carri nel treno;
- la massa del carico.

Queste informazioni potranno essere messe a disposizione soltanto a coloro che ne hanno bisogno ai fini della sicurezza, della sicurezza intesa come pubblica sicurezza o dell'intervento di emergenza.

NOTA. *Le modalità di trasmissione dei dati devono essere stabilite nell'ambito delle regole di utilizzazione della infrastruttura ferroviaria.*".

Capitolo 1.5

SOTTOSEZIONE 1.5.1.1

Nella prima frase, sostituire "Al fine di adattare le disposizioni del RID allo sviluppo tecnico ed industriale, le autorità" con "Le autorità".

La attuale nota a piè di pagina 6) viene rinumerata in 7).

Capitolo 1.6

SOTTOSEZIONE 1.6.1.1

Sostituire "2005" con "2007" e "2004" con "2006".

Nella nota a piè di pagina 8) [precedente nota 7)], sostituire "2003" con "2005".

Nella NOTA, sostituire "la lettera di vettura" con "il documento di trasporto".

SOTTOSEZIONE 1.6.1.2

Sostituire con il testo seguente:

"a) Le etichette di pericolo che, fino al 31 dicembre 2004, erano conformi ai modelli 7A, 7B, 7C, 7D o 7E prescritte a quella data potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2010.

b) Le etichette di pericolo che, fino al 31 dicembre 2006, erano conformi al modello 5.2 prescritto a quella data potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2010".

SOTTOSEZIONE 1.6.1.3

Sostituire “nella lettera di vettura” con “nel documento di trasporto”.

La attuale nota a piè di pagina 8) viene rinumerata in 9).

SOTTOSEZIONE 1.6.1.4

Sostituire “nella lettera di vettura” con “nel documento di trasporto”.

La attuale nota a piè di pagina 9) viene rinumerata in 10).

SOTTOSEZIONE 1.6.1.11

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue :

“**1.6.1.11** Rimangono valide le approvazioni del prototipo di fusti, taniche e imballaggi compositi di polietilene con massa molecolare elevata o media, come pure dei GRV di polietilene con massa molecolare elevata, rilasciate prima del 1° luglio 2007 conformemente alle disposizioni del 6.1.6.1 a) applicabili fino al 31 dicembre 2006 ma che non soddisfano le disposizioni del 6.1.6.1 a) applicabili a partire dal 1° gennaio 2007.”.

SOTTOSEZIONE 1.6.2.4

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue:

“**1.6.2.4** I recipienti a pressione che sono stati progettati e costruiti secondo codici tecnici che non sono più riconosciuti secondo il 6.2.3 potranno essere ancora utilizzati.”.

SOTTOSEZIONE 1.6.2.5

Aggiungere una nuova sottosezione come segue:

“**1.6.2.5** I recipienti a pressione, e le loro chiusure, progettati e costruiti secondo le norme applicabili al momento della loro costruzione ma che non sono più enumerate al 6.2.2 o al 6.2.5 potranno essere ancora utilizzati.”.

SOTTOSEZIONE 1.6.3.7

Sostituire “61°C” con “60°C”.

SOTTOSEZIONE 1.6.3.13

Recepire il seguente contenuto: “(soppresso)”.

SOTTOSEZIONE 1.6.3.15

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue:

"**1.6.3.15** I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.2.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 2007, possono essere ancora utilizzati fino al prossimo controllo periodico.".

SOTTOSEZIONE 1.6.3.16

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue:

"**1.6.3.16** Per i carri-cisterna e i carri-batteria che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2007 ma che tuttavia non soddisfano le prescrizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4 per quanto concerne il fascicolo cisterna, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi al prossimo controllo periodico.".

SOTTOSEZIONE 1.6.3.17

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue:

"**1.6.3.17** I carri-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 3, gruppo di imballaggio I, aventi a 50°C una pressione di vapore non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (assoluta), costruiti prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006 e ai quali è stato attribuito il codice cisterna L1,5BN secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, possono essere ancora utilizzati per il trasporto delle materie sopraindicate fino al 31 dicembre 2022".

SOTTOSEZIONE 1.6.3.25

1. Sostituire "pannello prescritto" con "placca prescritta".

2. Aggiungere in fondo un nuovo capoverso:

"Non è necessario indicare sulla placca della cisterna il tipo di prova ("P" o "L") prescritta dal 6.8.2.5.1 prima che sia stata effettuata la prima prova che deve aver luogo dopo il 1° gennaio 2007.".

SOTTOSEZIONE 1.6.3.26

Recepire il seguente testo:

"**1.6.3.26** I carri-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che tuttavia non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2007 per quanto concerne la marcatura della pressione esterna di

calcolo secondo 6.8.2.5.1, potranno essere ancora utilizzati.”.

SOTTOSEZIONE 1.6.3.27

Sopprimere la nota a piè di pagina 10).

SOTTOSEZIONE 1.6.3.31

Aggiungere la seguente nuova misura transitoria:

“**1.6.3.31** I carri-cisterna e i carri batteria che sono stati progettati e costruiti secondo codici tecnici che non sono più riconosciuti secondo il 6.8.2.7 possono essere ancora utilizzati.”.

SOTTOSEZIONE 1.6.3.32

Aggiungere la seguente nuova misura transitoria:

“**1.6.3.32** I carri-cisterna destinati al trasporto:

- di gas della classe 2 con codici di classificazione contenenti la o le lettere T,
- TF, TC, TO, TFC o TOC, come pure
- di liquidi delle classi da 3 a 8 ai quali sono attribuiti i codici cisterna L15CH, L15DH o L21DH nella colonna 12 della Tabella A del capitolo 3.2,

che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2007, ma che non sono conformi ai requisiti della disposizione speciale TE25 del 6.8.4(b) applicabile a partire dal 1° gennaio 2007, possono essere ancora utilizzati.

I carri-cisterna e i carri-batteria destinati al trasporto dei numeri ONU 1017 cloro, 1749 trifluoruro di cloro, 2189 diclorosilano, 2901 cloruro di bromo e 3057 cloruro di trifluoroacetile, il cui spessore della parete dei fondi non soddisfa la disposizione speciale TE25 b), devono tuttavia essere riequipaggiati al più tardi entro il 1° gennaio 2015 con dispositivi conformi alla disposizione speciale TE25 a), c) o d).”.

SEZIONE 1.6.4

Modificare come segue il titolo: “**Contenitori-cisterna, cisterne mobili e CGEM**”.

SOTTOSEZIONE 1.6.4.4

Sostituire “61°C” con “60°C ”.

SOTTOSEZIONE 1.6.4.6

Recepire il seguente testo:

"**1.6.4.6** I contenitori-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che tuttavia non sono conformi alle prescrizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2007 per quanto concerne la marcatura della pressione esterna di calcolo secondo 6.8.2.5.1, possono essere ancora utilizzati.".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.9

Recepire il seguente testo:

"**1.6.4.9** I contenitori-cisterna e i CGEM che sono stati progettati e costruiti secondo codici tecnici che non sono più riconosciuti secondo il 6.8.2.7 possono essere ancora utilizzati.".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.10

Recepire il seguente contenuto: "(soppresso)".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.12

Aggiungere alla fine una nuova frase come segue:

"Fino a quando non sia stata effettuata la marcatura degli appropriati codici, la designazione ufficiale di trasporto della materia trasportata[11] deve essere indicata su una placca o sul contenitore cisterna stesso.".

Aggiungere la seguente nota a piè di pagina:

"[11] *La designazione ufficiale di trasporto può essere sostituita da una designazione generica che raggruppa materie di natura simile e compatibili con le caratteristiche della cisterna*.".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.15

Sostituire "pannello prescritto" con "placca prescritta".

Aggiungere un nuovo capoverso alla fine:

"Non è necessario indicare sulla placca della cisterna il tipo di prova ("P" o "L") prescritta dal 6.8.2.5.1 prima che sia effettuata la prima prova che avrà luogo dopo il 1° gennaio 2007.".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.17

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue:

"**1.6.4.17** I contenitori-cisterna che sono stati costruiti prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.2.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 2007, possono essere ancora utilizzati fino al prossimo controllo periodico.".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.18

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue:

"**1.6.4.18** Per i contenitori-cisterna che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2007 ma che tuttavia non soddisfano le prescrizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4 per quanto concerne il fascicolo cisterna, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi al prossimo controllo periodico.".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.19

Aggiungere una nuova misura transitoria come segue:

"**1.6.4.19** I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 3, gruppo di imballaggio I, aventi a 50°C una pressione di vapore non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (assoluta), costruiti prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006 e ai quali è stato attribuito il codice cisterna L1.5BN secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, possono essere ancora utilizzati per il trasporto delle materie sopra indicate fino al 31 dicembre 2016.".

SOTTOSEZIONI da 1.6.4.21 a 1.6.4.29

Aggiungere per ogni sottosezione la seguente nuova misura transitoria: "(riservato).".

SOTTOSEZIONE 1.6.4.30

Aggiungere una nuova sottosezione come segue :

"**1.6.4.30** L'autorità competente può rilasciare, fino al 31 dicembre 2007, certificati di approvazione del prototipo per cisterne mobili e CGEM di nuova progettazione che sono conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 applicabili fino al 31 dicembre 2006. Le cisterne mobili e CGEM che non soddisfano le disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2007 ma che sono state costruite conformemente ad un certificato di approvazione del prototipo rilasciato prima del 1° gennaio 2008 possono essere ancora utilizzate.".

PARAGRAFO 1.6.6.2.2

Nel primo periodo, sopprimere "fino al 31 dicembre 2003 " ed inserire "all'approvazione

multilaterale del modello del collo," prima di "al programma obbligatorio di garanzia della qualità".

Capitolo 1.7

SOTTOSEZIONE 1.7.1.1

Sostituire "edizione 1996 (come emendata nel 2003), Safety Standard Series N° TS-R-1, IAEA, Vienna (2004)", con "del 2005, Safety Standards Series N° TS-R-1, IAEA, Vienna, (2005)".

SOTTOSEZIONE 1.7.2.2

Sopprimere "e (1.4)".

SOTTOSEZIONE 1.7.2.3

Inserire all'inizio del periodo: "Le dosi individuali efficaci devono essere inferiori ai limiti di dose applicabili".

Alla fine della prima frase, sostituire "e che le dosi alle persone siano al di sotto dei limiti di dose applicabili" con "e a condizione che le dosi individuali siano sottoposte a questi limiti".

SOTTOSEZIONE 1.7.2.4

Sostituire le parole "dose effettiva" con "dose efficace".

Sopprimere il comma a) e rinominare b) e c) in a) e b).

SOTTOSEZIONE 1.7.4.1

Inserire " di materie radioattive" dopo "le spedizioni" e "applicabili" dopo "requisiti".

Sopprimere "applicabili ai materiali radioattivi" alla fine.

Capitolo 1.8

SOTTOSEZIONE 1.8.3.10

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente nuovo periodo:

"L'organismo esaminatore non deve essere un organismo di formazione.".

SOTTOSEZIONE 1.8.3.11

Lettera b), 4° e 13° alinea: modificare “lettera di vettura”con “documento di trasporto”.

SOTTOSEZIONE 1.8.3.12

Modificare la sottosezione come segue:

“**1.8.3.12 Esame**

1.8.3.12.1 L'esame consiste in una prova scritta che può essere completata da un esame orale.

1.8.3.12.2 Durante la prova scritta è vietata l’utilizzazione di documenti diversi dai regolamenti internazionali o nazionali.

1.8.3.12.3 I dispositivi elettronici possono essere utilizzati soltanto se sono forniti dall’organismo esaminatore. Il candidato non dovrà in alcun caso essere in grado di introdurre dati supplementari nei dispositivi elettronici; egli potrà soltanto rispondere alle domande poste.

1.8.3.12.4 Seconda frase dell’attuale punto 1.8.3.12 seguita dai commi a) e b). Sostituire nella quinta e ottava riga “ la lettera di vettura” con “il documento di trasporto” o “lettere di vettura” con “documenti di trasporto.”.

PARAGRAFO 1.8.3.16.2

Sostituire “1.8.3.12.b)” con “1.8.3.12.4 b)” alla fine della frase.

SOTTOSEZIONE 1.8.3.17

Le attuali note a piè di pagina 11) e 12) vengono rinumerate in 12) e 13).

SOTTOSEZIONE 1.8.5.1

Modificare per leggere come segue:

“Se avviene un incidente o un incidente grave durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose sul territorio di uno Stato membro, il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario, ed eventualmente il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, devono assicurarsi rispettivamente che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 sia sottoposto all'autorità competente dello Stato membro interessato.”.

SOTTOSEZIONE 1.8.5.4

Al punto 7 del **«Modello di rapporto su eventi accaduti durante il trasporto di merci pericolose»** sostituire “Sicurezza del carico” con “Stivaggio non conforme”.

Capitolo 1.9

SEZIONE 1.9.2

La attuale nota a piè di pagina 13) viene rinumerata in 14).

SEZIONE 1.9.3

Alla fine della sezione aggiungere la nota 15) a piè di pagina, come segue:

"[15] *La linea guida generale per il calcolo dei rischi durante il trasporto di merci pericolose, adottata dalla Commissione di Esperti RID il 24 novembre 2005, può essere consultata sul sito Internet dell'OTIF (www.otif.org)*.".

Capitolo 1.10

SEZIONE 1.10.4

Sostituire il contenuto come segue:

"Le prescrizioni del 1.10.1, 1.10.2 e 1.10.3 non si applicano quando le quantità trasportate in colli in un carro o in un grande contenitore non sono superiori a quelle previste al 1.1.3.6.3. Inoltre, le prescrizioni del 1.10.1, 1.10.2 e 1.10.3 non si applicano quando le quantità trasportate in un carro o in un grande contenitore, in cisterna o alla rinfusa, non sono superiori a quelle previste al 1.1.3.6.3.".

TABELLA 1.10.5

Per la classe 6.2 inserire "UN 2814 e 2900"dopo "categoria A" e sostituire "a" con "0" nella colonna "Trasporto alla rinfusa".

Sopprimere la NOTA.

SEZIONE 1.10.6

Aggiungere una nuova sezione dopo la Tabella 1.10.5 come segue:

"**1.10.6** Per le materie radioattive, le disposizioni del presente capitolo sono considerate come soddisfatte quando sono applicate le disposizioni della Convenzione sulla Protezione Fisica del Materiale Nucleare, come quelle della IAEA INFCIRC/225(Rev.4).".

Capitolo 1.11

La nota a piè di pagina 14) viene rinumerata in 16). Sostituire il testo attuale della nota con il seguente testo: "Edizione 1° marzo 2003.".

PARTE 2. CLASSIFICAZIONE

Capitolo 2.2

PARAGRAFO 2.2.1.1.3

Nel primo periodo, sostituire “2.2.1.1.7” con “2.2.1.1.8”.

PARAGRAFO 2.2.1.1.7

L’attuale paragrafo 2.2.1.1.7 diventa 2.2.1.1.8.

Inserire i seguenti nuovi paragrafi:

“**2.2.1.1.7 Assegnazione alle divisioni dei fuochi pirotecnici**

2.2.1.1.7.1 I fuochi pirotecnici devono essere normalmente assegnati alle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sulla base dei risultati delle prove della serie 6 del Manuale delle prove e dei criteri. Tuttavia, poiché si tratta di oggetti molto diversi e non sempre si dispone di laboratori per effettuare le prove, questa assegnazione può anche essere realizzata mediante la procedura descritta al 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2 L’assegnazione dei fuochi pirotecnici ai numeri ONU 0333, 0334, 0335 o 0336 si può fare per analogia, senza la necessità di eseguire le prove della serie 6, con l’aiuto della tabella di classificazione per difetto dei fuochi pirotecnici del 2.2.1.1.7.5. Questa assegnazione deve essere fatta con l’accordo dell’autorità competente. Gli oggetti non menzionati nella tabella devono essere classificati sulla base dei risultati ottenuti durante le prove della serie 6.

***NOTA 1**. Nuovi tipi di fuochi pirotecnici possono essere aggiunti nella colonna 1 della tabella figurante al 2.2.1.1.7.5 soltanto sulla base di risultati di prova completi sottoposti all’esame del Sotto-Comitato di Esperti del trasporto di merci pericolose dell’ONU.*

***NOTA 2**. I risultati di prova ottenuti dalle autorità competenti, che convalidano o contraddicono la assegnazione dei fuochi pirotecnici specificati nella colonna 4 della tabella figurante al 2.2.1.1.7.5,alle divisioni della colonna 5 di tale tabella dovrebbero essere presentati per informazione al Sotto-Comitato di Esperti del trasporto di merci pericolose dell’ONU.*

2.2.1.1.7.3 Quando fuochi pirotecnici appartenenti a più divisioni sono imballati in uno stesso collo, essi devono essere classificati nella divisione più pericolosa, salvo che i risultati delle prove della serie 6 forniscano un’indicazione contraria.

2.2.1.1.7.4 La classificazione figurante nella tabella del 2.2.1.1.7.5 si applica unicamente agli oggetti imballati in casse di cartone (4G).

2.2.1.1.7.5 Tabella di classificazione per difetto dei fuochi pirotecnici[1]

NOTA 1. *Salvo indicazione contraria, le percentuali indicate si riferiscono alla massa della composizione pirotecnica totale (per esempio: propulsore del razzo, carica propulsiva, carica di scoppio e carica di effetto).*

NOTA 2. *"Composizione illuminante" in questa tabella ci si riferisce a composizioni pirotecniche contenenti una materia comburente, o polvere nera, e un combustibile metallico in polvere che sono impiegati per produrre un effetto sonoro o utilizzati come carica di scoppio nei fuochi pirotecnici.*

NOTA 3 *Le dimensioni in mm si riferiscono:*

- *per le bombe di fuochi sferici e le bombe cilindriche a doppio scoppio (peanut shells), al diametro della sfera della bomba;*
- *per le bombe di fuochi cilindriche, alla lunghezza della bomba;*
- *per le bombe di fuochi alloggiate in mortaio, le candele romane, le candele monocolpo o i mortai guarniti, al diametro interno del tubo includente o contenente il fuoco pirotecnico;*
- *per le mine in sacco o in astucci rigidi, al diametro interno del mortaio che deve contenere la mina.*

[1] *Questa tabella contiene una lista delle classificazioni dei fuochi pirotecnici che possono essere utilizzate in assenza dei dati di prova della serie 6 (vedere 2.2.1.1.7.2).*".

Tipo	Comprende /Sinonimo di	Definizione	Caratteristiche	Classificazione
Bomba d'artificio, sferica o cilindrica	bomba d'artificio sferica: bomba d'artificio aerea, bomba d'artificio colorata, bomba d'artificio lampeggiante, bomba a scoppi multipli, bomba ad effetti multipli, bomba nautica, bomba con paracadute, bomba d'artificio fumogena, bomba d'artificio a stelle, bomba ad effetto sonoro: colpo scuro (lampi), salve, kit di bombe aeree	dispositivo con o senza carica propulsiva, con ritardo e carica di scoppio, componente/i pirotecnico/i elementari o composizione pirotecnica in polvere libera, progettato per essere tirato da un mortaio	tutte le bombe ad effetto sonoro	1.1G
			bomba colorata: ≥ 180 mm	1.1G
			bomba colorata: < 180 mm con > 25% di composizione illuminante in polvere libera e/o ad effetto sonoro	1.1G
			bomba colorata: < 180 mm con ≤ 25% di composizione illuminante in polvere libera e/o ad effetto sonoro	1.3G
			bomba colorata: ≤ 50 mm o ≤ 60 g di composizione pirotecnica con ≤ 2% di composizione illuminante in polvere libera e/o ad effetto sonoro	1.4G
	Bomba d'artificio a doppio scoppio	insieme di due o più bombe sferiche aeree in uno stesso involucro, propulse dalla stessa carica propulsiva con ritardi di accensione esterni indipendenti	la classificazione è determinata dalla più pericolosa bomba sferica aerea	
	Bomba alloggiata in un mortaio, mortaio precaricato	assemblaggio comprendente una bomba cilindrica o sferica all'interno di un mortaio a partire dal quale la bomba è progettata per essere tirata	tutte le bombe ad effetto sonoro	1.1G
			bomba colorata: ≥ 180 mm	1.1G
			bomba colorata: ≥ 50 mm e < 180 mm	1.2G
			bomba colorata: ≤ 50 mm o ≤ 60 g di composizione pirotecnica con ≤ 25% di composizione illuminante in polvere libera e/o ad effetto sonoro	1.3G
	Bomba di bombe (sferica) (Le percentuali indicate si riferiscono alla massa lorda dei fuochi artificiali)	dispositivo senza carica propulsiva, con ritardo pirotecnico e carica di scoppio, contenente componenti destinati a produrre un effetto sonoro e di materie inerti e progettato per essere tirato da un mortaio	> 120 mm	1.1G

Tipo	Comprende /Sinonimo di	Definizione	Caratteristiche	Classificazione
		dispositivo senza carica propulsiva, con ritardo pirotecnico e carica di scoppio, contenente bombe ad effetto sonoro ≤ 25 g di composizione illuminante per componente destinato a produrre un effetto sonoro, con ≤ 33% di composizione illuminante e ≥ 60% di materie inerti e progettato per essere tirato da un mortaio	≤ 120 mm	1.3G
		dispositivo senza carica propulsiva, con ritardo pirotecnico e carica di scoppio, contenente bombe a effetto colorato e/o unità pirotecniche e progettato per essere tirato da un mortaio	> 300 mm	1.1G
		dispositivo senza carica propulsiva, con ritardo pirotecnico e carica di scoppio, contenente bombe a effetto colorato ≤ 70 mm e/o unità pirotecniche, con ≤ 25% di composizione illuminante e ≤ 60% di composizione pirotecnica e progettato per essere tirato da un mortaio	> 200 mm e ≤ 300 mm	1.3G
		dispositivo con carica propulsiva, ritardo pirotecnico e carica di scoppio, contenente bombe a effetto colorato ≤ 70 mm e/o unità pirotecniche, con ≤ 25% di composizione illuminante e ≤ 60% di composizione pirotecnica e progettato per essere tirato da un mortaio	≤ 200 mm	1.3G

Tipo	Comprende /Sinonimo di	Definizione	Caratteristiche	Classificazione
Batteria /combinazione	rapida sequenza di fuoco basso (barrage), artificio multitubo (bombardos), scatola di finale, tappeto di fiori, ibridi, tubi multipli, torte con bombe, batterie tonanti, batterie lampo tonanti	assemblaggio includente vari elementi contenenti lo stesso tipo oppure più tipi, ognuno corrispondente ad uno dei fuochi artificiali listati nella tabella, con uno o due punti di accensione	il più pericoloso fuoco artificiale determina la classificazione	
Candela romana	candele da esibizione, candele, bombette	tubo contenente una serie di unità pirotecniche consistente di una alternata composizione pirotecnica, carica propulsiva e spoletta di trasmissione	diametro interno ≥ 50 mm, contenente composizione illuminante, o < 50 mm con > 25% di composizione illuminante	1.1G
			diametro interno ≥ 50 mm, non contenente composizione illuminante	1.2G
			diametro interno < 50 mm, con ≤ 25% di composizione illuminante	1.3G
			diametro interno ≤ 30 mm, ogni unità pirotecnica ≤ 25 g e ≤ 5% di composizione illuminante	1.4G
Tubo	candela romana a colpo singolo, piccolo mortaio precaricato	tubo contenente una unità pirotecnica consistente in una composizione pirotecnica, carica propulsiva con o senza spoletta di trasmissione	diametro interno ≤ 30 mm, ogni unità pirotecnica > 25 g o >5% e ≤ 25% di composizione illuminante	1.3G
			diametro interno ≤ 30 mm, ogni unità pirotecnica ≤ 25 g e ≤ 5% di composizione illuminante	1.4G
Razzo	razzi valanga, razzi segnalatori, razzi con fischi, razzi bottiglia, razzi cielo, missile tipo razzo, razzo da tavola	tubo contenente una composizione pirotecnica e/o unità pirotecniche, equipaggiato con bastoncino(i) o altri mezzi per la stabilizzazione del volo, e progettato per essere lanciato in aria	soltanto effetti da composizione illuminante	1.1G
			composizione illuminante > 25% della composizione pirotecnica	1.1G
			composizione pirotecnica > 20 g e composizione illuminante ≤ 25%	1.3G

Tipo	Comprende /Sinonimo di	Definizione	Caratteristiche	Classificazione
			≤ 20 g di composizione pirotecnica, polvere nera come carica di scoppio e ≤ 0,13 g di composizione illuminante per effetto sonoro e ≤ 1 g in totale	1.4G
Sbruffo	pot-a-feu, sbruffo a terra, sbruffo in sacchetto, sbruffo cilindrico	tubo contenente carica propulsiva e unità pirotecniche e progettato per essere sistemato a terra o fissato a terra. Il principale effetto è proiezione di tutte le unità pirotecniche in un solo scoppio producendo un effetto visivo largamente disperso e/o effetto uditivo nell'aria; oppure sacchetto di carta o di tessuto o cilindro di carta o di tessuto contenente carica propulsiva e unità pirotecniche, progettato per essere sistemato in un mortaio e funzionare come uno sbruffo	> 25% di composizione illuminante, come polvere sciolta e/o effetti sonori	1.1G
			≥ 180 mm e ≤ 25% di composizione illuminante, come polvere sciolta e/o effetti sonori	1.1G
			< 180 mm e ≤ 25% di composizione illuminante, come polvere sciolta e/o effetti sonori	1.3G
			≤ 150 g composizione pirotecnica, contenente essa stessa ≤ 5% di composizione illuminante come polvere sciolta e/o a effetti sonori. Ogni unità pirotecnica ≤ 25 g, ogni effetto sonoro < 2 g; ogni fischio, se presente, ≤ 3 g	1.4G
Fontana	vulcani, gerbs, piogge, lance, bengala, scintille tremolanti, fontane cilindriche, fontane coniche, torce illuminanti	scatola non metallica contenente composizione pirotecnica pressata o consolidata producente scintille o fiamma	≥ 1 kg composizione pirotecnica	1.3G
			< 1 kg composizione pirotecnica	1.4G
Stella filante	stelle a mano, stelle da non tenere in mano, stelle a filo	filo rigido parzialmente ricoperto (ad una estremità) con composizione pirotecnica bruciante lentamente con o senza dispositivo di accensione	stelle a base di perclorato: > 5 g per stella o > 10 stelle per pacchetto	1.3G
			stelle a base di perclorato: ≤ 5 g per stella o ≤ 10 stelle per pacchetto stelle a base di nitrato: ≤ 30 g per stella	1.4G
Bengala	bastoncino immerso	bastoncino non metallico parzialmente ricoperto (ad una estremità) con composizione	articoli a base di perclorato: > 5 g per articolo o > 10 articoli per pacchetto	1.3G

Tipo	Comprende /Sinonimo di	Definizione	Caratteristiche	Classificazione
		pirotecnica bruciante lentamente e progettato per essere tenuto in mano	articoli a base di perclorato: ≤ 5 g per articolo o ≤ 10 articoli per pacchetto articoli a base di nitrato: ≤ 30 g per articolo	1.4G
Artifici a basso pericolo e novità	bombe da tavola, cascate, granuli scoppiettanti, fumogeni, nebbie, serpenti, vermi, schiocchi (snaps), party poppers	dispositivo, progettato per produrre un effetto visivo o uditivo molto limitato, che contiene piccole quantità di composizione pirotecnica e/o esplosiva	cascate e schiocchi (snaps) possono contenere fino a 1,6 mg di fulminato di argento; schiocchi (snaps) e party poppers possono contenere fino a 16 mg di una miscela clorato di potassio / fosforo rosso; gli altri oggetti possono contenere fino a 5 g di composizione pirotecnica, ma non composizione illuminante	1.4G
Girella	girella aerea, elicottero, chaser, girelle a terra	tubo non metallico o tubi contenenti composizione pirotecnica che produce gas o scintille, con o senza composizione che produce rumore, con o senza profilo aerodinamico attaccato	composizione pirotecnica per oggetto > 20 g, contenente ≤ 3% di composizione illuminante come effetto tonante, o composizione fischiante ≤ 5 g	1.3G
			composizione pirotecnica per oggetto ≤ 20 g, contenente ≤ 3% di composizione illuminante come effetto tonante, o composizione fischiante ≤ 5 g	1.4G
Girandole fisse	girandola Caterina, saxon	assemblaggio includente dispositivi di propulsione contenenti una composizione pirotecnica e provvisto con un mezzo per attaccarlo ad un supporto così che possa ruotare	≥ 1 kg composizione pirotecnica totale, nessun effetto sonoro, ogni fischio, se esistente, ≤ 25 g e ≤ 50 g di composizione fischiante per girandola	1.3G
			< 1 kg composizione pirotecnica totale, nessun effetto sonoro, ogni fischio, se esistente, ≤ 5 g e ≤ 10 g di composizione fischiante per girandola	1.4G

Tipo	Comprende /Sinonimo di	Definizione	Caratteristiche	Classificazione
Girandole aeree	saxon volante, UFO, corona volante	tubi contenenti cariche propulsive e composizioni pirotecniche che producono scintille, fiamma e/o rumore, i tubi essendo fissati ad un anello di supporto	> 200 g composizione pirotecnica totale o > 60 g composizione pirotecnica per motore, ≤ 3% composizione illuminante come effetto sonoro, ogni fischio, se esistente, ≤ 25 g e ≤ 50 g composizione fischiante per girandola	1.3G
			≤ 200 g composizione pirotecnica totale e ≤ 60 g composizione pirotecnica per dispositivo di propulsione, ≤ 3% composizione illuminante come effetto sonoro, ogni fischio, se esistente, ≤ 5 g e ≤ 10 g composizione fischiante per girandola	1.4G
Scatola assortita	scatola assortita effetti vari, pacco assortito effetti vari, scatola per giardino, scatola per interni, assortimento	pacco includente più di un tipo corrispondente ad una delle definizioni dei tipi di fuochi artificiali listati nella tabella	il più pericoloso fuoco artificiale determina la classificazione	
Castagnole	castagnola celebrativa, rotolo celebrativo, fila di castagnole	assemblaggio di tubi (carta o cartone) collegati a un miccia pirotecnica, ogni tubo destinato a produrre un effetto uditivo	ogni tubo ≤ 140 mg di composizione illuminante o ≤ 1 g di polvere nera	1.4G
Petardi	saluto, petardo flash, lady cracker	tubo non metallico contenente composizione sonora prevista per produrre un effetto uditivo	> 2 g di composizione illuminante per oggetto	1.1G
			≤ 2 g di composizione illuminante per oggetto e ≤ 10 g per imballaggio interno	1.3G
			≤ 1 g di composizione illuminante per oggetto e ≤ 10 g per imballaggio interno o ≤ 10 g polvere nera per oggetto	1.4G

PARAGRAFO 2.2.2.1.5

Sotto “Gas comburenti”, aggiungere “e norme ISO 10156-2 :2005” dopo “norme ISO 10156 : 1996”.

SOTTOSEZIONE 2.2.2.3

Sopprimere le rubriche per i numeri ONU 1979, 1980 e 1981 sotto il codice di classificazione 1A.

PARAGRAFO 2.2.3.1.1

Sostituire “61°C” con “60°C” (3 volte).

PARAGRAFO 2.2.3.1.2

Sostituire “61°C” con “60°C” (2 volte).

PARAGRAFO 2.2.3.1.3

Sostituire “61°C” con “60°C”.

PARAGRAFO 2.2.3.1.4

La nota a piè di pagina 15) viene rinumerata in 2).

SOTTOSEZIONE 2.2.3.3

Sotto F2, sostituire “61°C” con “60°C”.

Sotto la classificazione FC, aggiungere all’inizio:

“ 3469 PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti a base liquida per lacche) oppure 3469 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)”.

PARAGRAFO 2.2.41.1.9

Modificare il comma b) come segue:

“b) sono materie comburenti secondo la procedura di classificazione relativa alla classe 5.1 (vedere 2.2.51.1), ad eccezione delle miscele di materie comburenti contenenti almeno il 5 % di materie organiche combustibili, che rientrano nella procedura di classificazione definita nella NOTA 2;”.

Aggiungere una nuova NOTA 2 come segue e rinominare le Note seguenti di conseguenza:

"***NOTA 2*** - *Le miscele di materie comburenti soddisfacenti i criteri della classe 5.1 che contengono almeno il 5% di materie organiche combustibili, ma che non soddisfano i criteri definiti ad a), c), d) ed e) qui sopra, devono essere sottoposte alla procedura di classificazione delle materie autoreattive.*

Le miscele aventi le proprietà delle materie autoreattive di tipo da B ad F devono essere classificate come materie autoreattive della classe 4.1.

Le miscele aventi le proprietà delle materie autoreattive di tipo G, conformemente alla procedura definita alla sezione 20.4.3 (g), della Parte II del Manuale delle prove e dei criteri, devono essere considerate ai fini della classificazione come materie della classe 5.1 (vedere 2.2.51.1).".

SOTTOSEZIONE 2.2.41.4

Aggiungere la nuova rubrica seguente alla tabella:

MATERIE AUTOREATTIVE	**Concen-trazione (%)**	**Metodo d'imballaggio**	**Rubrica gene-rica N° ONU**	**Note**
2-DIAZO 1-NAFTOL 5-SOLFONATO DEL COPOLIMERO ACETONE PIROGALLOLO	100	OP8	3228	

SOTTOSEZIONE 2.2.42.3

In coda alla classificazione "SW" sopprimere:

2445 LITIO ALCHILI LIQUIDI

3051 ALLUMINIOALCHILI

3052 ALOGENURI DI ALLUMINIO ALCHILI, LIQUIDI

3053 MAGNESIO ALCHILI

3076 IDRURI DI ALLUMINIO ALCHILI

3433 LITIO ALCHILI, SOLIDI

3461 ALOGENURI DI ALLUMINIO ALCHILI, SOLIDI.

SOTTOSEZIONE 2.2.43.3

Sotto "W1", per le 2 rubriche 1391 aggiungere "avente un punto di infiammabilità superiore a 60°C ".

Sotto "WF1", prima della rubrica 3399, aggiungere:

"1391 DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI, avente un punto di infiammabilità al massimo di 60°C

1392 DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI avente un punto di infiammabilità al massimo di 60°C".

PARAGRAFO 2.2.61.1.7

Modificare la Tabella come segue:

Gruppo d'imballaggio	Tossicità per ingestione DL50 (mg/kg)	Tossicità per assorbimento cutaneo DL50 (mg/kg)	Tossicità per inalazione polveri e nebbie CL50 (mg/l)
I	≤ 5	≤ 50	≤ 0,2
II	> 5 e ≤ 50	> 50 e ≤ 200	> 0,2 e ≤ 2
III[a]	> 50 e ≤ 300	> 200 e ≤ 1000	> 2 e ≤ 4

PARAGRAFO 2.2.61.1.14

Le attuali note a piè di pagina 2) e 3), vengono rinumerate in 3) e 4).

SOTTOSEZIONE 2.2.61.3

Lettera k), sostituire "61°C" con "60°C".

PARAGRAFO 2.2.62.1.2

Sotto I4, sostituire "Campioni di diagnostica" con "Materie biologiche".

PARAGRAFO 2.2.62.1.3

Modificare la definizione di "colture" come segue:

" *"colture"* il risultato di operazioni aventi per oggetto la riproduzione di agenti patogeni . Questa definizione non include i campioni prelevati da pazienti umani o animali così come definiti nel presente paragrafo;".

Aggiungere una nuova definizione come segue:

" *"campioni prelevati da pazienti"*, materiali umani o animali, raccolti direttamente da pazienti umani o animali, compresi, ma non limitativamente, le escrezioni, le secrezioni, il sangue e i suoi componenti, i prelievi di tessuti e di liquidi tessutari e gli organi trasportati a fini di ricerca, di diagnostica, di inchiesta, di trattamento clinico o di prevenzione.".

PARAGRAFO 2.2.62.1.4

Inserire ", 3291" dopo "2900".

PARAGRAFO 2.2.62.1.4.1

Nella prima frase, dopo "alle persone o agli animali", inserire le parole "fino ad allora in buona salute".

Nella tabella "Esempi di materie infettanti classificate nella Categoria A", sotto il N. ONU 2814:

- sostituire le parole"Hantavirus provocante la sindrome polmonare" con "Hantavirus provocante la febbre emorragica con sindrome";
- dopo"Virus della rabbia ", "Virus della febbre della Valle del Rift" e "Virus dell'encefalite equina del Venezuela", aggiungere le parole "(solo culture)";
- aggiungere un apice "a" dopo le seguenti designazioni:
  - Escherichia coli, verotossigenico (solo colture),
  - Mycobacterium tubercolosis (solo colture),
  - Shigella dysenteriae tipo 1 (solo colture);
- aggiungere una nuova nota "a" dopo la tabella da leggere come segue:

  " [a] *Tuttavia, quando le colture sono destinate a fini diagnostici o clinici, possono essere classificate come materie infettanti della Categoria B*.".

Nella medesima Tabella, sotto il N. ONU 2900:

- sopprimere "Virus della peste equina africana" e "Virus della febbre catarrale";
- dopo "Virus della malattia di Newcastle", aggiungere "velogenico";
- dopo il nome di ciascun microrganismo della lista, aggiungere "(solo colture)".

PARAGRAFO 2.2.62.1.4.2

Sopprimere la parte della frase "ad eccezione delle colture, come definite al punto 2.2.62.1.3, che devono essere assegnate al N° ONU 2814 o 2900, secondo il caso".

Nella nota, modificare la designazione ufficiale di trasporto, come segue:

"MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B".

PARAGRAFO 2.2.62.1.5

Modificare come segue:

" **2.2.62.1.5 Esenzioni** ".

PARAGRAFI da 2.2.62.1.5.1 a 2.2.62.1.5.6

Aggiungere un nuovo paragrafo 2.2.62.1.5.1 che recepisce il testo dell'attuale 2.2.62.1.5.

Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi:

"**2.2.62.1.5.2** Le materie che contengono dei microrganismi che non sono patogeni per l'uomo o per gli animali non sono sottoposte al RID a meno che esse non rispondano ai criteri per l'inclusione in un'altra classe.

2.2.62.1.5.3 Le materie in una forma nella quale i patogeni eventualmente presenti sono stati neutralizzati o inattivati in modo tale che non presentano più un rischio per la salute, non sono sottoposte al RID, a meno che non rispondano ai criteri di inclusione in un'altra classe.

2.2.62.1.5.4 Le materie nelle quali la concentrazione di patogeni è ad un livello pari a quello che si incontra in natura (comprese le derrate alimentari e i campioni di acqua) e che non sono considerate come presentanti un rischio significativo di infezione non sono sottoposte al RID, a meno che non rispondano ai criteri di inclusione in un'altra classe.".

Aggiungere un nuovo paragrafo 2.2.62.1.5.5 che recepisce il testo dell'attuale paragrafo 2.2.62.1.6. Modificare l'inizio del paragrafo come segue:

"I campioni di sangue secco, raccolti mediante deposizione di una goccia di sangue su un materiale assorbente, o i campioni per la rilevazione del sangue nelle materie fecali, e il sangue o i componenti ematici … ".

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"**2.2.62.1.5.6** I campioni umani o animali che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni non sono sottoposti alle disposizioni del RID se sono trasportati in un imballaggio progettato per evitare ogni perdita e recante la dicitura "CAMPIONE UMANO ESENTE" o "CAMPIONE ANIMALE ESENTE", secondo il caso.

Si reputa che l'imballaggio sia conforme alle disposizioni di cui sopra se soddisfa le seguenti condizioni:

a) È' costituito da tre elementi:

i) uno o più recipienti primari a tenuta;

ii) un imballaggio secondario a tenuta; e

iii) un imballaggio esterno sufficientemente robusto tenuto conto della sua capacità, della sua massa e della utilizzazione alla quale è destinato, e di cui almeno una superficie ha una dimensione minima di 100 mm x 100 mm;

b) Nel caso di liquidi, materiale assorbente, in quantità sufficiente per poter assorbire la totalità del contenuto, è sistemato tra il o i recipienti primari e l'imballaggio secondario, in modo che, durante il trasporto, ogni rilascio o perdita di liquido non raggiunga l'imballaggio esterno e non comprometta l'integrità del materiale di imbottitura;

c) Nel caso di recipienti primari fragili multipli sistemati in un imballaggio secondario unico, questi devono essere imballati singolarmente oppure separati per evitare ogni contatto tra loro.

NOTA *Ogni esenzione secondo il presente paragrafo deve basarsi sul giudizio professionale. Questo giudizio dovrebbe essere fondato sugli antecedenti medici, i sintomi e sulla situazione specifica della sorgente, umana o animale, e nelle condizioni endemiche locali. Tra i campioni che possono essere trasportati secondo il presente paragrafo, si trovano, per esempio:*

- *i prelievi di sangue o di urina per misurare il tasso di colesterolo, la glicemia, il tasso di ormoni o gli anticorpi specifici della prostata (PSA);*
- *i campioni destinati a verificare la funzionalità di organi come il cuore, il fegato o i reni per gli esseri umani o animali non affetti da malattie infettanti, o per la vigilanza farmaco terapeutica;*
- *i prelievi effettuati su richiesta dell'assicurazione o del datore di lavoro per determinare la presenza di stupefacenti o di alcol;*
- *i prelievi effettuati per i test di gravidanza;*
- *le biopsie per rivelare il cancro; e*
- *la ricerca di anticorpi sugli esseri umani o animali*.".

PARAGRAFI da 2.2.62.1.6 a 2.2.62.1.8

Sostituire il testo attuale con "(riservato)".

PARAGRAFO 2.2.62.1.8

Il paragrafo attuale diventa il nuovo paragrafo 2.2.62.1.12.1.

L'attuale nota a piè di pagina diventa nota a piè di pagina del nuovo paragrafo 2.2.62.1.12.1.

PARAGRAFO 2.2.62.1.11.1

Sopprimere "o contenenti materie infettanti della categoria B in colture" nella prima frase, e "diversi dalle colture" nell'ultima frase.

Aggiungere una nuova nota al fine di poter leggere come segue:

"***NOTA*** *I rifiuti medicali o ospedalieri assegnati al numero 18 01 03 (Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate - rifiuti provenienti da maternità, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie dell'uomo - rifiuti la cui raccolta ed eliminazione sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni) o 18 02 02 (Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate - rifiuti provenienti dalla ricerca, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie degli animali - rifiuti la cui raccolta ed eliminazione sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni) secondo la lista dei rifiuti allegata alla Decisione della Commissione Europea n° 2000/532/CE*[5] *come modificata, devono essere classificati secondo le disposizioni del presente paragrafo, sulla base della diagnosi medica o veterinaria concernente il paziente o l'animale.*".

Inserire la seguente nota a piè di pagina:

"[5] *Decisione della Commissione Europea n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE stabilisce una lista dei rifiuti in applicazione dell'articolo 1, punto a) della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che stabilisce una lista dei rifiuti pericolosi in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (G.U. delle Comunità Europee No. L 226 del 6 settembre 2000, pag. 3).*".

PARAGRAFO 2.2.62.1.11.2

Rinominare la NOTA esistente in NOTA 1.

Aggiungere una nuova NOTA 2 come segue:

"***NOTA 2*** *Nonostante i criteri di classificazione qui sopra indicati, i rifiuti medicali o ospedalieri assegnati al numero 18 01 04 (Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate - rifiuti provenienti da reparti maternità, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie dell'uomo - rifiuti la cui raccolta ed eliminazione non sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni) o 18 02 03 (Rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate - rifiuti provenienti dalla ricerca, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie degli animali - rifiuti la cui raccolta ed eliminazione non sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni) secondo la lista dei rifiuti allegata alla Decisione della Commissione Europea n° 2000/532/CE*[5] *come modificata, non sono sottoposti alle disposizioni del RID.*".

PARAGRAFO 2.2.62.1.12

Aggiungere un nuovo paragrafo come segue:

" **2.2.62.1.12 Animali infetti**".

L'attuale paragrafo 2.2.62.1.8 diventa il nuovo **2.2.62.1.12.1.** Nel testo del nuovo 2.2.62.1.12.1, aggiungere una frase iniziale come segue:

> "A meno che una materia infettante non possa essere trasportata in nessun altro modo, gli animali vivi non devono essere utilizzati per il trasporto di una tale materia.".

La nota a piè di pagina del precedente 2.2.62.1.8 diventa la nota del nuovo 2.2.62.1.12.1 e viene numerata in 6). Sostituire il testo della nota a piè di pagina con il seguente testo:

> "[6] *Regolamenti esistono all'occorrenza, per esempio nella Direttiva 91/628/CEE del 19 novembre 1991 sulla protezione degli animali durante il trasporto (G.U. della Comunità Europea, No L 340 del 11 dicembre 1991, p. 17) e nelle Raccomandazioni del Consiglio Europeo (Comitato Ministeriale) per il trasporto di certe specie di animali*.".

Aggiungere un nuovo paragrafo come segue:

> "**2.2.62.1.12.2** Le carcasse di animali contenenti agenti patogeni rientranti nella Categoria A, o che rientrerebbero nella Categoria A soltanto in colture, devono essere assegnate ai numeri ONU 2814 o 2900, secondo il caso.
>
> Le altre carcasse animali contenenti agenti patogeni rientranti nella Categoria B devono essere trasportate secondo le disposizioni fissate dall'autorità competente[7]".

Aggiungere una nota a piè di pagina 7) riportante il seguente testo.

> "[7] *Disposizioni applicabili agli animali morti infettati esistono all'occorrenza, per esempio nel Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 che stabilisce regole sanitarie applicabili ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano (G.U: della Comunità Europea, No L 273 del 10.10.2002 p. 1)*.".

SOTTOSEZIONE 2.2.62.2

Sostituire "2.2.62.1.8" con "2.2.62.1.12.1".

SOTTOSEZIONE 2.2.62.3

Sotto la classificazione I4 al numero ONU 3373 recepire il seguente testo:

> "MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B".

Sotto I4, sostituire "Campioni di diagnostica" con "Materie biologiche".

PARAGRAFO 2.2.7.1.2

Lettera e), sostituire la parte di frase "i valori specificati al 2.2.7.7.2" con "i valori specificati al 2.2.7.7.2.1b) o calcolati in accordo con 2.2.7.7.2.2 fino a 2.2.7.7.2.6".

SOTTOSEZIONE 2.2.7.2

Nella definizione di "*approvazione multilaterale*", modificare la prima frase come segue:

> "Per *approvazione multilaterale* o accordo multilaterale, si intende l'approvazione o l'accordo dato da parte dell'autorità competente dello Stato di origine della spedizione o del modello, secondo il caso, come pure dall'autorità competente degli altri Stati sui territori dei quali la spedizione deve essere trasportata.".

Nella definizione di "*attività specifica di un radionuclide*", sopprimere le parole: "o di volume".

Nella definizione di "*Uranio naturale*", sostituire "l'uranio, separato chimicamente," con "l'uranio (che può essere separato chimicamente)".

La nota a piè di pagina 7) attuale, viene rinumerata in 9).

SOTTOSEZIONE 2.2.7.3

La nota a piè di pagina 5) attuale, viene rinumerata in 10).

PARAGRAFO 2.2.7.3.2

Lettera a), alinea ii), modificare come segue:

> "ii) Uranio naturale, uranio impoverito, torio naturale o loro composti o miscele, a condizione che non siano irraggiati e siano sotto forma solida o liquida;".

PARAGRAFO 2.2.7.4.6

Lettera a), modificare come segue:

> "a) dalle prove specificate al 2.2.7.4.5 a) e b), a condizione che la massa del materiale radioattivo sotto forma speciale:
>
> i) sia inferiore a 200 g e sia sottoposto alla prova di urto per la classe 4 prescritta dalla norma ISO 2919:1999, "Radioprotezione - Sorgenti radioattive sigillate – Requisiti generali e classificazione"; oppure
>
> ii) sia inferiore a 500 g e sia sottoposto alla prova di urto per la classe 5 prescritta dalla norma ISO 2919:1999, "Radioprotezione - Sorgenti radioattive sigillate – Requisiti generali e classificazione"; e".

Lettera b), sostituire "1980" con "1999".

SOTTOSEZIONE 2.2.7.5

La nota a piè di pagina 6) attuale, viene rinumerata in 11).

PARAGRAFO 2.2.7.7.1.7

Modificare l'inizio della prima frase come segue :

"A meno che non siano esenti ai sensi del 6.4.11.2, i".

PARAGRAFO 2.2.7.7.1.8

Modificare come segue il testo sotto il titolo :

"I colli contenenti l'esafluoruro di uranio non devono contenere:

a) una massa di esafluoruro di uranio diversa da quella che è autorizzata per il modello di collo;

b) una massa di esafluoruro di uranio superiore ad un valore che potrebbe portare ad avere un volume libero inferiore al 5% alla massima temperatura del collo specificata per i sistemi di installazione dove il collo deve essere utilizzato; oppure

c) l'esafluoruro di uranio in una forma diversa da quella solida, e ad una pressione interna superiore a quella atmosferica quando il collo è presentato al trasporto.".

PARAGRAFO 2.2.7.7.2.1

Nella tabella, in corrispondenza di "Te-121m" sostituire nell'ultima colonna il valore "1×10^5" con "1×10^6".

Modificare come segue il comma a) sotto la tabella:

"(a) I valori di A_1 e/o A_2 per questi radionuclidi padre includono i contributi da parte dei nuclidi figli aventi un tempo di dimezzamento inferiore a 10 giorni, secondo la lista seguente:

Mg-28	Al-28
Ar-42	K-42
Ca-47	Sc-47
Ti-44	Sc-44
Fe-52	Mn-52m
Fe-60	Co-60m
Zn-69m	Zn-69
Ge-68	Ga-68
Rb-83	Kr-83m
Sr-82	Rb-82
Sr-90	Y-90

Sr-91	Y-91m
Sr-92	Y-92
Y-87	Sr-87m
Zr-95	Nb-95m
Zr-97	Nb-97m, Nb-97
Mo-99	Tc-99m
Tc-95m	Tc-95
Tc-96m	Tc-96
Ru-103	Rh-103m
Ru-106	Rh-106
Pd-103	Rh-103m
Ag-108m	Ag-108
Ag-110m	Ag-110
Cd-115	In-115m
In-114m	In-114
Sn-113	In-113m
Sn-121m	Sn-121
Sn-126	Sb-126m
Te-118	Sb-118
Te-127m	Te-127
Te-129m	Te-129
Te-131m	Te-131
Te-132	I-132
I-135	Xe-135m
Xe-122	I-122
Cs-137	Ba-137m
Ba-131	Cs-131
Ba-140	La-140
Ce-144	Pr-144m, Pr-144
Pm-148m	Pm-148
Gd-146	Eu-146
Dy-166	Ho-166
Hf-172	Lu-172
W-178	Ta-178
W-188	Re-188
Re-189	Os-189m
Os-194	Ir-194
Ir-189	Os-189m
Pt-188	Ir-188

Hg-194	Au-194
Hg-195m	Hg-195
Pb-210	Bi-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210m	Tl-206
Bi-212	Tl-208, Po-212
At-211	Po-211
Rn-222	Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225	Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228	Ac-228
Ac-225	Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227	Fr-223
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234	Pa-234m, Pa-234
Pa-230	Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235	Th-231
Pu-241	U-237
Pu-244	U-240, Np-240m
Am-242m	Am-242, Np-238
Am-243	Np-239
Cm-247	Pu-243
Bk-249	Am-245
Cf-253	Cm-249;”.

Modificare come segue il comma b) sotto la tabella:

- inserire “Ag-108m Ag-108” dopo “RU-106 Rh-106”;
- sopprimere: "Ce-134, La–134"; "Rn-220 Po–216"; "Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214"; "U-240 Np-240m".

PARAGRAFO 2.2.7.7.2.2

Nella prima frase, sopprimere “l’approvazione dell’autorità competente o, per il trasporto internazionale”.

Nella seconda frase sostituire il testo tra “Quando è nota” e “condizioni normali,” con il testo seguente:

"È consentito l'utilizzo di un valore di A_2 calcolato mediante un coefficiente di dose relativo all'appropriato tipo di assorbimento polmonare, come raccomandato dalla Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica, nel caso in cui siano prese in considerazione le forme chimiche di ciascun radionuclide sia in condizioni normali,".

Nella tabella :

- Modificare come segue la prima colonna della seconda rubrica: "Quando è nota la presenza di nuclidi alfa emettitori ma non emettitori di neutroni";
- modificare come segue la prima colonna della terza rubrica: "Quando è nota la presenza di nuclidi emettitori di neutroni o quando non sono disponibili dati significativi".

PARAGRAFO 2.2.7.8.4

Lettere d) ed e), aggiungere alla fine: "eccetto se in accordo alla disposizioni del 2.2.7.8.5".

PARAGRAFO 2.2.7.8.5

Aggiungere un nuovo paragrafo 2.2.7.8.5:

"**2.2.7.8.5** Nel caso di trasporti internazionali dei colli richiedenti l'approvazione dell'autorità competente del modello di collo o della spedizione per i quali sono previsti differenti tipi di approvazione negli Stati interessati al trasporto, l'assegnazione alla categoria in accordo al 2.2.7.8.4 si deve fare conformemente al certificato dello Stato di origine del modello.".

PARAGRAFO 2.2.7.9.7

Aggiungere "capitolo 1.10" nella lista delle disposizioni che non si applicano.

PARAGRAFO 2.2.8.1.6

Sostituire l'inizio del secondo capoverso, nel testo "Per le materie per le quali", con il testo seguente (il resto del testo invariato):

"Per i liquidi e i solidi suscettibili di fondere durante il trasporto e per i quali".

La nota a piè di pagina 9) attuale, viene rinumerata in 12).

PARAGRAFO 2.2.8.1.9

Le note a piè di pagina 10) e 11) attuali, vengono rinumerate in 13) e 14).

SOTTOSEZIONE 2.2.8.3

Sotto la classificazione "C2", alla denominazione al N° ONU 1740 riceve la seguente frase:

"IDROGENODIFLUORURI SOLIDI, N.S.A.".

Sotto la classificazione "CF1", aggiungere all'inizio:

"3470 PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti a base liquida per lacche) o

3470 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI (compresi solventi e diluenti per pitture)".

Sotto la classificazione "CT1", aggiungere all'inizio:

"3471 IDROGENODIFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.".

PARAGRAFO 2.2.9.1.10

Le attuali note a piè di pagina 11) e 12), vengono rinumerate in 15) e 16).

PARAGRAFO 2.2.9.1.11

La attuale nota a piè di pagina 13), viene rinumerata in 17).

PARAGRAFO 2.2.9.1.14

Sostituire "61°C" con "60°C".

SOTTOSEZIONE 2.2.9.2

Modificare il secondo alinea come segue:

"- I recipienti di contenimento, vuoti non ripuliti, di apparecchi quali i trasformatori, i condensatori e apparecchiature idrauliche contenenti materie dei N° ONU 2315, 3151, 3152 o 3432.".

SOTTOSEZIONE 2.2.9.3

Sotto il codice di classificazione "M8" la denominazione del N° ONU 3245 si modifica come segue:

"MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI o ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI".

Capitolo 2.3

PARAGRAFO 2.3.3.1.7

Sostituire “61°C” con “60°C”.

PARAGRAFO 2.3.3.1.8

In basso alla figura 2.3.6, sostituire “61°C” con “60°C”.

PARTE 3. LISTE DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA' LIMITATE

Capitolo 3.1

SOTTOSEZIONI 3.1.2.2 e 3.1.2.3

Sostituire "lettera(e) di vettura" con "documento(i) di trasporto".

SOTTOSEZIONE 3.1.2.4

La nota a piè di pagina 16) attuale, viene rinumerata in 1).

SOTTOSEZIONE 3.1.2.6

La nota a piè di pagina 17) attuale, viene rinumerata in 2).

Capitolo 3.2

SEZIONE 3.2.1

Nel contenuto della colonna (5), sopprimere la quarta lineetta (etichetta modello N°11).

Colonna (11): aggiungere la seguente nota:

"***NOTA***. *Quando questo sia tecnicamente pertinente, queste disposizioni speciali si applicano non solo alle cisterne mobili indicate nella colonna (10) ma anche alle cisterne mobili che possono essere utilizzate conformemente alla tabella del 4.2.5.2.5.*".

Colonna (13): sopprimere le NOTE al primo e al secondo paragrafo e aggiungere la NOTA in fondo:

"***NOTA***. *Quando questo sia tecnicamente pertinente, queste disposizioni speciali si applicano non solo alle cisterne indicate nella colonna (12) ma anche alle cisterne che possono essere utilizzate conformemente alla gerarchia indicata in 4.3.3.1.2 e 4.3.4.1.2*".

Tabella A. Modificare come segue la Tabella:

Colonna (7): sostituire “LQ19” con “LQ7” ad eccezione del N° ONU 2809

(Questa modifica riguarda i numeri ONU : 1556, 1583, 1591, 1593, 1597, 1599, 1602, 1656, 1658, 1686, 1710, 1718, 1719, 1731, 1755, 1757, 1760, 1761, 1783, 1787, 1788, 1789, 1791, 1793, 1805, 1814, 1819, 1824, 1835, 1840, 1848, 1851, 1887, 1888, 1897, 1902, 1903, 1908, 1935, 1938, 2021, 2024, 2030, 2205, 2206, 2209, 2225, 2235, 2269, 2272, 2273, 2274, 2279, 2289, 2290, 2294, 2299, 2300, 2311, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2431, 2432, 2433, 2470, 2491, 2496, 2501, 2504, 2511, 2515, 2518, 2525, 2533, 2564, 2565, 2580, 2581, 2582, 2586, 2609, 2656, 2661, 2664, 2667, 2669, 2672, 2677, 2679, 2681, 2688, 2689, 2693, 2730, 2732, 2735, 2739, 2747, 2753, 2785, 2788, 2790, 2801, 2810, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2829, 2831, 2837, 2849, 2872, 2873, 2874, 2902, 2903, 2904, 2922, 2937, 2941, 2942, 2946, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3025, 3026, 3055, 3066, 3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3172, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3278, 3280, 3281, 3282, 3287, 3293, 3320, 3347, 3348, 3351, 3352, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415, 3418, 3421, 3422, 3424, 3426, 3429, 3434, 3435 e 3440).

Nella colonna (13), sopprimere dappertutto “TE15” e la nota a piè di pagina *) riguardante la/le disposizioni speciali “TU38” e “TE22”.

Aggiungere nei casi seguenti “TE25” nella colonna (13):

- cisterne per gas della classe 2 dei codici di classificazione contenenti le/le lettera(e) T,TF,TC,TO,TFC o TOC,
- cisterne per materie delle classi da 3 a 8 alle quali sono attribuiti i codici-cisterna L15CH, L15DH o L21DH.

N° ONU 1614: invertire “poroso” e “inerte”.

Apportare alla tabella le seguenti modifiche:

N° ONU	**Colonna**	**Modifica**
1267, 1268 e 3295		Cancellare le rubriche per le quali nella colonna (6) compare la disposizione speciale « 640P »
1267, 1268 e 3295	6	Aggiungere « 649 » per le rubriche per le quali nella colonna (6) compare la disposizione speciale « 640A
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 e 3295	2	Per le rubriche nelle quali la disposizione speciale "640A" compare nella colonna (6), cancellare "(pressione di vapeure à 50 °C superiore a 175 kPa)"
	6	Per le rubriche nelle quali la disposizione speciale "640A" compare nella colonna (6), cancellare "640A"

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 e 3295	Cancellare le rubriche nelle quali compare la disposizione speciale "640B" compare nella colonna (6)	
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1308, 1863, 1866, 1987, 1989, 1993, 1999, 2059, 3295 e 3336	2	Per le rubriche nelle quali la disposizione speciale "640C" compare nella colonna (6), cancellare "(ma inferiore o uguale a 175 kPa)"
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 e 1999	2	Per le rubriche nelle quali la disposizione speciale "640F" compare nella colonna (6), sostituire "(pressione di vapore à 50 °C superiore a 175 kPa)" con "(punto di ebollizione al massimo 35 °C)"
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 e 1999	2	Per le rubriche nelle quali la disposizione speciale "640G" compare nella colonna (6), sostituire "(ma inferiore o uguale a 175 kPa) con "(punto di ebollizione superiore a 35 °C)"

N° ONU	**Colonna**	**Modifica**
0015	6	cancellare : "204".
0016	6	cancellare : "204".
0303	6	cancellare : "204".
1013	6	aggiungere : "653".
1014	1-20	cancellare questa rubrica
1015	1-20	cancellare questa rubrica
1143	2	riceve il tenore seguente : "ALDEIDE CROTONICA (CROTONALDEIDE) o ALDEIDE CROTONICA STABILIZZATA (CROTONALDEIDE STABILIZZATA)”
	6	aggiungere : "324"
1155	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN".
1167	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN"
1169, GI II e III	6	aggiungere : "601" (6 volte).
1170, GI II e III	6	aggiungere : "330 601"
	9a	cancellare : "PP2" (2 volte)
1197, GI II et III	6	aggiungere : "601" (6 volte)
1202, 2ª rubrica	2	"EN 590 :1993" modificare in : "EN 590 :2004" (2 volte)

1202, 1ª e 3ª rubrica	2	modificare « 61 °C » in « 60 °C »
1203	9a	inserire « BB2 » a fianco di IBC02 » in colonna (8)
1218	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN"
1219	6	aggiungere : "601"
1263, GI I	11	aggiungere : "TP27"
1263, GI II	11	aggiungere : "TP28" (2 volte)
1263, GI III	11	aggiungere : "TP29" (4 volte).
1280	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN"
1293, GI II e III	6	aggiungere : "601" (2 volte)
1302	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN"
1366	1-20	cancellare questa rubrica
1370	1-20	cancellare questa rubrica
1391	2	aggiungere alla fine: "avente un punto di infiammabilità superiore a 60 °C"
	6	cancellare : "282"
1463	3b	"OC2" modificare in : "OTC"
	5	"5.1 + 8" modificare in : "5.1 + 6.1 + 8"
	16	aggiungere : "W11 W12"
	18	dopo "CW24 " aggiungere : "CW28 "
	20	"58" modificare in : "568"
1614	8	prima di "P601" aggiungere : "P099"
1649	2	aggiungere alla fine: "avente un punto di infiammabilità superiore a 60 °C"
	6	cancellare : "162"
1733	10	aggiungere : "T3"
	11	aggiungere : TP33"
1740	2	riceve il tenore seguente : "IDROGENODIFLUORURI SOLIDI, N.A.S." (2 volte)
1779	2	riceve il tenore seguente : "ACIDO FORMICO contenente più dell' 85 % (massa) di acido"
	3b	"C3" modificare in : "CF1"
	5	dopo "8" aggiungere : "+3"
	20	"80" modificare in : "83"
1848	2	riceve il tenore seguente : "ACIDO PROPIONICO contenente almeno 10 % ma meno del 90 % (massa) di acido"
1950	6	dopo "190" aggiungere: "327" (12 volte)
	8	"P204" modificare in : "P003 LP02" (12 volte)
	9a	aggiungere : "PP17 PP87 RR6 L2" (12 volte)
	16	inserire « W14 » (12 volte)

1956	6	dopo "274" aggiungere : "292"
1979	1-20	cancellare questa rubrica
1980	1-20	cancellare questa rubrica
1981	1-20	cancellare questa rubrica
1987, GI II e III	6	aggiungere : "330 601" (3 volte)
1993 GI I, II e III	6	aggiungere : "330" (7 volte)
1993, GI II e III	6	aggiungere : "601" (6 volte)
2005	1-20	cancellare questa rubrica
2015	10	"T10" modificare in : "T9" (2 volte)
2030, GI I, II e III	2	aggiungere alla fine : "e un punto di infiammabilità superiore a 60 °C" (solo GI I)
	6	cancellare : "298" (solo GI I)
2030, GI I	10	"T20" modificare in : "T10".
2030, GI II	10	"T15" modificare in : "T7"
2030, GI III	11	"TP2" modificare in : "TP1"
2037	8	"P204" modificare in : "P003" (9 volte)
	9a	aggiungere : "PP17 RR6" (9 volte)
2356	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN"
2363	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN"
2445	1-20	cancellare questa rubrica
2600	1-20	cancellare questa rubrica
2662	1-20	cancellare questa rubrica
2814	6	cancellare : "634"
2823	2	riceve il tenore seguente : "ACIDO CROTONICO SOLIDO"
2880, GI II	6	aggiungere : "322"
2880, GI III	6	"316" modificare in : "313 314".
2900	6	cancellare : "634"
	10	cancellare : "BK1 BK2"
2912	6	aggiungere : "325".
2915	6	aggiungere : "325".
3051	1-20	cancellare questa rubrica
3052	1-20	cancellare questa rubrica
3053	1-20	cancellare questa rubrica
3066, GI II	11	aggiungere : "TP28"

3066, GI III	11	aggiungere : "TP29"
3076	1-20	cancellare questa rubrica
3077	6	aggiungere : "601"
3082	6	aggiungere : "601"
3175	2	modificare “61 °C” in “60 °C”
3245	2	riceve il tenore seguente : "MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI o ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI”
	6	cancellare : "634"
3256	2	modificare “61 °C” in “60 °C”
	13	cancellare : "TE24"
3257	13	cancellare : "TE24"
3272, GI II e III	6	aggiungere : "601" (2 volte)
3291	6	cancellare : "634"
	10	aggiungere : "BK2"
3321	6	aggiungere: "325"
3322	6	aggiungere: "325"
3324	6	aggiungere: "326".
3325	6	aggiungere: "326"
3327	6	aggiungere: "326"
3336, GI I	12	"L1,5BN" modificare in : "L4BN"
3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3370	2	"umidificato" modificato in : "UMIDIFICATO"
3373	2	riceve il tenore seguente : "MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B"
	5	aggiungere : "6.2"
	10	aggiungere: "T1"
	11	aggiungere: "TP1"
3375, liquido	13	cancellare : "TU26"
3375, solido	13	cancellare : "TU26"
3433	1-20	cancellare questa rubrica
3435	1-20	cancellare questa rubrica
3461	1-20	cancellare questa rubrica.

Aggiungere alla tabella le seguenti nuove rubriche:

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa		Cisterne RID		Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			Colli espressi	N° di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali		Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2+ 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
0015	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva, contenenti materie corrosive	1	1.2G		1+8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.2G
0016	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva, contenenti materie corrosive	1	1.3G		1+8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.3G
0303	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva, contenenti materie corrosive	1	1.4G		1.4+8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G
1391	DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI o DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI, avente un punto d'infiammabilità non superiore a 60°C	4.3	WF1	I	4.3+3	182 183 274 506	LQ0	P402 PR1		MP2			L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323
1649	MISCELA ANTIDETONANTE PER CARBURANTI, avente un punto d'infiammabilità non superiore a 60°C	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TT6	1			CW13 CW28 CW31		663
2030	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente più del 37% di idrazina in massa, avente un punto d'infiammabilità non superiore a 60°C	8	CFT	I	8+6.1+3	530	LQ0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1			CW13 CW28		886
2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO, in azoto liquido refrigerato	6.2	I1		6.2+2.2	318	LQ0	P620		MP5					0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606
2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO (unicamente carcasse animali)	6.2	I1		6.2	318	LQ0	P099 P620		MP5	BK1 BK2				0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606
2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente, in azoto liquido refrigerato	6.2	I2		6.2+2.2	318	LQ0	P620		MP5					0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606
2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente (unicamente carcasse animali e rifiuti)	6.2	I2		6.2	318	LQ0	P099 P620		MP5	BK1 BK2				0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606
3245	MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI o ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, in azoto liquido refrigerato	9	M8		9+2.2	219 637	LQ0	P904 IBC08		MP6					2			CW13 CW17 CW18 CW26 CW28 CW31		90

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa		Cisterne RID		Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			Colli espressi	N ° di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali		Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2+ 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
3291	RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S., in azoto liquido refrigerato	6.2	I3	II	6.2+2.2	565	LQ0	P621 IBC620 LP621		MP6					2	W9		CW13 CW18 CW28	CE14	606
3412	ACIDO FORMICO contenente almeno il 10% e al massimo l'85% (massa) di acido	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
3412	ACIDO FORMICO contenente almeno il 5% e meno del 10% (massa) di acido	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		3				CE8	80
3463	ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 90% (massa) di acido	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	I	3+8	163	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU38 TE21 TE22	1					338
3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	II	3+8	163	LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP8 TP28	L4BH		2				CE7	338
3469	PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	FC	III	3+8	163	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29	L4BN		3				CE4	38

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa		Cisterne RID		Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			Colli espressi	N ° di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali		Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2+ 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
3470	PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	CF1	II	8+3	163	LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP8 TP28	L4BN		2				CE6	83
3471	IDROGENODIFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.	8	CT1	II	8+6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4DH	TU14 TE17 TE21 TT4	2			CW13 CW28	CE6	86
3471	IDROGENODIFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.	8	CT1	III	8+6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP15	T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	3			CW13 CW28	CE8	86
3472	ACIDO CROTONICO LIQUIDO	8	C3	III	8		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		3				CE8	80
3473	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE contenenti liquidi infiammabili	3	F1		3	328	LQ13	P003	PP88						3				CE7	30

Tabella B. Modificare come segue la Tabella:

Nell'introduzione alla tabella B, aggiungere il seguente capoverso prima dell'ultimo:

"L'assegnazione dei codici NHM è stata effettuata con grande attenzione dal Segretariato dell'OTIF. Non può essere data nessuna garanzia quanto alla esattezza sia del contenuto che dal punto di vista tecnico.".

Per le rubriche "FUOCHI D'ARTIFICIO" di N° ONU 0333, 0334, 0335 e 0336, aggiungere nella colonna "Nota" : 22.2.1.1.7".

Per le rubriche dei nuovi N° ONU 3469 e 3470 (PITTURE e MATERIE SIMILI ALLE PITTURE) aggiungere le linee necessarie per le denominazioni tra parentesi in minuscolo, come lacche, solventi ecc. con i codici NHM pertinenti.

Nella rubrica "CATRAMI LIQUIDI" modificare come segue: "compresi i leganti stradali, i cut-backs bituminosi, l'asfalto e il bitume, aventi un punto di infiammabilità al massimo di 60 °C 27++++".

Apportare alla tabella le seguenti modifiche:

Denominazione/descrizione della merce	**UN**	**Modifica**
ACIDO CROTONICO	2823	La denominazione riceve il tenore seguente : "ACIDO CROTONICO SOLIDO"
ACIDO FORMICO	1779	La denominazione riceve il tenore seguente: "ACIDO FORMICO contenente più del 85% (massa) di acido"
ACIDO PICRICO umidificato con almeno 10 % (massa) di acqua	3364	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO".
ACIDO PROPIONICO	1848	La denominazione riceve il tenore seguente : "ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 10 % ma meno del 90 % (massa) di acido"
ACIDO TRINITROBENZOICO umidificato con almeno 10 % (massa) di acqua	3368	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO".
ALLUMINIO ALCHILI	3051	Soppresso
LITIO ALCHILI LIQUIDI	2445	Soppresso
LITIO ALCHILI SOLIDI	3433	Soppresso
MAGNESIO ALCHILI	3053	Soppresso
CLORURO DI PICRILE	3365	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO".
DIETILZINCO	1366	Soppresso
DIMETILZINCO	1370	Soppresso

DIOSSIDO DI CARBONIO E PROTOSSIDO DI AZOTO IN MISCELA	1015	Soppresso
DIFENILMAGNESIO	2005	Soppresso
CAMPIONI CLINICI	3373	Soppresso
CAMPIONI DI DIAGNOSTICA	3373	La denominazione riceve il tenore seguente : "MATERIA BIOLOGICA CATEGORIA B"
Gas d'acqua, vedere	2600	Soppresso
Gas da processo Fischer-Tropsch, vedere	2600	Soppresso
Gas di sintesi, vedere	2600	Soppresso
GAS RARI IN MISCELA COMPRESSA	1979	Soppresso
GAS RARI E AZOTO IN MISCELA COMPRESSA	1981	Soppresso
GAS RARI E OSSIGENO IN MISCELA COMPRESSA	1980	Soppresso
ALOGENURI DI ALLUMINIO ALCHILI, LIQUIDI	3052	Soppresso
ALOGENURI DI ALLUMINIO ALCHILI, SOLIDI	3461	Soppresso
IDROGENO DIFLUORURI, N.A.S.	1740	La denominazione riceve il tenore seguente:" IDROGENO DIFLUORURI SOLIDI, N.A.S."
IDROCHINONE IN SOLUZIONE	3435	Soppresso
IDROCHINONE SOLIDO	2662	Soppresso
IDRURI DI ALLUMINIO ALCHILI	3076	Soppresso
MATERIE SIMILI ALLE PITTURE	1263	Nella colonna "NHM", sopprimere : "3208++".
MATERIE SIMILI ALLE PITTURE	3066	Nella colonna "NHM", sopprimere : "3208++".
MONOSSIDO DI CARBONIO E IDROGENO IN MISCELA COMPRESSA	2600	Soppresso
NITRATO DI UREA umidificato con almeno 10 % (massa) di acqua	3370	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI	-	aggiungere "3245" nella colonna "UN" e sostituire "++++++" con "051199" nella colonna "NHM"

OSSIGENO E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA COMPRESSA	1014	Soppresso
Ossigeno e diossido di carbonio in miscela compressa, vedere	1014	Soppresso
PITTURE	1263	Nella colonna "NHM", sopprimere: "381400".
PITTURE	3066	Nella colonna "NHM", sopprimere: "381400".
TNT umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	3366	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"
SOLIDI o miscele di solidi o miscele di solidi CONTENENTI DEL LIQUIDO INFIAMMABILE	3175	Aggiungere « avente un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C, (come preparati o rifiuti), N.A.S.
TOLITE umidificata con almeno il 10 % (massa) di acqua	3366	Modificare "umidificata" in "UMIDIFICATA"
TRINITROBENZENE umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	3367	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"
TRINITROCLOROBENZENE umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	3365	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"
TRINITROFENOL Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"	3364	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"
TRINITROTOLUENE Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"	3366	Modificare "umidificato" in "UMIDIFICATO"

Aggiungere alla tabella le seguenti rubriche:

Denominazione/descrizione della merce	**UN**	**Note**	**NHM**
ACIDO CROTONICO LIQUIDO	3472		291619
ACIDO FORMICO contenente almeno il 5 % e al massimo l' 85 % (massa) di acqua	3412		291511
ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 90 % (massa) di acido	3463		291550
ALDEIDE CROTONICA	1143		291219
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILI contenenti liquidi infiammabili	3473		850680

IDROGENODIFLUORURI IN SOLUZIONE, N.A.S.	3471		282619
MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, CORROSIVE, INFIAMMABILI (compresi i solventi e diluenti per pitture)	3470		381400
MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, INFIAMMABILI, CORROSIVE (compresi i solventi e diluenti per pitture)	3469		381400
PITTURE CORROSIVE, INFIAMMABILI (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustica, appretti e basi per lacche)	3470		3208++
PITTURE INFIAMMABILI, CORROSIVE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustica, appretti e basi per lacche)	3469		3208++
Asfalto avente un punto di infiammabilità al massimo di 60 °C, vedere	1999		271490
Asfalto avente un punto di infiammabilità superiore a 60 °C, a una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3256		271490
Asfalto avente una temperatura uguale o superiore a à 100°C e inferiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3257		271490
Bitume avente un punto di infiammabilità al massimo di 60°C, vedere	1999		271320
Bitume avente un punto di infiammabilità superiore a 60 °C, a una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3256		271320
Bitume a una temperatura uguale o superiore a 100 °C e inferiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3257		271320
Cut-back bituminosi aventi un punto di infiammabilità al massimo di 60°C, vedere	1999		271500
Cut-back bituminosi aventi un punto di infiammabilità superiore a60°C, a una temperatura uguale o superiore a al suo punto di infiammabilità, vedere	3256		271500
Cut-back bituminosi a una temperatura uguale o superiore a100°C e inferiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3257		271500
Leganti stradali aventi un punto di infiammabilità al massimo di 60 °C, vedere	1999		271490
Leganti stradali aventi un punto di infiammabilità superiore a60 °C, a una temperatura uguale o inferiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3256		271490

Leganti stradali a una temperatura uguale o superiore a100 °C e inferiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3257		271490
Catrami liquidi, compresi i leganti stradali, i cut-backs bituminosi, l'asfalto e il bitume, aventi un punto di infiammabilità superiorea 60 °C, a una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3256		27++++
Catrami liquidi, compresi i leganti stradali, i cut-backs bituminosi, l'asfalto e il bitumea unatemperatura uguale o superiore a 100 °C e inferiore al suo punto di infiammabilità, vedere	3257		27++++
ALDEIDE CROTONICA	1143		291219
ALDEIDE CROTONICA STABILIZZATA	1143		291219
CROTONALDEIDE	1143		291219

Capitolo 3.3

SEZIONE 3.3.1

Modificare le seguenti Disposizioni Speciali:

Disposizioni speciali 250-lettera b), 318, 581, 582, 583, 640 e 650-lettera e):

sostituire "lettera di vettura" con "documento di trasporto".

DS 162, recepire il seguente testo:

"(soppressa)".

DS 181, dopo "modello N° 1" recepire il seguente testo:

"(vedere 5.2.2.2.2)".

DS 204, recepire il seguente testo:

"(soppressa)".

DS 216, nell'ultima frase, inserire "e gli oggetti" prima di "saldati" e modificare come segue la fine della frase "… a condizione che il pacchetto o l'oggetto non contenga liquido libero.".

DS 247, modificare la fine del primo capoverso come segue:

"Possono essere trasportate in barili di legno di capacità superiore a 250 litri e massima di 500 litri soddisfacenti le disposizioni generali del 4.1.1, in quanto applicabili, a condizione che:…".

DS 251, nella prima frase, prima di "a fini medici", aggiungere "per esempio" e dopo "di prova", aggiungere "o di riparazione".

DS 282, recepire il seguente testo:

"(soppressa)".

DS 289, sostituire "veicoli" con "mezzi di trasporto"(due volte).

DS 292, modificare come segue:

"Le miscele contenenti al massimo il 23,5% di ossigeno (volume) possono essere trasportate sotto questa rubrica se non è presente nessun altro gas comburente. Per le concentrazioni non superiori a questo limite, non è richiesta l'utilizzazione di un'etichetta conforme al modello N° 5.1".

DS 298, recepire il seguente testo:

"(soppressa)".

DS 303, modificare come segue:

"La classificazione di questi recipienti deve essere effettuata in funzione del codice di classificazione del gas o della miscela che contengono e conformemente alle disposizioni del 2.2.2".

DS 309, modificare come segue :

"Questa rubrica si applica alle emulsioni, sospensioni e gel non sensibilizzati che si compongono principalmente di una miscela di nitrato di ammonio e di un combustibile, destinata a produrre un esplosivo da mina di tipo E, unicamente dopo aver subito un trattamento supplementare prima della utilizzazione.

Per le emulsioni, la miscela ha, generalmente, la seguente composizione: 60-85% nitrato di ammonio, 5-30% acqua, 2-8% combustibile, 0,5-4% emulsionante, 0-10% agenti solubili inibitori di fiamma, come pure tracce di additivi. Altri sali di nitrati inorganici possono sostituire in parte il nitrato di ammonio Per le sospensioni e i gel, la miscela ha, generalmente, la seguente composizione: 60-85% nitrato di ammonio, 0-5% perclorato di sodio o di potassio, 0-17% nitrato di esammina o di monometilammina, 5-30% acqua, 2-15% combustibile, 0,5-4% agente ispessente, 0-10% agenti inibitori di fiamma, come pure tracce di additivi. Altri sali di nitrati inorganici possono sostituire in parte il nitrato di ammonio

Le materie devono soddisfare le prove della serie 8 del Manuale delle prove e dei criteri, Parte I, sezione 18 ed essere approvate dall'autorità competente.".

DS 316, sopprimere "o idrato" dopo "calcio secco".

DS 319, sopprimere il primo periodo.

DS 320, recepire il seguente testo:

"(soppressa)".

DS 322-499, sopprimere.

DS 601, modificare come segue:

"I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e condizionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni del RID".

DS 617, sopprimere "e nella lettera di vettura".

DS 633, sostituire "a meno che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti" con "a meno che accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti.".

DS 634, recepire il seguente testo:

"(soppressa)".

DS 645, aggiungere la seguente nuova frase alla fine:

"Quando l'assegnazione ad una divisione di rischio è fatta secondo la procedura enunciata al 2.2.1.1.7.2, l'autorità competente può domandare che la classificazione sia verificata sulla base dei risultati di prova ottenuti a partire dalla serie di prove 6 del Manuale delle prove e dei criteri, Parte I, sezione 16.".

DS 649, la nota a piè di pagina 18) attuale, viene rinumerata in 2). Sopprimere l'indirizzo nella nota a piè di pagina.

Aggiungere le seguenti nuove disposizioni speciali:

322 Quando sono trasportate sotto forma di compresse non friabili, queste merci sono assegnate al gruppo di imballaggio III.

323 (riservata).

324 Questa materia deve essere stabilizzata quando la sua concentrazione non supera il 99%.

325 Nel caso di esafluoruro di uranio non fissile o fissile esente, la materia deve essere assegnata al N° ONU 2978.

326 Nel caso di esafluoruro di uranio fissile, la materia deve essere assegnata al N° ONU 2977.

327 I rifiuti di generatori di aerosol spediti conformemente al 5.4.1.1.3 possono essere trasportati sotto questa rubrica ai fini di riciclaggio o smaltimento. Non necessitano di protezione contro le perdite accidentali, a condizione che siano state prese misure per impedire un pericoloso aumento della pressione e la formazione di atmosfere pericolose. I rifiuti di generatori di aerosol, ad esclusione di quelli che presentato perdite o gravi deformazioni, devono essere imballati secondo l'istruzione di imballaggio P003 e la disposizione speciale PP87, oppure secondo la istruzione di imballaggio LP02 e la disposizione speciale L2. I generatori di aerosol che presentato perdite o gravi deformazioni devono essere trasportati in imballaggi di soccorso, a condizione che siano state prese misure appropriate per impedire un pericoloso aumento della pressione.

***NOTA**. Per il trasporto marittimo, i rifiuti di generatori di aerosol non devono essere trasportati in contenitori chiusi.*

328 Questa rubrica si applica alle cartucce per pile a combustibile contenti liquidi infiammabili, compreso metanolo e soluzione di metanolo e acqua. Per cartuccia per pila a combustibile si intende un recipiente contenente del combustibile che alimenta l'apparecchiatura alla quale la pila fornisce energia mediante una o più valvole che controllano questa alimentazione e che è priva di componenti generatori di cariche elettriche. La cartuccia deve essere progettata e fabbricata in modo da impedire qualsiasi perdita di combustibile nelle normali condizioni di trasporto.

Questa rubrica si applica ai modelli di cartuccia che hanno superato, senza il loro imballaggio, una prova di pressione interna alla pressione di 100 kPa (pressione manometrica).

329 (riservata).

330 Gli alcoli contenenti fino al 5% di prodotti petroliferi (per esempio benzina) devono essere trasportati come N° ONU 1987 ALCOLI, N.A.S..

331 - 499 (riservato).

Sostituire "651 (riservato)" con "651-652 (riservate)".

653 Il trasporto di questo gas in bombole con una capacità massima di 0,5 litri, non è sottoposto alle altre disposizioni del RID a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

siano rispettate le disposizioni di costruzione e di prova applicabili alle bombole;

le bombole siano imballate in imballaggi esterni che soddisfano almeno le disposizioni della Parte 4 per gli imballaggi combinati. Devono essere osservate le "Disposizioni generali di imballaggio" del 4.1.1.1,

4.1.1.2, e da 4.1.1.5 a 4.1.1.7;

le bombole non siano imballate in comune con altre merci pericolose;

la massa lorda di un collo non sia superiore a 30 kg;

ogni collo sia marcato in modo distinto e durevole della iscrizione "UN 1013"; questa marcatura deve essere all'interno di un quadrato posato sulla punta, delimitato da una linea di almeno 100 mm x 100 mm.

Capitolo 3.4

SEZIONE 3.4.6

Nella 1° colonna della tabella 3.4.6. sostituire "LQ4"e "LQ5"con "LQ4[c]" e "LQ5[c]",rispettivamente.

Nella tabella, per il codice LQ19, sostituire rispettivamente "3 *l*" E "1 *l*" con "5 Kg".

PARTE 4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE

Capitolo 4.1

SOTTOSEZIONE 4.1.1.2

Nella Nota, sopprimere “a massa molecolare elevata o media”.

SOTTOSEZIONE 4.1.1.3

Nel testo eliminare “6.5.4” ed aggiungere “6.5.6”.

SOTTOSEZIONE 4.1.1.5

Aggiungere una nuova seconda frase come segue:

> “Gli imballaggi interni contenenti liquidi devono essere imballati con le chiusure verso l’alto e sistemati in imballaggi esterni coerentemente ai marchi di orientazione prescritti al 5.2.1.9.”.

PARAGRAFO 4.1.1.5.1

Inserire un nuovo paragrafo 4.1.1.5.1 scritto come l’attuale 6.1.5.1.6 inserendo le parole “o un grande imballaggio” dopo le parole “di un imballaggio combinato”, e le parole “o questo grande imballaggio” dopo le parole “in tale imballaggio esterno” nella 1ª frase.

SOTTOSEZIONE 4.1.1.8

Modificare come segue:

> “Se una pressione rischia di svilupparsi in un collo a causa dello sviluppo di gas da parte della materia trasportata (dovuto ad un aumento di temperatura o per altri motivi), l'imballaggio o il GRV, può essere munito di uno sfiato, a condizione che il gas emesso non causi pericolo, per esempio a causa della sua tossicità, infiammabilità o quantità sviluppata.
>
> Lo sfiato deve essere presente se si ha un rischio di sovrapressione pericolosa dovuta alla normale decomposizione delle materie. Lo sfiato deve essere progettato in modo da evitare le perdite di liquido e la penetrazione di materie estranee durante le normali condizioni di trasporto, trovandosi l'imballaggio o il GRV nella posizione prevista per il trasporto.
>
> **NOTA.** *La presenza di sfiati sui colli non è autorizzata per il trasporto aereo*.”.

PARAGRAFO 4.1.1.8.1

Inserire il seguente nuovo paragrafo:

> "**4.1.1.8.1** I liquidi possono essere caricati in imballaggi interni, soltanto se questi hanno una resistenza sufficiente alla pressione interna che si può sviluppare nelle normali condizioni di trasporto.".

SOTTOSEZIONE 4.1.1.9

Eliminare "6.5.4" ed aggiungere "6.5.6".

SOTTOSEZIONE 4.1.1.12

Nella prima frase, cambiare "imballaggio o GRV"con "imballaggio specificato nel capitolo 6.1" e sopprimere, alla fine, ", o 6.5.4.7 per i differenti tipi di GRV".

Sopprimere l'alinea c).

Prima dell'ultimo capoverso, inserire il seguente contenuto:

> "Per questa prova, non è necessario che l'imballaggio , sia provvisto delle proprie chiusure. Il recipiente interno degli imballaggi compositi può essere provato senza l'imballaggio esterno, a condizione che i risultati della prova non siano falsati.".

Il testo prosegue con "Questa prova non è necessaria per …".

PARAGRAFO 4.1.1.18.1

Aggiungere "e 4.1.1.18.3" alla fine.

PARAGRAFO 4.1.1.18.3

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

> "**4.1.1.18.3** Devono essere prese misure appropriate per impedire qualsiasi aumento pericoloso della pressione.".

PARAGRAFO 4.1.1.19.1

Nella prima frase, sopprimere "a massa molecolare elevata o media" e "a massa molecolare elevata".

Nel corpo del paragrafo apportare le seguenti modifiche:

"6.5.4.3.5." modificare in "6.5.6.3.5";

"6.5.4. modificare in "6.5.6.";

"6.5.4.3.3." o 6.5.5.3.6" modificare in "6.5.6.3.3. o 6.5.6.3.6".

PARAGRAFO 4.1.1.19.2

Nel corpo del paragrafo apportare le seguenti modifiche:

“6.5.4.1.3” modificare in “6.5.6.9.4”;

“6.5.4.6” modificare in “6.5.6.6”;

“6.5.4.8.4.2” modificare in “6.5.6.8.4.2”.

PARAGRAFO 4.1.1.19.3

Lettere c) e d):

“6.5.4.3.3 o 6.5.4.3.6” modificare in “6.5.6.3.3 o 6.5.6.3.6”.

PARAGRAFO 4.1.1.19.6

Nella Tabella 4.1.1.19.6:

- sostituire (28 volte) “61°C” con “60°C”;
- nella colonna 2b della tabella, per il N° ONU 1202 “EN 590:1993” modificare in: “EN590:2004” (2 volte);
- nella colonna 2b della tabella, per il N° ONU 1779 aggiungere: “contenente più dell’85% (massa) di acido”;
- nella nota (*) relativa al N° ONU 1791, sostituire “con le stesse soluzioni d’ipoclorito” con “con soluzioni di ipoclorito”;
- nella colonna 2b della tabella per il N° ONU 1848 aggiungere:” contenente almeno il 10% ma meno del 90% (massa) di acido”.

SOTTOSEZIONE 4.1.2.1

Sostituire “60°C” con “61°C”.

SOTTOSEZIONE 4.1.2.2

Sostituire il primo capoverso con il testo seguente:

“Ogni GRV di metallo, GRV di plastica rigida e GRV composito, deve essere sottoposto a controlli e prove appropriati secondo 6.5.4.4 o 6.5.4.5:

a) prima della sua messa in servizio;

b) in seguito, ad intervalli non superiori a due anni e mezzo e cinque anni, secondo il caso;

c) dopo riparazione o ricostruzione, prima che sia riutilizzato per il trasporto.”.

Modificare la fine della frase cominciando con "Un GRV non deve essere riempito…..", e leggere:" dopo la data di scadenza dell'ultima prova periodica o dell'ultima ispezione periodica".

Nella NOTA sostituire "lettera di vettura" con "documento di trasporto".

SOTTOSEZIONE 4.1.3.6

Sostituire il testo del 4.1.3.6 con il testo seguente:

"**4.1.3.6 Recipienti a pressione per liquidi e solidi**

4.1.3.6.1 Salvo indicazione contraria nel RID, i recipienti a pressione soddisfacenti:

a) le prescrizioni applicabili del capitolo 6.2; oppure

b) le norme nazionali e internazionali relative alla progettazione, alla costruzione, alle prove, alla fabbricazione e al controllo, applicate nello Stato di fabbricazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni del 4.1.3.6, e che, per le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole di metallo, la costruzione sia tale che il rapporto minimo tra la pressione di scoppio e la pressione di prova sia di:

i) 1,50 per i recipienti a pressione ricaricabili;

ii) 2,00 per i recipienti a pressione non ricaricabili.

sono autorizzati per il trasporto di ogni materia liquida o solida diversa dagli esplosivi, le materie termicamente instabili, i perossidi organici, le materie autoreattive, le materie suscettibili di causare, per reazione chimica, un sensibile aumento della pressione all'interno dell'imballaggio e i materiali radioattivi (diversi da quelli autorizzati al 4.1.9).

Questa sottosezione non è applicabile alla materie menzionate al 4.1.4.1, nella tabella 3 della istruzione di imballaggio P200 e al 4.1.4.4.

4.1.3.6.2 Ogni prototipo di recipiente a pressione deve essere approvato dall'autorità competente dello Stato di fabbricazione o come indicato al capitolo 6.2.

4.1.3.6.3 Salvo indicazione contraria, si devono utilizzare recipienti a pressione aventi una pressione di prova minima di 0,6 MPa.

4.1.3.6.4 Salvo indicazione contraria, i recipienti a pressione possono essere muniti di un dispositivo di decompressione di emergenza progettato per evitare lo scoppio in caso di sovrariempimento o di incendio.

Le valvole dei recipienti a pressione devono essere progettate e fabbricate in modo da poter resistere a guasti senza perdita del contenuto, o essere protette contro ogni avaria che rischi di provocare una perdita accidentale del contenuto del recipiente a pressione, secondo

uno dei metodi descritti al 4.1.6.8 da a) a f).

4.1.3.6.5 Il recipiente a pressione non deve essere riempito a più del 95% della sua capacità a 50°C. Deve essere lasciato un margine (vuoto) di riempimento sufficiente per garantire che alla temperatura di 55°C il recipiente a pressione non sia pieno di liquido.

4.1.3.6.6 Salvo indicazione contraria, i recipienti a pressione devono essere sottoposti ad un controllo e ad una prova periodica ogni 5 anni. Il controllo periodico deve comprendere un esame esterno, un esame interno o metodo alternativo con l'accordo dell'autorità competente, una prova di pressione o un metodo di prova non distruttiva equivalente eseguito con l'accordo dell'autorità competente, compreso un controllo di tutti gli accessori (per esempio, tenuta delle valvole, dispositivi di decompressione di emergenza o elementi fusibili). I recipienti a pressione non devono essere riempiti dopo la data limite del controllo e della prova periodica ma possono essere trasportati dopo questa data. Le riparazioni dei recipienti a pressione devono essere conformi ai requisiti del 4.1.6.11.

4.1.3.6.7 Prima del riempimento, l'imballatore deve ispezionare il recipiente a pressione e assicurarsi che esso è autorizzato per le materie da trasportare e che sono soddisfatte le disposizioni del RID. Una volta riempito il recipiente, gli otturatori devono essere chiusi e restare tali durante il trasporto. Il mittente deve verificare la tenuta delle chiusure e dell'equipaggiamento.

4.1.3.6.8 I recipienti a pressione ricaricabili non devono essere riempiti con una materia diversa da quella che contenevano precedentemente a meno che non siano state effettuate le operazioni necessarie per il cambio di servizio.

4.1.3.6.9 La marcatura dei recipienti a pressione per i liquidi e i solidi secondo 4.1.3.6 (non conformi alle prescrizioni del capitolo 6.2) deve essere conforme alle prescrizioni dell'autorità competente dello Stato di fabbricazione.".

PARAGRAFO 4.1.3.8.2

Sostituire "lettera di vettura" con "documento di trasporto".

SOTTOSEZIONE 4.1.4.1

Modificare come di seguito le seguenti istruzioni di imballaggio:

P001 Dopo "Imballaggi compositi" aggiungere una nuova fincatura, prima di "Disposizioni speciali d'imballaggio" come segue:

"**Recipienti a pressione,** se essi soddisfano le disposizioni generali del 4.1.3.6.".

PP1 a) aggiungere "o" prima di b).

Modificare la disposizione speciale PP2 come segue:

"**PP2** Per il N° ONU 3065 si possono utilizzare barili di legno di capacità massima di 250 *l* che non rispondono alle disposizioni del capitolo 6.1.".

P002 Dopo "Imballaggi compositi" aggiungere una nuova fincatura, prima di "Disposizioni speciali d'imballaggio" come segue:

"**Recipienti a pressione,** se essi soddisfano le disposizioni generali del 4.1.3.6.".

Nelle disposizioni speciali di imballaggio PP37, modificare la seconda frase come segue:

"Tutti i sacchi di qualunque tipo devono essere trasportati in carri coperti o contenitori chiusi o essere sistemati in sovrimballaggi rigidi chiusi.".

P003 Aggiungere le seguenti nuove disposizioni speciali di imballaggio PP17, PP87 e PP88:

"**PP17** Per i N° ONU 1950 e 2037, la massa netta dei colli non deve superare 55 kg per gli imballaggi di cartone o 125 kg per gli altri imballaggi.

PP87 Per gli aerosol (N° ONU 1950) come rifiuto, trasportati secondo la disposizione speciale 327, gli imballaggi devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere ogni liquido liberato suscettibile di sfuggire durante il trasporto, come per esempio un materiale assorbente. Gli imballaggi devono essere adeguatamente ventilati al fine di impedire la formazione di un'atmosfera infiammabile o di un accumulo di pressione.

PP88 Per il N° ONU 3473, quando le cartucce per pile a combustibile sono imballate con l'apparecchiatura, devono essere imballate in imballaggi interni o sistemate nell'imballaggio esterno con un materiale di imbottitura in modo tale che siano protette contro i danni che potrebbero essere causati dal movimento o dallo spostamento dell'apparecchiatura e delle cartucce nell'imballaggio esterno.".

Aggiungere alla fine un nuovo periodo:

"Disposizione speciale di imballaggio specifica del RID e dell'ADR:

RR6 Per i N° ONU 1950 e 2037, in caso di trasporto a carro completo o a carico completo, gli oggetti di metallo possono ugualmente essere imballati nel seguente modo: gli oggetti devono essere raggruppati in unità su vassoi e mantenuti in posizione mediante una appropriata fodera plastica; queste unità devono essere impilate e sistemate in maniera appropriata su palette.".

P101 NOTA: Sostituire "la lettera di vettura" con "il documento di trasporto".

P200 Al paragrafo (5) b), nella frase precedente la prima equazione, inserire “e le miscele di gas” dopo “alta pressione” e sostituire “non figurano in tabella” con “i pertinenti dati non sono disponibili,”.

Al paragrafo (5) c), nella frase prima dell’equazione, inserire “e le miscele di gas” dopo bassa pressione” e sostituire “non figurano nella tabella” con “i pertinenti dati non sono disponibili,”.

Al paragrafo (10), modificare le disposizioni speciali “k”, “l”, “n” e “z” come segue:

Disposizione speciale “k”: Inserire il testo seguente prima del terzo paragrafo:

“I pacchi di bombole contenenti fluoro compresso (N° ONU 1045) possono essere equipaggiate con valvole di isolamento nei gruppi di bombole che non superano i 150 litri di capacità totale in acqua invece di una valvola di isolamento per ogni bombola.

Le bombole e ogni singola bombola in un pacco devono avere una pressione di prova superiore o uguale a 200 bar e pareti con uno spessore minimo di 3,5 mm se sono in lega di alluminio e di 2 mm se sono di acciaio.

Le bombole singole che non sono conformi a questa prescrizione devono essere trasportate in un imballaggio esterno rigido capace di proteggere efficacemente le bombole e i loro accessori e soddisfacente il livello di prova del gruppo di imballaggio I. Le pareti dei fusti a pressione devono avere uno spessore minimo definito dall’autorità competente.”.

Disposizione speciale “l”: nell’ultima frase, sostituire “La quantità totale” con “ La massa netta massima”.

Disposizione speciale “n”: Modificare come segue:

“Per il N° ONU 2190, difluoruro di ossigeno compresso, le bombole e le singole bombole in un pacco non devono contenere più di 5 kg di gas.

Per il N° ONU 1045, fluoro compresso, le bombole, le singole bombole in un pacco e i gruppi di bombole in un pacco non devono contenere più di 5 kg di gas. I pacchi di bombole contenenti questo gas possono essere suddivisi in gruppi di bombole di capacità totale in acqua non superiore a 150 litri.”.

Disposizione speciale “z”: Modificare il terzo paragrafo come segue:

“Le materie tossiche aventi una CL50 inferiore o uguale a 200 ml/m³ non devono essere trasportate in tubi, fusti a pressione o CGEM e devono soddisfare le prescrizioni della disposizione speciale di imballaggio “k”. Tuttavia, la miscela di monossido di azoto e di tetraossido di diazoto (N° ONU 1975) può essere trasportata in fusti a pressione.”.

Al paragrafo (11), modificare il riferimento alla norma EN 13365 :2002 in "EN 13365 :2002+A1 :2005" e aggiungere le norme seguenti :

Prescrizioni applicabili	**Riferimento**	**Titolo del documento**
(7)	EN 1439:2005 (eccetto 3.5 e Allegato C)	Equipaggiamenti per GPL e loro accessori - Bombole di acciaio saldato trasportabili e ricaricabili per gas di petrolio liquefatto (GPL) – procedure di verifica prima, durante e dopo il riempimento.
(7)	EN14794:2005	Equipaggiamenti per GPL e loro accessori - Bombole di alluminio trasportabili e ricaricabili per gas di petrolio liquefatto (GPL) - procedura di verifica prima, durante e dopo il riempimento.

Nelle tabelle 1 e 2, eliminare le seguenti rubriche ONU: 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 e 2600.

Nella tabella 1, sostituire "Pressione di servizio (in bar)" con "Pressione massima di servizio (in bar)" nel titolo di colonna 11.

Nella tabella 2:

- ai Nn. ONU 2192 e 2199, aggiungere "q" (due volte per il numero ONU 2199) nella colonna intitolata "Disposizioni speciali di imballaggio".
- al N° ONU 2451, eliminare "300" e "0,75" nelle colonne "Pressione di prova" e "Tasso di riempimento", rispettivamente.

P204 (Soppressa).

P400 1), modificare come segue :

"1) Recipienti a pressione, se essi soddisfano le disposizioni generali del 4.1.3.6. Essi devono essere di acciaio e devono essere oggetto di una prova iniziale e di prove periodiche ogni 10 anni ad una pressione che non sia inferiore a 1 MPa (10 bar, pressione manometrica). Durante il trasporto il liquido deve essere ricoperto da uno strato di gas inerte la cui pressione manometrica non sia inferiore a 20 kPa (0,2 bar).".

P401 1) e

P402 1), modificare come segue :

"1) Recipienti a pressione, se soddisfano le disposizioni generali del 4.1.3.6. Essi devono essere di acciaio e devono essere oggetto di una prova iniziale e di prove periodiche ogni 10 anni ad una pressione che non sia inferiore a 0,6 MPa (6 bar, pressione manometrica). Durante il trasporto il liquido deve essere ricoperto da uno strato di gas inerte la cui pressione manometrica non sia inferiore a 20 kPa (0,2 bar).".

P403,

P404 e

P410, dopo “Imballaggi compositi” aggiungere :

“Recipienti a pressione, se soddisfano le disposizioni generali del 4.1.3.6.”.

P404 Sopprimere i N. ONU 2005 e 3461 della prima riga.

P520 “Disposizioni supplementari”, paragrafo 4, inserire “, vedi 5.2.2.2.2” dopo “modello N° 1”.

P601 e

P602, modificare il paragrafo 1) come segue:

“1) Imballaggi combinati con una massa lorda massima di 15 kg costituiti da:

- uno o più imballaggi interni di vetro aventi ognuno una capacità massima di 1 *l*, riempiti al massimo al 90% della loro capacità e la cui chiusura deve essere fisicamente mantenuta in posizione mediante ogni mezzo che impedisca lo spostamento o l'allentamento della chiusura in caso di urto o di vibrazione durante il trasporto, imballati individualmente in
- recipienti metallici, con materiale di imbottitura e un materiale assorbente capace di assorbire la totalità del contenuto del o degli imballaggi interni di vetro, sistemati in
- imballaggi esterni: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2.”.

Modificare il paragrafo 4) come segue:

“4) Recipienti a pressione, se soddisfano le disposizioni generali del 4.1.3.6. Essi devono essere oggetto di una prova iniziale e di prove periodiche ogni 10 anni ad una pressione che non sia inferiore a 1 MPa (10 bar, pressione manometrica). I recipienti a pressione non devono essere muniti di dispositivi di decompressione. Ogni recipiente a pressione contenente un liquido tossico per inalazione avente una CL50 inferiore o uguale a 200 ml/m³ (ppm) deve essere chiuso mediante un tappo o una valvola conformemente alla seguenti disposizioni:

a) I tappi o le valvole devono essere avvitati direttamente sul recipiente a pressione ed essere capaci di sopportare la pressione di prova del recipiente senza rischio di avaria o di perdita;

b) Le valvole devono essere di tipo senza premistoppa e a membrana non perforata; tuttavia, per le materie corrosive, possono essere di tipo a premistoppa, essendo assicurata la tenuta del montaggio da un cappuccio di tenuta munito di un giunto fissato al corpo della valvola o al recipiente a pressione al fine di evitare perdita di materia attraverso l’imballaggio;

c) Le uscite delle valvole devono essere munite di solidi tappi filettati o di solidi cappellotti filettati e guarnizioni di materiale inerte assicuranti la tenuta dei recipienti;

d) I materiali di cui sono costituiti i recipienti a pressione, le valvole, i tappi, i cappucci di uscita, il mastice e le guarnizioni di tenuta devono essere compatibili tra loro e con il contenuto.

I recipienti a pressione, la cui parete in un qualunque punto ha uno spessore inferiore a 2,0 mm e i recipienti a pressione le cui valvole non sono protette, devono essere trasportati in un imballaggio esterno. I recipienti a pressione non devono essere collegati tra loro da un tubo collettore o interconnessi.".

P650 Modificare il paragrafo 2) come segue:

"2) L'imballaggio deve comprendere almeno i seguenti tre componenti:

a) un recipiente primario;

b) un imballaggio secondario; e

c) un imballaggio esterno.

tra i quali o l'imballaggio secondario o l'imballaggio esterno deve essere rigido.".

Al paragrafo 4), modificare la seconda frase come segue :

"Il marchio deve avere la forma di un quadrato posto sul vertice (losanga) con dimensioni minime di 50 x 50 mm, la larghezza della linea deve essere almeno di 2 mm; l'altezza delle lettere e dei numeri deve essere di almeno 6 mm.".

Aggiungere la nuova terza frase:

"La designazione ufficiale di trasporto "MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B", in lettere di almeno 6 mm di altezza, deve essere marcata sull'imballaggio esterno vicino il marchio a forma di losanga.".

Aggiungere un nuovo paragrafo 5) come segue e rinumerare di conseguenza i paragrafi che seguono:

"5) Almeno una superficie dell'imballaggio esterno deve avere dimensioni minime di 100 mm x 100 mm.".

Modificare il paragrafo 5) attuale (rinumerato 6) come segue:

"6) Il collo completo deve poter subire con successo la prova di caduta del 6.3.2.5, come specificato da 6.3.2.2 a 6.3.2.4, con un'altezza di caduta di 1,2 m. Dopo la serie di cadute indicata, non devono essere osservate perdite dal o dai recipienti primari, che devono rimanere protetti dal materiale assorbente, quando prescritto, nell'imballaggio secondario;".

Nel paragrafo 7) attuale (rinumerato 8), aggiungere un nuovo sotto-paragrafo d) come segue:

"d) Se non si può escludere la presenza di liquido residuo nel recipiente primario durante il trasporto, deve essere utilizzato un imballaggio adatto ai liquidi, comprendente un materiale assorbente.".

Inserire un nuovo paragrafo 10) come segue:

"10) Quando i colli sono sistemati in un sovrimballaggio, i marchi dei colli prescritti dalla presente istruzione di imballaggio devono essere chiaramente visibili oppure riprodotti all'esterno del sovrimballaggio.".

Rinumerare i paragrafi 9) e 10) in 11) e 12).

Aggiungere un nuovo paragrafo 13) come segue:

"13) Non vi devono essere altre merci pericolose imballate nello stesso imballaggio se non materie infettanti della classe 6.2, salvo se sono necessarie per mantenere le caratteristiche delle materie infettanti, per stabilizzarle o per impedire la loro degradazione, o per neutralizzare i pericoli che presentano. Una quantità di 30 ml o meno di merci pericolose delle classi 3, 8 o 9 può essere imballata in ogni recipiente primario contenente materie infettanti, Quando queste piccole quantità di merci pericolose sono imballate con materie infettanti in conformità alla presente istruzione di imballaggio, non si applica nessun'altra disposizione del RID.".

Rinumerare il paragrafo 11) attuale in 14).

P800 Modificare il paragrafo 1) come segue:

"1) Recipienti a pressione, se sono soddisfatte le disposizioni generali del 4.1.3.6.".

Al paragrafo 2), sostituire "2,5" con "3 *l*".

P802 Al paragrafo 4), sopprimere "austenetico".

Modificare il paragrafo 5) come segue :

"5) Recipienti a pressione, se sono soddisfatte le disposizioni generali del 4.1.3.6.".

SOTTOSEZIONE 4.1.4.2

Istruzione di imballaggio **IBC 02,** aggiungere alla fine:

"Disposizioni speciali di imballaggio specifiche del RID/ADR:

BB2 Per il N° ONU 1203, nonostante la disposizione speciale 534 (vedere 3.3.1), i GRV possono essere utilizzati soltanto se la pressione reale di vapore è inferiore o uguale a 110 kPa a 50°C o se la pressione reale di vapore è inferiore o uguale a 130 kPa a 55°C.".

SOTTOSEZIONE 4.1.4.3

Istruzione di imballaggio **LP02**, aggiungere una nuova disposizione speciale d'imballaggio **L2** come segue:

"**Disposizioni speciali di imballaggio**

L2 Per il N° ONU 1950 aerosol, i grandi imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo di imballaggio III. I grandi imballaggi per generatori di aerosol come rifiuto, trasportati secondo la disposizione speciale 327, devono, inoltre, essere provvisti di mezzi che permettano loro di trattenere il liquido libero suscettibile di sfuggire durante il trasporto, come ad esempio un materiale assorbente.".

SOTTOSEZIONE 4.1.4.4

Disposizione particolare **PR 1**, sopprimere i Numeri ONU 1366, 1370, 2445, 3051, 3052, 3053 e 3076.

SOTTOSEZIONE 4.1.5.5

Dove riportato "6.5.4" modificare in "6.5.6".

SOTTOSEZIONE 4.1.8.5

N° ONU 3373, sostituire "campioni clinici o campioni di diagnostica" con "materia biologica ,categoria B".

PARAGRAFO 4.1.9.1.3

Modificare come segue:

> "Un collo non deve contenere nessun altro oggetto diverso da quelli che sono necessari per l'uso del materiale radioattivo. L'interazione fra questi oggetti e il collo nelle condizioni di trasporto applicabili al modello non devono diminuire la sicurezza del collo.".

PARAGRAFO 4.1.9.2.2

Modificare come segue:

> "Per le materie LSA e gli SCO che sono o contengono materie fissili, devono essere soddisfatte le disposizioni applicabili enunciate al 6.4.11.1 e 7.5.11 CW33 (4.1) e (4.2).".

SOTTOSEZIONE 4.1.10.4

Nella disposizione speciale **MP5**, N° ONU 3373, sostituire "campioni clinici o campioni di diagnostica" con "materia biologica, categoria B".

Nelle disposizioni speciali **MP21** a **MP24**, sostituire "la lettera di vettura" con "il documento di trasporto".

Modificare le disposizioni speciali **MP20**, **MP22** e **MP23** come segue:

MP20 Modificare la seconda frase come segue:

> "Non deve essere imballata in comune con merci ed oggetti della classe 1 aventi numeri ONU differenti, salvo se questo è previsto dalla disposizione speciale MP24.".

MP22 Modificare la seconda frase come segue:

"Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi N° ONU differenti, eccetto che:

a) con i propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi di innesco non possano funzionare nelle normali condizioni di trasporto; oppure

b) con gli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E; oppure

c) se questo è previsto dalla disposizione speciale MP24.".

MP23 Modificare la seconda frase come segue:

"Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi N° ONU differenti,eccetto che:

a) con i propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi di innesco non possano funzionare nelle normali condizioni di trasporto; oppure

b) se questo è previsto dalla disposizione speciale MP24.".

Capitolo 4.2

PARAGRAFO 4.2.1.9.7

Dove riportato "6.7.3.13.4" modificare in "6.7.2.17.4".

SOTTOSEZIONE 4.2.1.15

Aggiungere un nuovo 4.2.2.15 come segue:

"**4.2.1.15 Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 6.2 in cisterne mobili**

(*riservato*)".

Rinumerare i precedenti paragrafi 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17 e 4.2.1.18 in 4.2.1.16, 4.2.1.17 e 4.2.1.18 e 4.2.1.19.

SOTTOSEZIONE 4.2.2.9

Dove riportato "6.7.4.12.4" modificare in "6.7.3.13.4".

PARAGRAFO 4.2.5.1.1

Aggiungere a fine paragrafo una nota come segue:

"***NOTA*** *I gas il cui trasporto è autorizzato in CGEM sono indicati dalla lettera "(M)" nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2.*".

SOTTOSEZIONE 4.2.5.3

Sotto TP4, sostituire “4.2.1.16.2” e sotto TP33, sostituire “4.2.1.18” con “4.2.1.19”.

Capitolo 4.3

PARAGRAFO 4.3.2.1.7

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

“**4.3.2.1.7** Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono essere in grado di presentare questo documento su domanda dell’autorità competente. Il fascicolo cisterna deve essere tenuto durante tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal servizio.

In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la durata della vita della cisterna, il fascicolo cisterna deve essere trasferito al nuovo proprietario o gestore.

Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari devono essere messi a disposizione dell’esperto per le prove i controlli e le verifiche delle cisterne secondo 6.8.2.4.5 o 6.8.3.4.16, in occasione dei controlli periodici o eccezionali.”

PARAGRAFO 4.3.3.2.5

Nella tabella eliminare le rubriche per i Numeri ONU 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 e 2600.

PARAGRAFO 4.3.3.4.1

Sostituire “la lettera di vettura” con “il documento di trasporto”.

PARAGRAFO 4.3.4.1.2

Nella tabella, modificare le prime tre rubriche relative al codice L1.5BN:

L1.5BN	3	F1	II (pressione di vapore a 50°C > 1,1 bar)
	3	F1	III (punto d’infiammabilità < 23°C, viscoso, pressione di vapore a 50°C > 1,1 bar, punto di ebollizione > 35°C)
	3	D	II (pressione di vapore a 50°C > 1,1 bar)

Nella tabella, riprendere le seguenti modifiche sotto il codice cisterna L4BN, nella colonna 4:

- alla prima rubrica (Classe 3, codice di classificazione F1) apportare le modifiche “I, III, punto di ebollizione ≤ 35°C”;
- nella terza rubrica (Classe 3, codice di classificazione D), cancellare “pressione di vapore a 50°C > 1,75 bar”.

Sotto “**Gerarchia delle cisterne**”, nel primo paragrafo, sostituire “la prima parte del codice (L o S) rimanga invariata e che ogni altro elemento (valore o lettera) delle” con “ogni”, e “parti da 2 a 4” con “parti da 1 a 4.”.

Prima di “Parte 2: Pressione di calcolo” aggiungere “Parte 1: Tipi di cisterna S → L”.

Sostituire il paragrafo prima della nota con il seguente paragrafo:

“Per esempio:
- una cisterna rispondente al codice L10CN è autorizzata per il trasporto di una materia alla quale è stato assegnato il codice-cisterna L4BN,
- una cisterna rispondente al codice L4BN è autorizzata per il trasporto di una materia alla quale è stato assegnato il codice-cisterna SGAN.”.

SEZIONE 4.3.5

Sopprimere la NOTA della Disposizione Speciale TU38.

PARTE 5. PROCEDURE DI SPEDIZIONE

Capitolo 5.1

SOTTOSEZIONE 5.1.2.1

Modificare il testo come segue:

"a) Un sovrimballaggio deve:

i) recare un marchio con le parole "SOVRIMBALLAGGIO" e

ii) recare un marchio con il numero ONU preceduto dalle lettere "UN" ed essere etichettato come prescritto per i colli in 5.2.2, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio,

a meno che non siano visibili i marchi e le etichette rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando una stessa marcatura o una stessa etichetta è richiesta per differenti colli, deve essere applicata una sola volta.

Il marchio con le parole "SOVRIMBALLAGGIO", che deve essere facilmente visibile e leggibile, deve essere marcato nella lingua ufficiale dello Stato di origine e, inoltre, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, salvo se accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

b) Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.9 devono essere apposte su due lati opposti dei seguenti sovrimballaggi:

i) sovrimballaggi contenenti colli che devono essere marcati conformemente al 5.2.1.9.1, a meno che i marchi rimangono visibili, e

ii) sovrimballaggi contenenti liquidi in colli che non è necessario etichettare conformemente al 5.2.1.9.2, a meno che le chiusure rimangano visibili."

SOTTOSEZIONE 5.1.2.2

Sopprimere la seconda frase: "Il marchio "SOVRIMBALLAGGIO" è una indicazione di conformità alla presente disposizione".

SOTTOSEZIONE 5.1.2.3

Aggiungere la seguente nuova sottosezione:

"**5.1.2.3** Ogni collo recante i marchi di orientamento prescritti al 5.2.1.9, e che è sovrimballato o sistemato in un grande imballaggio, deve essere orientato conformemente a questi marchi.".

SOTTOSEZIONE 5.1.2.4

L'attuale sottosezione 5.1.2.3 diventa 5.1.2.4.

PARAGRAFO 5.1.5.1.2

Lettera c), modificare come segue:

> "Per ogni collo che richiede, l'approvazione dell'autorità competente, si deve verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni specificate nei certificati di approvazione;".

Lettera e), sostituire "6.4.8.7" con "6.4.8.8".

PARAGRAFO 5.1.5.2.2

Lettera c), modificare come segue :

> "La spedizione di colli contenenti materiali fissili se la somma degli indici di sicurezza per la criticità dei colli in un solo carro o contenitore supera 50;".

PARAGRAFO 5.1.5.2.4

Lettera d), alinea v), sostituire le parole "il prefisso SI" con "il simbolo SI in prefisso".

Capitolo 5.2

SOTTOSEZIONE 5.2.1.4

Aggiungere "e i grandi imballaggi" dopo "aventi una capacità superiore a 450 litri".

SOTTOSEZIONE 5.2.1.5

Sostituire "salvo che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti" con "salvo se accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti".

SOTTOSEZIONE 5.2.1.6

Lettera a), nota 1) a piè di pagina, sostituire "uno dei seguenti termini" con "una delle seguenti denominazioni".

PARAGRAFO 5.2.1.7.4

Lettera c), modificare la frase aggiungendo alla fine il seguente periodo:

> "…di origine del modello e, o il nome del fabbricante o ogni altro mezzo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'autorità competente dello Stato di origine del modello.".

PARAGRAFO 5.2.1.7.8

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"**5.2.1.7.8** Quando il trasporto internazionale dei colli richiede l'approvazione del modello di collo o della spedizione da parte dell'autorità competente, e quando i tipi di approvazione sono differenti nei diversi Stati, la marcatura si deve fare conformemente al certificato dello Stato di origine del modello.".

SOTTOSEZIONE 5.2.1.8

Inserire una sottosezione come segue:

"**5.2.1.8** (riservato)".

SOTTOSEZIONE 5.2.1.9

Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi:

"**5.2.1.9 Frecce di orientamento**

5.2.1.9.1 Salvo quanto previsto al 5.2.1.9.2:

- gli imballaggi combinati con imballaggi interni contenenti liquidi;
- gli imballaggi unici muniti di sfiato; e
- i recipienti criogenici progettati per il trasporto di gas liquefatti refrigerati,

devono essere chiaramente marcati con frecce di orientamento simili a quelle indicate qui di seguito o a quelle conformi alle disposizioni della norma ISO 780:1985. Esse devono essere apposte su due lati verticali opposti del collo e puntare correttamente verso l'alto. Devono essere inscritte in un riquadro rettangolare ed essere di dimensioni che le rendano chiaramente visibili in funzione delle dimensioni del collo. L'apposizione di un bordo rettangolare alle frecce è facoltativa.

oppure

Due frecce nere o rosse su fondo di colore bianco o di un altro colore sufficientemente contrastante.

Il bordo rettangolare è facoltativo.

5.2.1.9.2 Le frecce di orientamento non sono richieste sui colli contenenti:

a) recipienti a pressione ad eccezione dei recipienti criogenici chiusi;

b) merci pericolose sistemate in imballaggi interni di capacità massima di 120 ml e aventi tra l'imballaggio interno e l'imballaggio esterno sufficiente materiale assorbente per assorbire totalmente il contenuto liquido;

c) materie infettanti della classe 6.2 sistemate in recipienti primari di capacità massima di 50 ml ;

d) materie radioattive della classe 7 in colli di tipo IP-2, di tipo IP-3, di tipo A, di tipo B(U). di tipo B(M) o di tipo C; oppure

e) oggetti che sono a tenuta qualsiasi sia il loro orientamento (per esempio termometri contenenti alcool o mercurio, aereosol, ecc.).

5.2.1.9.3 Frecce apposte per scopi diversi da quello di indicare il corretto orientamento dei colli non devono essere apposte sui colli la cui marcatura è conforme alla presente sottosezione.".

PARAGRAFO 5.2.2.1.7

Aggiungere "e i grandi imballaggi" dopo "di una capacità superiore a 450 litri".

PARAGRAFO 5.2.2.1.8

Sostituire "nella lettera di vettura" con "nel documento di trasporto".

PARAGRAFO 5.2.2.1.11.2

Lettera b), sostituire le parole "il prefisso SI" con "il simbolo SI in prefisso".

Lettera c), sostituire "la lettera di vettura" con "il documento di trasporto".

PARAGRAFO 5.2.2.1.11.5

Aggiungere il nuovo seguente paragrafo:

"**5.2.2.1.11.5** Quando il trasporto internazionale dei colli richiede l'approvazione del modello di collo o della spedizione da parte dell'autorità competente e quando i tipi di approvazione sono diversi nei diversi Stati, l'etichettatura si deve fare conformemente al certificato dello Stato di origine del modello.".

PARAGRAFO 5.2.2.1.12

Sopprimere il paragrafo.

PARAGRAFO 5.2.2.2.1

Aggiungere la seguente nota:

*"**NOTA**. Quando appropriate, le etichette del 5.2.2.2.2 sono mostrate con una bordatura esterna con tratto discontinuo, come previsto al 5.2.2.2.1.1. Questa bordatura non è necessaria se l'etichetta è applicata su un fondo di colore contrastante.".*

PARAGRAFO 5.2.2.2.1.1

Nella prima frase, sopprimere ", salvo l'etichetta N°11".

Aggiungere la seguente frase dopo la seconda frase:

"Le etichette devono essere applicate su un fondo di colore contrastante, o essere circondate da una bordatura con tratto continuo o discontinuo.".

Sopprimere la terza frase ("L'etichetta N° 11…").

Eliminare la quarta frase ("Per i recipienti progettati…").

PARAGRAFO 5.2.2.2.1.2

Aggiungere il nuovo seguente comma alla fine:

"I recipienti a pressione per i gas della classe 2, vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati, muniti di etichette scadute o danneggiate, a fini di riempimento o di ispezione, secondo il caso, e dell'apposizione di una nuova etichetta conformemente ai regolamenti in vigore, o per lo smaltimento del recipiente a pressione.".

PARAGRAFO 5.2.2.2.1.3

Nella prima frase sopprimere ", salvo l'etichetta N° 11".

PARAGRAFO 5.2.2.2.2

Sostituire la legenda sotto l'etichetta No 5.1 con il testo seguente :

"(N°. 5.1)

Simbolo (fiamma su un cerchio): nero su fondo giallo

cifre "5.1" nell'angolo inferiore".

Sostituire l'etichetta N° 5.2 e la legenda sotto l'etichetta con le etichette ed il testo seguente:

"(N°. 5.2)
Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo rosso (metà superiore) e giallo (metà inferiore);
cifre "5.2" nell'angolo inferiore".

Sopprimere l'etichetta N° 11 ed il testo sotto questa etichetta.

Capitolo 5.3

PARAGRAFO 5.3.1.1.1

Aggiungere la seguente frase al termine dell'attuale testo:

"Le etichette devono essere applicate su un fondo di colore contrastante, o essere circondate da una bordatura con tratto continuo o discontinuo.".

PARAGRAFO 5.3.1.1.2

Aggiungere un nuovo terzo periodo come segue :

"Le etichette non sono richieste per il trasporto di materie e oggetti esplosivi della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S.".

PARAGRAFO 5.3.1.3.2

Sotto la lettera a) sopprimere "salvo diversa decisione delle ferrovie interessate ad una determinata relazione di trasporto" e alla fine sostituire ",e" con ";".

Sotto la lettera b) sostituire alla fine ",e" con ";".

Aggiungere il seguente comma c):

"c) per altri trasporti di veicoli stradali trasportanti colli se questi veicoli recano, in modo visibile, le etichette corrispondenti ai colli che trasportano.".

PARAGRAFO 5.3.2.1.1

Inserire “, in modo che sia ben visibile” alla fine della prima frase.

Sostituire “una segnalazione rettangolare di colore arancio” con “un pannello rettangolare arancione”.

PARAGRAFO 5.3.2.1.2

Aggiungere l’attuale testo del 5.3.2.1.3 alla fine.

Sostituire “segnalazione arancio” con “pannello arancione”.

PARAGRAFI 5.3.2.1.3 e 5.3.2.1.4

Modificare per leggere come segue: “(Riservato)”.

PARAGRAFO 5.3.2.1.5

Aggiungere un nuovo paragrafo come segue :

“**5.3.2.1.5** Se i pannelli arancione prescritti al 5.3.2.1.1 apposti sui contenitori, contenitori cisterna, CGEM o cisterne mobili non sono ben visibili all’esterno del carro portante, gli stessi pannelli devono essere apposti anche sulle due pareti laterali del carro.”.

PARAGRAFO 5.3.2.1.6

Aggiungere un nuovo paragrafo come segue :

“**5.3.2.1.6** L’apposizione del pannello arancione sui carri portanti che sono utilizzati per il traffico strada-rotaia, non è necessaria se i veicoli trasportati sono muniti dei pannelli arancione prescritti dall’ADR. Questo non si applica quando i veicoli cisterna o le unità di trasporto recano la marcatura secondo 5.3.2.1.3 o 5.3.2.1.6 dell’ADR.”.

PARAGRAFO 5.3.2.1.7

Aggiungere un nuovo paragrafo come segue :

“**5.3.2.1.7** Le disposizioni da 5.3.2.1.1 a 5.3.2.1.5 sono ugualmente applicabili ai

- carri cisterna,
- carri batteria,
- carri con cisterne amovibili,
- contenitori cisterna,
- cisterne mobili e
- CGEM,

vuoti, non ripuliti, non degassificati o non decontaminati, come pure ai carri, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti o non decontaminati.".

PARAGRAFO 5.3.2.1.8

Aggiungere un nuovo paragrafo come segue :

"**5.3.2.1.8** Il pannello arancione che non è in relazione alle merci pericolose trasportate, o ai residui di tali merci, deve essere tolto o ricoperto. Se i pannelli sono ricoperti, il rivestimento deve essere totale e rimanere efficace dopo un incendio di una durata di 15 minuti.".

SOTTOSEZIONE 5.3.2.2

Sostituire"segnalazioni arancione" con "pannelli arancione".

PARAGRAFO 5.3.2.2.1

Nella prima frase inserire "può essere retroriflettente e" prima di "deve avere una base".

Modificare la attuale seconda frase ("La segnalazione può essere apposta … segnalazione durevole") come segue:

"Il materiale utilizzato deve essere resistente alle intemperie e garantire una segnalazione durevole. Il pannello non si deve staccare dal suo fissaggio dopo un incendio di una durata di 15 minuti.

I pannelli prescritti al 5.3.2.1.2 e 5.3.2.1.5 possono essere sostituiti da un foglio autoadesivo, da pittura o da ogni altro procedimento equivalente. Questa modalità alternativa deve essere conforme alle specifiche riprese nella presente sottosezione ad eccezione delle disposizioni relative alla resistenza al fuoco menzionate al 5.3.2.2.1 e 5.3.2.2.2.".

Aggiungere il seguente nuovo testo alla fine della NOTA:

"Coefficiente di intensità luminosa del colore retroriflettente sotto un angolo di illuminazione di 5° e di divergenza 0,2: minimo 20 candele per lux e per m².".

Nella Nota cancellare "della segnalazione".

PARAGRAFO 5.3.2.2.2

Aggiungere alla fine il seguente nuovo comma:

"Il numero di identificazione del pericolo e il N° ONU devono essere indelebili e rimanere visibili dopo un incendio di una durata di 15 minuti.".

Sostituire "della segnalazione" e "la segnalazione"con "del pannello" e "il pannello".

PARAGRAFO 5.3.2.2.3

Sostituire “segnalazione”con “pannello”.

PARAGRAFO 5.3.2.3.2

Sostituire (per 13 volte) “61°C” con “60°C”.

Spostare la nota 1) a piè di pagina e rinumerarla in 3).

SEZIONE 5.3.5

Rinumerare la nota 2) a piè di pagina in 4).

Capitolo 5.4

In tutto il capitolo 5.4, sostituire l’espressione “lettera di vettura” con “documento di trasporto”.

PARAGRAFO 5.4.1.1.1

Lettera b), aggiungere “tra parentesi” dopo “il nome tecnico”.

Lettera c), secondo alinea, aggiungere una NOTA come segue:

> “***NOTA***. *Per i materiali radioattivi presentanti un rischio sussidiario, vedere anche la disposizione speciale 172 del capitolo 3.3.*”.

Lettera c), terzo alinea, aggiungere alla fine della prima frase:

> “o che sono richiesti da una disposizione speciale precisata nella colonna (6).”.

Lettera c), terzo alinea aggiungere “ad eccezione della etichetta di manovra del modello 13” dopo “del capitolo 3.2”.

Lettera e), inserire all’inizio: «quando questo si applica» dopo «dei colli».

Lettera e), aggiungere alla fine:

> “I codici di imballaggio ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo (per esempio una cassa (4G));”

Lettera f), sopprimere “ad eccezione dei mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti,”.

Nel paragrafo successivo alla lettera j), sostituire nella seconda frase “devono comparire o nell’ordine a), b), c), d) o nell’ordine b), c), a), d)” con “nell’ordine indicato qui di seguito (vale a dire a), b), c), d))”.

Modificare il secondo esempio come segue: “UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), GI I”

I due ultimi paragrafi, recepiscono il testo seguente:

“Quando è richiesta una segnalazione conformemente al 5.3.2.1, a), b), c), d) e j) devono comparire nell’ordine j), a), b), c), d), senza elementi di informazione intercalati, salvo quelli previsti dal RID.

Esempi di descrizione autorizzata di merci pericolose tenendo conto della segnalazione conformemente al 5.3.2.1:

“663, UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I” oppure

“663, UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), GI I” ”.

PARAGRAFO 5.4.1.1.3

Il secondo alinea recepisce il seguente contenuto:

“ “RIFIUTO, UN 1230 METANOLO, 3 (6.1), GI II” o”

Il quarto alinea recepisce il seguente contenuto:

“ “RIFIUTO, UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Toluene e alcol etilico), 3, GI II”.”

PARAGRAFI da 5.4.1.1.6 a 5.4.1.1.6.3

Modificare come segue:

“**5.4.1.1.6 Disposizioni particolari relative ai mezzi di contenimento, vuoti, non ripuliti**

5.4.1.1.6.1 Per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti, contenenti residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, i termini “VUOTO, NON RIPULITO” o “RESIDUO, ULTIMO CONTENUTO” devono essere indicati prima o dopo la designazione ufficiale di trasporto richiesta al 5.4.1.1.1 b). Inoltre, non si applica il 5.4.1.1.1 f).

5.4.1.1.6.2 Le disposizioni particolari del 5.4.1.1.6.1 possono essere sostituite dalle disposizioni del 5.4.1.1.6.2.1 o 5.4.1.1.6.2.2, come appropriato.

5.4.1.1.6.2.1 Per gli imballaggi vuoti, non ripuliti, contenenti residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, compresi i recipienti per gas vuoti non ripuliti aventi una capacità non superiore a 1000 litri, le diciture da riportare conformemente al 5.4.1.1.1 a), b), c), d), e), f) e j) sono sostituite da “IMBALLAGGIO VUOTO”, “RECIPIENTE VUOTO”, “GRV VUOTO”, “GRANDE IMBALLAGGIO VUOTO”, secondo il caso, seguite dalla indicazione relativa alle ultime merci caricate, come prescritto al 5.4.1.1.1 c).

Esempio: “IMBALLAGGIO VUOTO, 6.1 (3)”.

Inoltre, in questo caso, se le ultime merci caricate sono merci della classe 2, le informazioni prescritte al 5.4.1.1.1 c) possono essere

sostituite dal numero della classe “2”.

5.4.1.1.6.2.2 Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, diversi dagli imballaggi, contenenti residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, compresi i recipienti per gas, vuoti, non ripuliti, di capacità superiore a 1000 litri, le diciture da riportare conformemente al 5.4.1.1.1 da a) a d) e j) sono precedute da “CARRO CISTERNA VUOTO”, “VEICOLO-CISTERNA VUOTO”, “CISTERNA AMOVIBILE VUOTA”, “CISTERNA SMONTABILE VUOTA”, “CARRO BATTERIA VUOTO”, “VEICOLO-BATTERIA VUOTO”, “CISTERNA MOBILE VUOTA”, “CONTENITORE CISTERNA VUOTO”, “CGEM VUOTO”, “CARRO VUOTO”, “VEICOLO VUOTO”, “CONTENITORE VUOTO”, o “RECIPIENTE VUOTO”, secondo il caso, seguita dalla indicazione “ULTIMA MERCE CARICATA:” Inoltre, non si applica il 5.4.1.1.1 f).

Esempio:

“CARRO CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: 663 UN 1098 ALCOOL ALLILICO, 6.1(3), I” oppure

“CARRO CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: 663 UN 1098 ALCOOL ALLILICO, 6.1(3), GI I”.

5.4.1.1.6.2.3 (riservato)

5.4.1.1.6.3 a) Quando cisterne, carri-batteria, o CGEM vuoti non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino ove la pulizia o la riparazione può essere effettuata, conformemente alle disposizioni del 4.3.2.4.3, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nel documento di trasporto “Trasporto conforme alle disposizioni del 4.3.2.4.3”.

b) Quando carri o contenitori vuoti non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino ove la pulizia o la riparazione può essere effettuata, conformemente alle disposizioni del 7.5.8.1, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nel documento di trasporto “Trasporto conforme alle disposizioni del 7.5.8.1”.”.

PARAGRAFO 5.4.1.1.12

Sostituire “2005” con “2007”.

PARAGRAFO 5.4.1.2.1

Lettera c), sostituire “a meno che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti” con “a meno che accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti.”.

Lettera d), sostituire “il certificato di approvazione” con “una copia dell’approvazione dell’autorità competente” ed aggiungerla seguente nuova frase alla fine:

> “Essa deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato di partenza e inoltre, se questa lingua non è il francese, il tedesco, l'italiano o l'inglese, in francese, in tedesco, in italiano o in inglese, a meno che accordi, se esistono, conclusi tra gli Stati interessati al trasporto o tra le Parti al contratto di trasporto non dispongano altrimenti;”.

PARAGRAFO 5.4.1.2.2

Lettera d), dopo “carri-cisterna” aggiungere “, le cisterne mobili”.

PARAGRAFO 5.4.1.2.3.3

Modificare l’ultima frase come segue:

> “Una copia della approvazione dell’autorità competente accompagnata dalle condizioni di trasporto deve essere allegata al documento di trasporto. Essa deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato di partenza e inoltre, se questa lingua non è il francese, il tedesco, l'italiano o l'inglese, in francese, in tedesco, in italiano o in inglese, a meno che accordi, se esistono, conclusi tra gli Stati interessati al trasporto o tra le Parti al contratto di trasporto non dispongano altrimenti.”.

PARAGRAFO 5.4.1.2.5.1

Lettera c), sostituire le parole “il prefisso SI” con “il simbolo SI in prefisso”.

PARAGRAFO 5.4.1.2.5.3

Inserire il nuovo seguente paragrafo:

> “**5.4.1.2.5.3** Quando il trasporto internazionale dei colli richiede l’approvazione del modello di collo o della spedizione da parte dell’autorità competente, e quando i differenti tipi di approvazione sono diversi nei diversi Stati, il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto richiesta al 5.4.1.1.1 devono essere conformi al certificato dello Stato di origine del modello.”

PARAGRAFO 5.4.1.2.5.4

L’attuale paragrafo 5.4.1.2.5.3 diventa il nuovo 5.4.1.2.5.4.

PARAGRAFO 5.4.1.4.1

Modificare il testo come segue:

"Il documento di trasporto deve essere redatto in una o più lingue, una delle quali deve essere il francese, il tedesco o l'inglese, a meno che accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti".

PARAGRAFO 5.4.1.4.2

Rinumerare la nota a piè di pagina 1) in 6) e sostituire "CEE/ONU" con "CEE-ONU".

SEZIONE 5.4.2

Rinumerare la nota a piè di pagina 2) in 7) e sostituire "CEE/ONU" con "CEE-ONU".

Rinumerare la nota a piè di pagina 3) in 8).

SEZIONE 5.4.4

Nel formulario-tipo per il trasporto di merci pericolose, nella Nota (*) a margine sinistro, sostituire "denominazione ufficiale di trasporto, classe/divisione di pericolo, numero ONU (UN)" con "numero ONU (UN), denominazione ufficiale di trasporto, classe/divisione di pericolo" (due volte).

Capitolo 5.5

SEZIONE 5.5.1

Soppressa.

SOTTOSEZIONE 5.5.2.1

Sostituire "la lettera di vettura" con "il documento di trasporto".

Sostituire "salvo che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti" con "a meno che accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti.".

PARTE 6. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI IMBALLAGGI, DI GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GRV), DI GRANDI IMBALLAGGI E DI CISTERNE E ALLE PROVE A CUI DEVONO SOTTOSTARE

Capitolo 6.1

SOTTOSEZIONE 6.1.2.5

Al punto numero 2, sostituire “Barile in legno” con “(Riservato)”.

SOTTOSEZIONE 6.1.2.7

Nella tabella, sostituire il testo nella casella corrispondente ai barili in legno con “(Riservato)”.

SOTTOSEZIONE 6.1.3.1

Lettera d), eliminare la NOTA.

SOTTOSEZIONE 6.1.4.6

Modificare come segue: “(Soppresso)”.

PARAGRAFO 6.1.4.8.8

Aggiungere una nuova NOTA alla fine:

*“**NOTA**. La norma ISO 16103:2005 “Imballaggi - Imballaggi di trasporto per le merci pericolose – Materie plastiche riciclate” fornisce indicazioni direttive supplementari sulle procedure da seguire nella approvazione della utilizzazione di materie plastiche riciclate.”.*

PARAGRAFO 6.1.5.1.6

Modificare come segue: “(Riservato)”.

Aggiungere la seguente nota:

*“**NOTA**. Per le condizioni relative all’assemblaggio o di diversi tipi di imballaggi interni in un imballaggio esterno e le modifiche ammissibili degli imballaggi interni, vedere 4.1.1.5.1.”.*

PARAGRAFO 6.1.5.2.4

Modificare come segue: “(Riservato)”.

PARAGRAFO 6.1.5.2.5

Nella Nota, eliminare “ad alto o medio peso molecolare”.

PARAGRAFO 6.1.5.2.6

Modificare il testo che inizia con “Per i fusti e le taniche…” e finisce con “….con i liquidi standard (vedere 6.1.6)” come segue:

> “Per i fusti e le taniche, definiti al 6.1.4.8 e, se necessario, per gli imballaggi compositi di polietilene definiti al 6.1.4.19, la compatibilità chimica con i liquidi di riempimento assimilati conformemente al 4.1.1.19 può essere dimostrata nel seguente modo con i liquidi standard (vedere 6.1.6).”.

Nel secondo paragrafo, da “i liquidi di riferimento…” a “… questa procedura non è necessaria.”, sopprimere “ad alto o medio peso molecolare” ed aggiungere alla fine la seguente nuova frase:

> “Lo stoccaggio non è necessario per i campioni utilizzati per la prova di impilamento se il liquido di riferimento utilizzato è “una soluzione bagnante” o “l’acido acetico”.”.

Nell’ultima frase, eliminare “ad alta densità, ad alto o medio peso molecolare”.

PARAGRAFO 6.1.5.2.7

Nella prima frase, eliminare “ad alta densità, ad alto o medio peso molecolare”.

Nella nota a piè di pagina 3), eliminare “ad alta densità, ad alto o medio peso molecolare”.

PARAGRAFO 6.1.5.3.1

Nella tabella, eliminare “Barili di legno” nella colonna “Imballaggi”.

SOTTOSEZIONE 6.1.5.7

Sostituire “61°C” con “60°C”.

SEZIONE 6.1.6

Sopprimere “ad alta densità, ad alto o medio peso molecolare” e sostituire “6.5.4.3.5” con “6.5.6.3.5”.

SOTTOSEZIONE 6.1.6.1

Lettera a), sostituire “da 1 a 10% di bagnante” con:

"1% di solfonato di alchilbenzene, o una soluzione acquosa al 5% di etossilato di nonilfenolo che sia stata preventivamente stoccata per almeno 14 giorni ad una temperatura di 40°C prima di essere utilizzata per la prima volta per le prove".

Lettera f), dopo la seconda frase, aggiungere:

"Non è prescritta una prova sul prototipo con acqua se è stata dimostrata una soddisfacente compatibilità chimica con la soluzione bagnante o l'acido nitrico.".

Capitolo 6.2

PARAGRAFO 6.2.1.3.3.5.4

Modificare la nota a piè di pagina *) come segue:

"* *Vedere, per esempio, le pubblicazioni CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" e S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases.".*

PARAGRAFO 6.2.1.6.1

Modificare la lettera c) come segue:

"c) controllo della filettatura se vi sono segni di corrosione o se gli accessori sono stati smontati;".

Modificare la fine della NOTA 2 sotto la lettera d) come segue :

"…un metodo equivalente comprendente una prova di emissione acustica, o un controllo mediane ultrasuoni, o una combinazione dei due.".

PARAGRAFO 6.2.1.7.1

Lettera d), davanti "anno" aggiungere "costituita dall' ".

PARAGRAFO 6.2.1.7.2

Lettera f), nella seconda frase, eliminare "Ad eccezione dei recipienti a pressione per il N° ONU 1965 idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.,".

Lettera f), alla fine del testo esistente aggiungere il testo seguente:

"Nel caso di recipienti a pressione per il N° ONU 1001 acetilene disciolto e per il N° ONU 3374 acetilene senza solvente, deve essere indicato almeno un decimale dopo la virgola, e per i recipienti a pressione di meno di 1 kg, due decimali dopo la virgola. Questo marchio non è richiesto per i recipienti a pressione per il N° ONU 1965 idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.;".

Lettera i), modificare la prima frase come segue:

"La capacità in acqua del recipiente espressa in litri, seguita dalla lettera "L". Nel caso di recipienti a pressione per gas liquefatti, la capacità in acqua deve essere espressa in litri da un numero a tre cifre significative arrotondato all'ultima cifra.".

Lettere j) e k), nella prima frase, dopo "durante il riempimento,", aggiungere "del rivestimento", e sostituire " due cifre" con "tre cifre". Alla fine del testo esistente, aggiungere le due seguenti frasi:

"Almeno un decimale deve essere indicato dopo la virgola. Per i recipienti a pressione di meno di 1 kg, la massa deve essere espressa da un numero a due cifre significative arrotondato all'ultima cifra;".

PARAGRAFO 6.2.1.7.7

Modificare come segue:

"Con l'accordo dell'autorità competente, la data del più recente controllo periodico e il punzone dell'esperto possono essere riportati su un anello di materiale appropriato fissato alla bombola quando si installa la valvola e che può essere tolto solamente previo lo smontaggio della valvola stessa.".

SEZIONE 6.2.2

Le norme esistenti sono modificate come segue:

Norma esistente	**Modifica**
EN 1442 : 1998:2005	EN 1442 :1998/A2 :2005
EN 13322-1 :2003	EN 13322-1 :2003 + A1 :2006
EN 14427 :2004	EN 14427 :2004 + A1 :2005
EN 13769 :2003	EN 13769 :2003/A1 : 2005
EN 849 :1996/A2 :2001	EN ISO 10297 :2006
EN 1968 :2002 (salvo Allegato B)	EN 1968 :2002 + A1 :2005 (salvo AllegatoB)
EN 12863 :2002	EN 12863 :2002 +A1 :2005

Nella tabella, alla norma EN 14427 :2004, nella colonna "Titolo del documento", aggiungere la nuova NOTA 2 (la NOTA esistente diventa NOTA 1):

"**NOTA 2:** Al 5.2.9.2.1 e 5.2.9.3.1, le due bombole devono subire una prova di scoppio quando presentino danni uguali o peggiori ai criteri di rifiuto.".

Aggiungere la seguente norma:

Riferimento	**Titolo del documento**	**Sottosezioni e paragrafi applicabili**
Per i materiali		
EN ISO 11114-4:2005 (ad eccezione del metodo C al 5.3)	Bombole per gas trasportabili . Compatibilità dei materiali delle bombole e delle valvole con i contenuti gassosi - Parte 4: Metodi di prova per la scelta di materiali metallici resistenti alla fragilizzazione da idrogeno	6.2.1.2

SEZIONE 6.2.3

Nella prima frase, sostituire "nella tabella del 6.2.2" con "nelle tabelle 6.2.2. o 6.2.5.".

Inserire il seguente nuovo testo prima dell'ultima frase ("Devono comunque essere soddisfatte le prescrizioni del 6.2.1 e i seguenti requisiti minimi."):

> "Quando una norma appropriata è citata nelle tabelle 6.2.2 e 6.2.5, l'autorità competente deve, entro due anni, ritirare il riconoscimento della utilizzazione di ogni codice tecnico a tale scopo. Questo non rimuove il diritto dell'autorità competente di riconoscere codici tecnici per tener conto dei progressi scientifici e tecnici o quando non esista nessuna norma o per trattare aspetti specifici non ripresi nelle norme. L'autorità competente deve trasmettere al Segretariato dell'OTIF una lista dei codici tecnici che riconosce. Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni: nome e data del codice, campo di applicazione e informazioni sui mezzi per procurarselo. Il Segretariato deve rendere accessibile questa informazione sul suo sito internet.".

PARAGRAFO 6.2.3.2.1

La attuale nota a piè di pagina 4) diventa nota a) sotto la tabella.

SEZIONE 6.2.4

Rinominare gli attuali paragrafi 6.2.4.3.1, 6.2.4.3.2 e 6.2.4.3.3 in 6.2.4.3.1.1, 6.2.4.3.1.2 e 6.2.4.3.1.3 ed inserirne uno nuovo 6.2.4.3.1 come segue:

> "**6.2.4.3.1 Recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas)**".

Nell'attuale 6.2.4.3.1 (rinominato 6.2.4.3.1.1) sostituire "Ogni generatore d'aerosol e ogni recipiente di piccola capacità contenente gas (cartucce gas)" con "Ogni recipiente".

PARAGRAFI da 6.2.4.3.2 a 6.2.4.3.2.2.3

Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi:

“**6.2.4.3.2 Aerosol**

Ogni generatore d’aerosol riempito deve essere sottoposto ad una prova eseguita in un bagno di acqua calda o ad una prova alternativa al bagno di acqua calda, approvata.

6.2.4.3.2.1 Prova in bagno di acqua calda

6.2.4.3.2.1.1 La temperatura del bagno e la durata della prova devono essere scelte in modo che la pressione interna raggiunga almeno quella che sarebbe raggiunta a 55°C (50°C se la fase liquida non occupa più del 95% della capacità dell’aerosol a 50°C). Se il contenuto è sensibile al calore o se i generatori d’aerosol sono costruiti con una materia plastica che si rammollisce a questa temperatura di prova, la temperatura del bagno deve essere compresa tra 20°C e 30°C, ma, in aggiunta, un generatore d’aerosol su 2000 deve essere sottoposto alla prova alla temperatura superiore.

6.2.4.3.2.1.2 Non si deve produrre alcuna perdita né deformazione permanente di un generatore d’aerosol, tranne il caso di un generatore d’aerosol costruito con una materia plastica che si può deformare per rammollimento, a condizione che non si abbia perdita.

6.2.4.3.2.2 Metodi alternativi

Metodi alternativi, che assicurano un grado di sicurezza equivalente, possono essere utilizzati, con l’approvazione dell’autorità competente, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del

6.2.4.3.2.2.1 Sistema di qualità

I riempitori di generatori d’aerosol e i fabbricanti dei componenti devono disporre di un sistema di qualità. Il sistema di qualità deve prevedere l’attuazione di procedure che garantiscano che tutti i generatori d’aerosol che perdono o che sono deformati siano eliminati e non siano presentati al trasporto.

Il sistema di qualità deve comprendere:

a) una descrizione della struttura organizzativa e delle responsabilità;

b) le istruzioni che saranno utilizzate per i controlli e le prove appropriate, il controllo della qualità, la garanzia della qualità, e le lo svolgimento delle operazioni;

c) rilevamenti di valutazione della qualità, come processi-verbali di controllo, dati di prova, dati di calibrazione e certificati;

d) la verifica da parte della direzione dell’efficacia del sistema di qualità;

e) una procedura di controllo dei documenti e della loro revisione;

f) un mezzo di controllo dei generatori d’aerosol non conformi;

g) programmi di formazione e procedure di qualificazione destinati

per il personale appropriati;

h) procedure atte a garantire che il prodotto finito non sia danneggiato.

Devono essere effettuati sia un audit iniziale che audit periodici a soddisfacimento dell'autorità competente. Questi audit devono assicurare che il sistema approvato è e rimane soddisfacente ed efficace. Ogni modifica prevista al sistema approvato deve essere preventivamente notificato all'autorità competente.6.2.4.3.2.2.1, 6.2.4.3.2.2.2 e 6.2.4.3.2.2.3.

6.2.4.3.2.2.2 Prove di pressione e di tenuta alle quali devono essere sottoposti i generatori di aerosol prima del riempimento

Ogni generatore d'aerosol vuoto deve essere sottoposto ad una pressione uguale o superiore alla pressione massima prevista a 55°C (50°C se la fase liquida non occupa più del 95% della capacità del recipiente a 50°C) degli aerosol riempiti. Questa pressione di prova deve essere almeno uguale a 2/3 della pressione di calcolo dell'aerosol. In caso di rilevamento di un tasso di perdita uguale o superiore a $3{,}3 x 10^{-2}$mbar·l·s^{-1} alla pressione di prova, di una deformazione o di un altro difetto, questo stesso generatore d'aerosol deve essere scartato.

6.2.4.3.2.2.3 Prova degli aerosol dopo riempimento

Prima di procedere al riempimento, il riempitore deve verificare che il dispositivo di serraggio sia regolato in modo appropriato e che il propellente utilizzato sia quello che è stato specificato.

Ogni generatore d'aerosol riempito deve essere pesato e sottoposto ad una prova di tenuta. L'apparecchiatura di rilevamento delle perdite deve essere sufficientemente sensibile per rilevare un tasso di perdita uguale o superiore a $2{,}0\times10^{-3}$mbar·l·s^{-1} a 20°C.

Ogni generatore d'aerosol riempito per il quale sia stata rilevata una perdita, una deformazione o un eccesso di massa, deve essere scartato.".

PARAGRAFO 6.2.4.3.3

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"**6.2.4.3.3** Con l'accordo dell'autorità competente, gli aerosol e i recipienti di piccola capacità contenenti prodotti farmaceutici e gas non infiammabili, che devono essere sterilizzati, ma che possono essere alterati dalla prova del bagno di acqua calda, non sono sottoposti alle disposizioni del 6.2.4.3.1 e 6.2.4.3.2, a condizione che:

a) Siano fabbricati sotto l'autorità di una amministrazione medica nazionale e se, come richiesto dall'autorità competente, siano conformi ai principi di buona pratica di fabbricazione (GMP) stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[4]; e

b) gli altri metodi di rilevamento delle perdite e di misura della

resistenza alla pressione utilizzati dal fabbricante, come il rilevamento con elio e l'esecuzione della prova del bagno di acqua su un campione statistico dei lotti di produzione di almeno 1 su 2000, permettano di ottenere un equivalente livello di sicurezza.".

2. Inserire la seguente nota a piè di pagina:

"[4] *Pubblicazione dell'OMS intitolata "Garanzia della qualità dei prodotti farmaceutici. Raccolta di linee guida e altri documenti. Volume 2: Buone pratiche di fabbricazione e ispezioni*".

PARAGRAFO 6.2.5.2.1

Aggiungere in fondo alla tabella:

"ISO 11119-3:2002	Bombole per gas composite: Specifiche e metodi di prova - Parte 3: Bombole per gas composite interamente bobinate rinforzate da fasce metalliche o da fasce non metalliche non trasmettenti il carico"

PARAGRAFO 6.2.5.2.3

Nella tabella illustrativa relativa alle bombole per gas, sopprimere la fincatura corrispondente alla norma ISO 7866:1999.

PARAGRAFO 6.2.5.2.4

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"**6.2.5.2.4** La seguente norma si applica alla progettazione, alla costruzione come pure alle prove e ai controlli iniziali dei recipienti criogenici "UN", salvo che le prescrizioni sulle ispezioni relative al sistema di valutazione della conformità e dell'approvazione devono essere conformi al 6.2.5.6:

ISO 21029-1:2004	Recipienti criogenici - Recipienti trasportabili, isolati sotto vuoto, di volume non superiore a 1000 litri - Parte 1: Progettazione, fabbricazione, ispezione e prove

".

PARAGRAFO 6.2.5.6.3.1

Alla lettera a), dopo "responsabilità", aggiungere "del personale", ed eliminare "e attribuzione della direzione".

Alla lettera b), sostituire " misure sistematiche" con "procedure".

PARAGRAFO 6.2.5.6.4.10

Modificare come segue :

"**6.2.5.6.4.10** Modifiche di prototipi approvati

Il fabbricante deve:

a) o informare l'autorità competente che ha rilasciato l'approvazione, di ogni modifica apportata al prototipo approvato, quando queste modifiche non originano un nuovo prototipo di recipiente a pressione come definito nella norma per i recipienti a pressione;

b) o richiedere una approvazione complementare del modello perché queste modifiche originano un nuovo prototipo di recipiente a pressione come definito nella norma per i recipienti a pressione. Questa approvazione complementare è rilasciata sotto forma di emendamento al certificato di approvazione del prototipo iniziale.".

PARAGRAFO 6.2.5.8.1

Lettera e), sostituire "e l'anno" con ", costituita dall'anno" e "(due ultime cifre)" con "(due cifre)".

PARAGRAFO 6.2.5.8.2

Lettera g), alla fine del testo esistente, aggiungere la seguente frase :

"Nel caso di recipienti a pressione per il N° ONU 1001 acetilene disciolto e per il N° ONU 3374 acetilene senza solvente, deve essere indicato almeno un decimale dopo la virgola, e per i recipienti a pressione di meno di 1 kg, due decimali dopo la virgola;".

Lettere k) e l), nella prima frase, dopo "durante il riempimento,", aggiungere "del rivestimento", e sostituire "due cifre" con "tre cifre". Aggiungere alla fine il seguente testo:

"Deve essere indicato almeno un decimale dopo la virgola. Per i recipienti a pressione di meno di 1 kg, la massa deve essere espressa da un numero a due cifre significative arrotondato alla ultima cifra;".

PARAGRAFO 6.2.5.8.7

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo:

"**6.2.5.8.7** Per le bombole di acetilene, con l'accordo dell'autorità competente, la data del più recente controllo periodico e il punzone dell'esperto che esegue il controllo possono essere riportati su un anello di materiale appropriato fissato alla bombola quando si installa la valvola e che può essere tolto solamente previo smontaggio della valvola stessa.".

Capitolo 6.4

SOTTOSEZIONE 6.4.5.2

Lettera b), modificare il comma come segue:

> "un aumento superiore al 20% della intensità massima di irraggiamento su qualsiasi punto della superficie esterna del collo".

PARAGRAFO 6.4.5.4.1

Lettera c), alinea ii), modificare il comma come segue:

> "un aumento superiore al 20% della intensità massima di irraggiamento su qualsiasi punto della superficie esterna del collo".

PARAGRAFO 6.4.5.4.2

Lettera c), modificare la fine come segue :

> "…un aumento superiore al 20% della intensità massima di irraggiamento su qualsiasi punto della superficie esterna del contenitore-cisterna o della cisterna mobile.".

PARAGRAFO 6.4.5.4.4

Lettera c), modificare il comma ii) come segue :

> "ii) un aumento superiore al 20% della intensità massima di irraggiamento su qualsiasi punto della superficie esterna del contenitore.".

PARAGRAFO 6.4.5.4.5

Lettera b), modificare il comma ii) come segue:

> "ii) un aumento superiore al 20% della intensità massima di irraggiamento su qualsiasi punto della superficie esterna del GRV.".

SOTTOSEZIONE 6.4.7.14

Lettera b), modificare il comma come segue:

> "un aumento superiore al 20% della intensità massima di irraggiamento su qualsiasi punto della superficie esterna del collo".

SOTTOSEZIONE 6.4.7.16

Nella prima frase, inserire "materiali radioattivi" prima di "liquidi".

SOTTOSEZIONE 6.4.8.2

Dove riportato "6.4.8.4 e 6.4.8.5" modificare in "6.4.8.5 e 6.4.8.6".

SOTTOSEZIONE 6.4.8.3

Nella prima frase sostituire "6.4.8.4" con "6.4.8.5 e assenza d'isolamento,".

SOTTOSEZIONE 6.4.8.4

Il testo del punto 6.4.8.13 attuale diventa il nuovo 6.4.8.4, con le modifiche seguenti:

> "La temperatura massima di ogni punto della superficie facilmente accessibile durante il trasporto di un collo in uso esclusivo non deve superare 85°C, in assenza di insolazione nelle condizioni ambientali specificate al 6.4.8.5. Si può tenere conto di barriere o di schermi aventi lo scopo di fornire protezione alle persone, senza la necessità che tali barriere o schermi siano soggetti a qualsiasi prova.".

SOTTOSEZIONI da 6.4.8.5 a 6.4.8.13

Rinumerare gli attuali paragrafi da 6.4.8.4 a 6.4.8.12 con la numerazione da 6.4.8.5 a 6.4.8.13 .

SOTTOSEZIONE 6.4.8.6

Nuovo 6.4.8.6 (precedente 6.4.8.5), dove riportato "6.4.8.5" modificare 2 volte in "6.4.8.6".

SOTTOSEZIONE 6.4.9.1

Al primo periodo, dove riportato "6.4.8.4, 6.4.8.5 e 6.4.8.8" modificare in "6.4.8.5, 6.4.8.6 e 6.4.8.9". Al secondo periodo, dove riportato "6.4.8.8" modificare in "6.4.8.9".

SOTTOSEZIONE 6.4.10.1

Dove riportato "6.4.8.5, 6.4.8.9" modificare in "6.4.8.6, 6.4.8.10".

SOTTOSEZIONE 6.4.10.2

Dove riportato "6.4.8.7 b) e 6.4.8.11" modificare in "6.4.8.8 b) e 6.4.8.12".

SOTTOSEZIONE 6.4.11.2

Lettera a), modificare come segue la parte terminale della frase dopo l'equazione: "a condizione che la più piccola dimensione esterna di ogni collo non sia inferiore a 10 cm e:".

Modificare il testo dopo il comma) iii) come segue:

"Né il berillio né il deuterio devono essere presenti in quantità superiori a 1% dei limiti di massa applicabili per spedizione che figurano nella tabella 6.4.11.2, ad eccezione del deuterio in concentrazione naturale nell'idrogeno.".

SOTTOSEZIONE 6.4.11.7

Lettera b), modificare la prima frase come segue:

"per i colli contenenti solamente esafluoruro di uranio, con un arricchimento massimo in uranio-235 del 5% in massa:".

SOTTOSEZIONE 6.4.17.2

Dove riportato "6.4.8.7" modificare in "6.4.8.8".

SOTTOSEZIONE 6.4.17.3

Dove riportato "6.4.8.5" modificare in "6.4.8.6".

SOTTOSEZIONE 6.4.22.1

Lettera b), modificare come segue:

"b) L'approvazione unilaterale dell'autorità competente dello Stato di origine del modello è necessaria per ogni modello che soddisfa le disposizioni enunciate da 6.4.6.1 a 6.4.6.3, salvo se una approvazione multilaterale è richiesta altrove nel RID.".

SOTTOSEZIONE 6.4.23.5

Lettera a), dove riportato "6.4.8.4, 6.4.8.5 e 6.4.8.8" modificare in "6.4.8.5, 6.4.8.6 e 6.4.8.9".

SOTTOSEZIONE 6.4.23.12

Lettera p), dove riportato "6.4.8.4, 6.4.8.5" modificare in "6.4.8.5, 6.4.8.6".

SOTTOSEZIONE 6.4.23.14

Inserire il seguente nuovo alinea m):

"m) Una descrizione del sistema di contenimento;".

Rinominare i vecchi alinea m) e n) in n) e o).

Alinea n) (precedente m)), inserire un nuovo sotto-alinea ii) come segue:

"ii) una descrizione del sistema di confinamento;".

Alinea n), rinominare i vecchi sottoalinea da ii) a vi) come da iii) a vii).

All'alinea o) (precedente n)), dove riportato "6.4.8.4, 6.4.8.5 e 6.4.8.8" modificare in "6.4.8.5, 6.4.8.6 e 6.4.8.9".

Inserire un nuovo alinea p) come segue:

"p) Per i colli contenenti più di 0,1 kg di esafluoruro di uranio, una dichiarazione indicante le disposizioni del 6.4.6.4 che si applicano, se del caso, e ogni informazione complementare che possa essere utile alle altre autorità competenti;".

Rinominare gli alinea da o) a u) come da q) a w).

All'alinea s) [precedente q)], dove riportato "6.4.8.4, 6.4.8.5" modificare in "6.4.8.5, 6.4.8.6".

SOTTOSEZIONE 6.4.23.15

Sopprimere l'ultima frase.

Capitolo 6.5

SEZIONE 6.5.1

Modificare il titolo come segue: "**Prescrizioni generali**".

PARAGRAFO 6.5.1.4.3

Nell'ultima colonna della tabella, dove riportato "6.5.3.1", "6.5.3.2" e fino a "6.5.3.6" modificare in : "6.5.5.1", "6.5.5.2" fino a "6.5.5.6".

PARAGRAFO 6.5.1.4.4

Dove riportato "6.5.3" modificare in "6.5.5".

SEZIONE 6.5.3

Inserire una nuova sezione 6.5.3 con i seguenti contenuti:

L'attuale sezione 6.5.1.5. diviene la nuova sezione 6.5.3 (rinumerare i paragrafi e sottoparagrafi) con le seguenti modifiche:

- sezione 6.5.3, titolo dell'attuale 6.5.1.5;
- "**6.5.3.1 Prescrizioni generali**";
- paragrafi da 6.5.3.1.1 a 6.5.3.1.8: testo degli attuali paragrafi da 6.5.1.5.1 a 6.5.1.5.8;
- sopprimere il paragrafo 6.5.1.5.9 .

SEZIONE 6.5.4

Inserire una nuova sezione 6.5.4 con i seguenti contenuti:

- sezione 6.5.4, riprendere il titolo dell'attuale 6.5.1.6;

- paragrafo 6.5.4.1, testo dell'attuale 6.5.1.6.1 ;

- paragrafo 6.5.4.2, testo dell'attuale 6.5.1.6.2 con le seguenti modifiche: inserire "alle ispezioni e" dopo "se del caso" e sostituire "6.5.4.14" con "6.5.4.4";
- paragrafo 6.5.4.3, testo dell'attuale 6.5.1.6.3;

- paragrafo 6.5.4.4, testo dell' attuale 6.5.1.6.4 con le seguenti modifiche:

  al primo paragrafo, sostituire "Ispezioni" con il titolo "**Ispezioni e prove**" ed aggiungere la nuova seguente nota sotto il titolo :

  "***NOTA***. *Per le prove ed ispezioni dei GRV riparati vedere anche 6.5.4.5.*";

- la parte di testo dell' attuale 6.5.1.6.4 che comincia con "ogni GRV di metallo, GRV di plastica…" compresi gli alinea a) e b) diventa il nuovo paragrafo 6.5.4.4.1, da modificare come segue:

  - all'alinea a), inserire "(anche dopo la ricostruzione)" dopo "messa in servizio" nella prima frase;
  - inserire la seguente frase dopo l'alinea b), sotto-alinea ii): "Ogni GRV deve essere conforme sotto ogni aspetto al prototipo al quale fa riferimento";
- aggiungere un nuovo paragrafo 6.5.4.4.2:

  "**6.5.4.4.2** Ogni GRV di metallo, GRV di plastica rigida e GRV composito, destinato al trasporto di liquidi, o di materie solide con riempimento o svuotamento sotto pressione, deve essere sottoposto ad una appropriata prova di tenuta e deve poter superare il livello di prova indicato al 6.5.6.7.3:

  a) prima della sua prima utilizzazione per il trasporto;

  b) ad intervalli non superiori a due anni e mezzo.

  Per questa prova non è necessario che il GRV sia munito delle sue chiusure. Il recipiente interno di un GRV composito può essere provato senza l'involucro esterno, a condizione che non siano falsati i risultati della prova.";
- aggiungere un nuovo paragrafo 6.5.4.4.3 il cui testo è costituito dall'ultimo periodo del precedente paragrafo 6.5.1.6.4 (da "ogni ispezione deve essere oggetto di un rapporto" a "le disposizioni enunciate al 6.5.2.2.1."). Modificare tale testo come segue: sostituire nella prima frase "ispezione" con "ispezione e prova" e "l'ispezione" con "l'ispezione o la prova", e nella seconda frase "dell'ispezione" con "dell'ispezione e della prova";
- paragrafo 6.5.4.5, titolo del vecchio paragrafo 6.5.1.6.6;

- paragrafo 6.5.4.5.1, testo del precedente paragrafo 6.5.1.6.5;

- paragrafo 6.5.4.5.2, testo del vecchio paragrafo 6.5.1.6.6.1. Sostituire “ai 6.5.4.14.3 e 6.5.1.6.4 a)” con “al 6.5.4.4”;
- paragrafo 6.5.4.5.3, testo del vecchio paragrafo 6.5.1.6.6.2;
- paragrafo 6.5.4.5.4, testo del vecchio paragrafo 6.5.1.6.6.3. Sostituire “6.5.1.6.6.1” con “6.5.4.5.2”;
- paragrafo 6.5.4.5.5, testo del vecchio paragrafo 6.5.1.6.7.

SEZIONE 6.5.5

La precedente sezione 6.5.3 diventa la nuova sezione 6.5.5: tutti i precedenti paragrafi vengono rinumerati.

PARAGRAFO 6.5.5.1.6

Precedente 6.5.3.1.6, lettere a) e b), dove riportato “6.5.3.1.5” modificare in :”6.5.5.1.5” (2 volte).

PARAGRAFO 6.5.5.4.20

Precedente 6.5.3.4.20, dove riportato “6.5.3.4.6 a 6.5.3.4.9” modificare in “6.5.5.4.6 a 6.5.5.4.9”.

SEZIONE 6.5.6

La precedente sezione 6.5.4 diventa la nuova sezione 6.5.6: tutti i precedenti paragrafi vengono rinumerati.

PARAGRAFO 6.5.6.1.3

Precedente 6.5.4.1.3, sopprimere.

PARAGRAFO 6.5.6.2.1

Precedente 6.5.4.2.1, dove riportato “6.5.4.5 a 6.5.4.12” modificare in “6.5.6.5 a 6.5.6.12”. Dove riportato “6.5.4.3.7” modificare in “6.5.6.3.7”.

PARAGRAFO 6.5.6.2.2

Precedente 6.5.4.2.2, dove riportato “6.5.4.3.3 o 6.5.4.3.5" modificare in “6.5.6.3.3 o 6.5.6.3.5”.

PARAGRAFO 6.5.6.2.4

Precedente 6.5.4.2.4, dove riportato “6.5.4.13” modificare in “6.5.6.13”.

PARAGRAFO 6.5.6.3.2

Precedente 6.5.4.3.2, dove riportato “6.5.3.3.2 a 6.5.3.3.4 e da 6.5.3.4.6 a 6.5.3.4.9” modificare in “6.5.5.3.2 a 6.5.5.3.4 e da 6.5.5.4.6 a 6.5.5.4.9”.

PARAGRAFO 6.5.6.3.3

Precedente 6.5.4.3.3, dove riportato “6.5.4.3.7” modificare in “6.5.6.3.7”.

PARAGRAFO 6.5.6.3.5

Precedente 6.5.4.3.5, modificare il testo compreso tra “Per i GRV rigidi…” e “… con i liquidi standard (vedere 6.1.6).” per leggere come segue:

> “Per i GRV di plastica rigida, in polietilene (tipi 31H1 e 31H2), definiti al 6.5.5.3, e per i GRV compositi con recipiente interno di polietilene (tipi 31HZ1 e 31HZ2) definiti al 6.5.5.4, la compatibilità chimica con i liquidi di riempimento assimilati conformemente al 4.1.1.19 può essere dimostrata nel seguente modo con i liquidi standard (vedere 6.1.6).”.

Nel secondo periodo (da “I liquidi standard….” a “ai loro effetti cumulati.”), sopprimere “a massa molecolare elevata,”.

Nel terzo periodo (da “La compatibilità chimica sufficiente…”), inserire dopo “non è necessario.” il seguente nuovo periodo:

> “Lo stoccaggio non è più necessario per i campioni utilizzati per la prova di impilamento se il liquido di riferimento utilizzato è una soluzione bagnante o l’acido acetico.”.

Dove riportato “6.5.4.4 a 6.5.4.9” modificare in “6.5.6.4 a 6.5.6.9”.

Nell’ultimo periodo eliminare “ad alta densità ad alto peso molecolare”.

PARAGRAFO 6.5.6.3.6

Precedente 6.5.4.3.6, nella prima frase e nella nota a piè di pagina 2) eliminare “ad alto peso molecolare” e modificare “6.5.4.3.5” in “6.5.6.3.5” (2 volte).

PARAGRAFO 6.5.6.3.7

Precedente 6.5.4.3.7, nella nota f) a piè di tabella dove riportato “6.5.4.2.2” modificare in “6.5.6.2.2”.

PARAGRAFO 6.5.6.5.2

Precedente 6.5.4.5.2, sostituire l’ultima frase del paragrafo con la seguente frase:

> “I GRV flessibili devono essere riempiti con una materia rappresentativa e quindi caricati con 6 volte la loro massa lorda massima ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito.”.

PARAGRAFO 6.5.6.5.5

Precedente 6.5.4.5.5, lettera b), aggiungere alla fine “né perdita di contenuto.”.

PARAGRAFO 6.5.6.6.3

Precedente 6.5.4.6.3, lettera a), dove riportato “6.5.4.6.4” modificare in “6.5.6.6.4”. Dove riportato “6.5.4.3.3 o 6.5.4.3.5” modificare in “6.5.6.3.3 o 6.5.6.3.5”. Dove riportato “6.5.4.2.2” modificare in “6.5.6.2.2”.

PARAGRAFO 6.5.6.8.3

Precedente 6.5.4.8.3, dove riportato “6.5.4.8.4” modificare in “6.5.6.8.4”.

PARAGRAFO 6.5.6.8.5

Precedente 6.5.4.8.5, lettere a) e b), dove riportato “6.5.4.8.4.1” modificare in “6.5.6.8.4.1” (2 volte).

PARAGRAFO 6.5.6.9.2

Precedente 6.5.4.9.2, lettera a), modificare la prima frase come segue:

> “GRV di metallo: il GRV deve essere riempito almeno al 95% della sua capacità massima per le materie solide o almeno al 98% della sua capacità massima per i liquidi.”.

Modificare la lettera b) come segue:

> “GRV flessibili: il GRV deve essere riempito alla sua massa lorda massima ammissibile, il contenuto deve essere uniformemente ripartito.”.

Alla lettera c), modificare la prima frase come segue :

> “GRV di plastica rigida e GRV compositi: il GRV deve essere riempito almeno al 95% della sua capacità massima per le materie solide o almeno al 98% della sua capacità massima per i liquidi.”.

Lettera c), dove riportato “6.5.4.3.1” modificare in “6.5.6.3.1”.

Alla lettera d), aggiungere “massima” dopo “capacità” ed eliminare “(capacità del prototipo)”.

PARAGRAFO 6.5.6.9.4

Precedente 6.5.4.9.4, modificare come segue :

"**6.5.6.9.4** Altezza di caduta

Per i solidi e i liquidi, se la prova è effettuata con il solido o il liquido da trasportare o con un'altra materia avente essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche:

Gruppo di imballaggio I	Gruppo di imballaggio II	Gruppo di imballaggio III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

Per le materie liquide, se la prova è effettuata con acqua:

a) se la materia da trasportare ha una densità relativa non superiore a 1,2:

Gruppo di imballaggio II	Gruppo di imballaggio III
1,2 m	0,8 m

b) se la materia da trasportare ha una densità relativa superiore a 1,2, l'altezza di caduta deve essere calcolata sulla base della densità relativa (d) della materia da trasportare, arrotondata alla prima cifra decimale, nel seguente modo:

Gruppo di imballaggio II	Gruppo di imballaggio III
d x 1,0 (m)	d x 0,67 (m)

".

PARAGRAFI da 6.5.6.14 a 6.5.6.14.4

Precedenti da 6.5.4.14 a 6.5.4.14.4, sopprimere.

Capitolo 6.6

PARAGRAFO 6.6.5.1.3

Dove riportato "6.6.5.2.3" modificare in "6.6.5.2.4".

PARAGRAFO 6.6.5.1.6

Sostituire l'attuale testo con il seguente testo :

"**6.6.5.1.6** (Riservato)

NOTA. *Per le condizioni relative all'assemblaggio di differenti tipi di imballaggi interni in un grande imballaggio e le modifiche ammissibili degli imballaggi interni, vedere 4.1.1.5.1.".*

PARAGRAFO 6.6.5.2.2

Diventa il nuovo paragrafo 6.6.5.2.3. Nella terza frase sostituire "6.6.5.2.3" con "6.6.5.2.4".

Inserire un nuovo paragrafo 6.6.5.2.2 come l'attuale 6.5.4.1.3 , sostituendo alla lettera a)il rinvio al 6.5.4.9.4, con un rinvio al 6.6.5.3.4.4.

PARAGRAFO 6.6.5.2.3

Diventa il nuovo paragrafo 6.6.5.2.4.

PARAGRAFO 6.6.5.3.2.4

Recepire il seguente contenuto:

"Criteri di accettazione

a) Per i grandi imballaggi metallici e i grandi imballaggi di plastica rigida: non deve essere constatata né una deformazione permanente, che renda il grande imballaggio, compresa la paletta base se esiste, inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.

b) Per i grandi imballaggi flessibili: non devono essere constatati danni al grande imballaggio o ai suoi dispositivi di sollevamento, che rendano il grande imballaggio inadeguato per il trasporto o per la movimentazione, né perdita del contenuto.".

PARAGRAFO 6.6.5.3.3.5

Recepire il seguente contenuto:

"Criteri di accettazione

a) Per tutti i tipi i grandi imballaggi metallici diversi dai grandi imballaggi flessibili: non deve essere riscontrata né una deformazione permanente, che renda il grande imballaggio compresa la paletta di base, se esiste inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.

b) Per i grandi imballaggi flessibili: non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il grande imballaggio inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.".

Capitolo 6.7

PARAGRAFI 6.7.2.19.1, 6.7.3.15.1 e 6.7.4.14.1

Sostituire il testo e la lista delle norme con il seguente testo:

"Le cisterne mobili rispondenti alla definizione di "contenitore" nella Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) del 1972, come modificata, non devono essere utilizzate a meno che non siano state qualificate assoggettando un prototipo rappresentativo di ogni modello alla prova dinamica di impatto longitudinale, prescritta nella Parte IV, sezione 41 del Manuale delle prove e dei criteri.".

PARAGRAFI 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 e 6.7.4.14.6

Lettera b), sostituire "La lettera di vettura" con "Il documento di trasporto".

PARAGRAFI 6.7.3.8.1.1 e 6.7.4.7.4

Nelle note a piè di pagina 5) e 9),sostituire, rispettivamente, "*CGA S-1.2-1995*" et "*CGA Pamphlet S-1.2-1995*" con "*CGA S-1.2-2003* "*Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases.* " ".

PARAGRAFO 6.7.5.4.1

Sostituire il primo periodo, con il seguente testo:

"Gli elementi dei CGEM utilizzati per il trasporto del N° ONU 1013 diossido di carbonio e del N° ONU 1070 protossido di azoto devono essere isolati da una valvola di isolamento in insiemi di volume non superiore a 3000 litri. Ogni insieme deve essere munito di uno o più dispositivi di decompressione.".

PARAGRAFI 6.7.5.5.1 e 6.7.5.5.2

Sostituire "CGA S-1.2-1995" con "CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" ".

Sostituire "CGA S-1.1-1994" con "CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" ".

PARAGRAFO 6.7.5.6.1

Modificare come segue:

"Le seguenti informazioni devono essere scritte in modo chiaro e permanente sui dispositivi di decompressione:

a) nome del fabbricante e numero di riferimento del dispositivo;

b) pressione di taratura e/o temperatura di taratura;

c) data dell'ultima prova.".

PARAGRAFO 6.7.5.6.2

Sopprimere.

PARAGRAFO 6.7.5.6.3

Diventa il nuovo paragrafo 6.7.5.6.2.

PARAGRAFO 6.7.5.8.1

Nel terzo periodo, sostituire "e comburenti" con ", piroforici e comburenti".

PARAGRAFO 6.7.5.12.1

Sostituire il testo e la lista delle norme con il seguente testo:

> "I CGEM rispondenti alla definizione di "contenitore" nella Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) del 1972, come modificata, non devono essere utilizzati a meno che non siano stati qualificati assoggettando un prototipo rappresentativo di ogni modello alla prova dinamica di impatto longitudinale, prescritta nella Parte IV, sezione 41 del Manuale delle prove e dei criteri.".

Capitolo 6.8

Rinumerare tutte le note a piè di pagina dell'intero capitolo 6.8 con la nuova numerazione a partire da 1), fino a 17).

PARAGRAFO 6.8.2.1.2

Sostituire "dai competenti organismi delle ferrovie" con "dalle autorità competenti".

PARAGRAFO 6.8.2.1.9

Sostituire l'inizio del primo periodo fino a "equipaggiamenti" compreso, con .il seguente testo:

> "I materiali dei serbatoi o dei loro rivestimenti di protezione.".

PARAGRAFO 6.8.2.1.14

Lettera c), sostituire ", ma non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta)" con "e un punto d'ebollizione superiore a 35 °C".

Lettera d), sostituire "aventi a 50°C una pressione di vapore superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta)" par "aventi un punto d'ebollizione massimo di 35°C".

PARAGRAFO 6.8.2.1.26

Sostituire "61°C" con "60°C".

PARAGRAFO 6.8.2.1.27

Sostituire “61°C” con “60°C” (2volte).

PARAGRAFO 6.8.2.2.2

Sostituire il secondo ed il quinto alinea con il seguente testo:

“ - un dispositivo di chiusura all’estremità di ogni tubazione, che può essere un tappo filettato, una flangia piena o un dispositivo equivalente. Questo dispositivo deve essere sufficientemente a tenuta affinché non si abbia perdita di contenuto. Devono essere prese misure affinché nessuna pressione sussista nella tubazione di scarico prima che il dispositivo di chiusura sia completamente rimosso.”.

PARAGRAFO 6.8.2.2.3

Nel primo periodo sostituire “queste valvole di depressione” con “queste valvole o dispositivi”.

Sostituire l’ultimo periodo del primo capoverso (da “Le cisterne chiuse” a “disposizioni speciali del 6.8.4”) con il seguente testo :

“Le cisterne che non sono chiuse ermeticamente possono essere equipaggiate con valvole di depressione

o con dispositivi di collegamento con l’atmosfera automatici.

Tuttavia, le cisterne rispondenti al codice SGAH, S4AH o L4BH, equipaggiate con valvole o dispositivi che si aprono ad una pressione negativa di almeno 21 kPa (0,21 bar) devono essere considerate come chiuse ermeticamente. Per le cisterne destinate al trasporto di materie solide (in polvere o granulari) dei gruppi di imballaggio II o III soltanto, che non si liquefanno durante il trasporto, la pressione negativa può essere ridotta fino a 5 kPa (0,05 bar).”.

Aggiungere prima dell’ultimo capoverso:

“Le valvole di depressione

e i dispositivi di collegamento con l’atmosfera automatici

utilizzati su cisterne destinate al trasporto di materie che, a causa del loro punto d’infiammabilità, rispondono ai criteri della classe 3, devono impedire il passaggio immediato di una fiamma nella cisterna, oppure il serbatoio della cisterna deve essere capace di sopportare, senza perdere, una esplosione risultante dal passaggio di una fiamma.”.

PARAGRAFO 6.8.2.2.7

Sostituire "ma non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta)" con "e un punto di ebollizione superiore a 35°C".

PARAGRAFO 6.8.2.2.8

Sostituire "la cui pressione di vapore a 50°C è superiore a 175 kPa (1,75 bar) ma non superiore a 300 kPa (3 bar) (pressione assoluta)" con "aventi un punto d'ebollizione massimo di 35°C".

PARAGRAFO 6.8.2.2.9

Sostituire "61°C" con "60°C".

PARAGRAFO 6.8.2.3.1

Al quarto alinea recepire il seguente testo:

"- I codici alfanumerici delle disposizioni speciali di costruzione (TC), di equipaggiamento (TE) e di approvazione del prototipo (TA) del 6.8.4 che figurano nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2 per le materie per il trasporto delle quali la cisterna è stata approvata.".

Aggiungere alla fine il seguente nuovo capoverso:

"Una copia del certificato deve essere allegata al fascicolo della cisterna di ogni cisterna, carrobatteria o CGEM costruito (vedere 4.3.2.1.7).".

PARAGRAFO 6.8.2.4.5

Aggiungere alla fine il seguente nuovo periodo:

"Una copia di questi certificati deve essere allegata al fascicolo della cisterna di ogni cisterna, carro-batteria o CGEM provato (vedere 4.3.2.1.7).".

PARAGRAFO 6.8.2.4.6

Nel secondo alinea del terzultimo capoverso, sostituire "la norma EN45004" con "EN ISO/IEC 17020:2004 (Criteri generali per l'operabilità dei diversi tipi di organismi che procedono alle ispezioni).".

All'ultimo capoverso recepire il seguente testo:

"Per introdurre e sviluppare procedure di controllo armonizzate e al fine di assicurare un livello di controllo uniforme, il Segretariato dell'OTIF organizza almeno una volta l'anno uno scambio di esperienze.".

PARAGRAFO 6.8.2.5.1

Aggiungere un nuovo sesto alinea per leggere come segue:

"- pressione esterna di calcolo (vedi 6.8.2.1.7);"

Modificare l'ottavo alinea attuale per leggere come segue:

"- data e tipo della ultima prova subita: "mese, anno" seguita da una "P" quando questa prova è la prova iniziale o una prova periodica secondo 6.8.2.4.1 e 6.8.2.4.2, o "mese, anno" seguita da una "L" quando questa prova è una prova di tenuta intermedia secondo 6.8.2.4.3;

***NOTA**. Quando la prova periodica comprende una prova di tenuta, soltanto la lettera "P" deve essere indicata sulla placca.".*

PARAGRAFO 6.8.2.5.2

Completare il settimo alinea (colonna destra e sinistra) come segue:

"- per le materie diverse da quelle indicate al 4.3.4.1.3, i codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali TC e TE che figurano nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2 per le materie da trasportare nella cisterna.

- per le materie diverse da quelle indicate al 4.3.4.1.3, i codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali TC e TE che figurano nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2 per le materie da trasportare nella cisterna.".

SOTTOSEZIONE 6.8.2.6

Il testo che introduce la norma EN 13094 :2004 recepisce il seguente contenuto:

"Per le cisterne aventi una pressione di servizio massima non superiore a 50 kPa e destinate al trasporto di materie per le quali un codice-cisterna comprendente la lettera "G" è indicato nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2.".

SOTTOSEZIONE 6.8.2.7

Inserire i seguenti nuovi capoversi prima dell'ultimo periodo:

"Quando una norma appropriata è citata al 6.8.2.6, la autorità competente deve, entro due anni, ritirare il riconoscimento per l'utilizzazione di ogni codice tecnico per gli stessi scopi.

Questo non rimuove il diritto dell'autorità competente di riconoscere codici tecnici per tener conto dei progressi scientifici e tecnici o quando non esiste nessuna norma o per trattare aspetti specifici non ripresi nelle norme.

L'autorità competente deve trasmettere al segretariato dell'OTIF una lista dei codici tecnici che sono riconosciuti. Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni: nome e data del codice, campo d'applicazione e informazioni dove può essere ottenuto. Il segretariato deve rendere accessibile questa informazione sul suo sito internet.".

PARAGRAFO 6.8.3.2.11

Nel primo periodo sostituire "due valvole di sicurezza indipendenti; ogni valvola deve

essere progettata" con:

> "almeno due valvole di sicurezza indipendenti che si possano aprire alla massima pressione di servizio indicata sulla cisterna. Due di queste valvole devono essere dimensionate singolarmente".

Nel secondo periodo eliminare "due".

Nel terzo periodo sostituire "la valvola di sicurezza e il disco di rottura devono" con "l'insieme dei dispositivi di decompressione deve".

PARAGRAFO 6.8.3.2.12

Sostituire "valvole di sicurezza" con "dispositivi di decompressione" ed eliminare "devono potersi aprire alla pressione di servizio indicata sulla cisterna. Esse". Nell'ultima frase, sostituire rispettivamente "valvola" e "valvole" con "dispositivo" e "dispositivi".

PARAGRAFO 6.8.3.4.16

Aggiungere alla fine il seguente nuovo periodo:

> "Una copia delle attestazioni deve essere allegata al fascicolo della cisterna di ogni cisterna, carro-batteria o CGEM costruito (vedere 4.3.2.1.7).".

PARAGRAFO 6.8.3.5.6

Lettera d), sostituire "salvo che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti" con "salvo che accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti".

SEZIONE 6.8.4

NOTA 1, sostituire "61°C" con "60°C".

Lettera b), disposizioni speciali TE 1 e TE 2, sostituire "(riservato)" con "(soppressa)".

Lettera b), modificare la disposizione speciale TE15 come segue : "(soppressa)".

Lettera b), disposizione speciale TE 22, sopprimere la NOTA.

Lettera b), modificare la disposizione speciale TE24 come segue: "(soppressa)".

Lettera b), inserire la nuova seguente disposizione TE25 (soltanto la colonna di sinistra):

> **"TE25** I serbatoi dei carri-cisterna devono inoltre essere protetti da almeno una delle seguenti misure per evitare l'accavallamento dei respingenti e il deragliamento, o almeno per limitare i danni durante l'accavallamento dei respingenti:
>
> Misure per evitare l'accavallamento
>
> a) Dispositivi anti-accavallamento dei

respingenti

Il dispositivo anti-accavallamento deve assicurare che i telai dei carri rimangano nello stesso piano orizzontale. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il dispositivo anti-accavallamento non deve disturbare l'esercizio normale del carro (per esempio passaggio in curva, rettangolo di Berna, maniglia di agganci). Deve permettere la libera inscrizione di un altro carro equipaggiato con un dispositivo anti-accavallamento in una curva di raggio 75 m.
- Il dispositivo anti-accavallamento non deve disturbare il normale funzionamento dei respingenti deformazione elastica o plastica) (vedere anche 6.8.4 b) disposizione speciale TE22).
- Il dispositivo anti-accavallamento deve funzionare quale che sia lo stato del carico e l'usura dei carri.
- Il dispositivo anti-accavallamento deve resistere ad uno sforzo verticale (verso l'alto e verso il basso) di 150 kN.
- Il dispositivo anti-accavallamento deve rimanere efficace anche se l'altro carro implicato non è equipaggiato con dispositivo antiaccavallamento. I dispositivi antiaccavallamento non devono intralciarsi l'un l'altro.
- L'aumento della sporgenza per il fissaggio del dispositivo deve esse re inferiore a 20 mm.
- Il dispositivo anti-accavallamento deve essere di larghezza almeno uguale al piatto del respingente (con l'eccezione di quello situato sul lato di sinistra che deve essere tangenziale allo spazio libero per il manovratore, ma comunque in

modo da coprire il massimo della larghezza del respingente).

- Sopra ogni respingente deve essere collocato un dispositivo antiaccavallamento
- Il dispositivo anti-accavallamento deve permettere il montaggio dei respingenti previsti dalla Fiche UIC 573 e non essere di ostacolo alle operazioni di manutenzione
- Il dispositivo anti-accavallamento deve essere costruito in modo tale da non aggravare il rischio di penetrazione dei fondi della cisterna in caso di urto."

Misure per limitare i danni durante l'accavallamento dei respingenti

b) Aumento dello spessore della parete dei fondi delle cisterne o utilizzazione di altri materiali aventi una più elevata capacità di assorbimento di energia.

Lo spessore della parete dei fondi deve essere in questo caso, di almeno 12 mm.

Lo spessore della parete dei fondi, per le cisterne destinate al trasporto di gas dei N° ONU 1017 cloro, 1749 trifluoruro di cloro, 2189 diclorosilano, 2901 cloruro di bromo e 3057 cloruro di trifluoroacetile, deve essere, in questo caso, di almeno 18 mm.

c) Copertura "sandwich" per i fondi delle cisterne.

Quando la protezione è costituita da una costruzione di isolamento (copertura "sandwich"), questa deve coprire l'area totale dei fondi della cisterna e presentare una resilienza specifica di almeno 22 kJ (corrispondente a 6 mm di spessore della parete), misurata secondo il metodo descritto nell'allegato B della norma EN 13094 Cisterne per il

trasporto di merci pericolose "Cisterne metalliche aventi una pressione di servizio inferiore o uguale a 0,5 bar" - Progettazione e costruzione. Se il rischio di corrosione non può essere scartato mediante una misura strutturale, deve essere possibile esaminare la parete esterna del fondo, per esempio mediante utilizzazione di un coperchio smontabile

d) Placca di protezione ad ogni lato frontale (testata) del carro

Quando è utilizzata una placca di protezione ad ogni testata del carro, si applicano i seguenti requisiti:

- la placca di protezione in ogni caso deve coprire la cisterna per tutta la lunghezza all'altezza considerata. La larghezza della placca di protezione deve inoltre, su tutta l'altezza della placca, essere almeno uguale alla distanza delimitata dai bordi estremi dei piatti dei respingenti;
- l'altezza della placca di protezione, misurata a partire dall'angolo superiore della traversa portarespingenti deve,
  - coprire i due terzi del diametro della cisterna,
  - oppure coprire almeno 900 mm ed essere inoltre equipaggiata all'angolo superiore con un dispositivo di arresto per i respingenti montanti;
- la placca di protezione deve avere uno spessore della parete di almeno 6 mm;
- la placca di protezione e i suoi punti di fissaggio devono essere progettati in modo che sia ridotto al massimo il rischio di penetrazione dei fondi della cisterna da parte della placca

stessa.

Gli spessori della parete indicati in b) c) e d) si riferiscono all'acciaio di riferimento. In caso di utilizzazione di altri materiali, salvo il caso di utilizzazione dell'acciaio dolce, si devono determinare lo spessore equivalente conformemente alla formula del 6.8.2.1.18, e si devono, all'occorrenza, applicare i valori minimi di per Rm e A indicati dalle norme sui materiali."

Lettera e), nella NOTA sostituire "salvo che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non dispongano altrimenti" con "salvo che accordi conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti".

PARAGRAFO 6.8.5.1.1

Lettera a), eliminare, al secondo alinea, i Numeri ONU 1366, 1370, 2005, 2445, 3051, 3052, 3053 e 3076.

Capitolo 6.9

SOTTOSEZIONE 6.9.2.10

Nella definizione di "τR", sostituire "EN 63:1977" con "EN ISO 14125 :1998 (metodo in tre punti)".

SOTTOSEZIONE 6.9.2.14

Sostituire "61°C" con "60°C" (2 volte).

PARAGRAFI 6.9.4.2.1 e 6.9.4.2.2

Sostituire "EN 61 :1977" con "EN ISO 527-5: 1997".

PARAGRAFO 6.9.4.2.2

Sostituire "EN 63 :1977" con "ISO 14125 :1998".

PARAGRAFO 6.9.4.2.3

Sostituire "EN 61 :1977" con "EN ISO 14130 :1997".

PARTE 7. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE

Capitolo 7.1

SEZIONE 7.1.3

Eliminare “590 (stato al 01.01.1979, 10ª edizione, compresi gli aggiornamenti dal N° 1 al 4),” e “590”.

Riguardo al 592-2, sostituire “01.07.1996, 5ª edizione” con “01.10.2004, 6ª edizione”.

Riguardo al 592-4, sostituire “01.07.1995, nuova edizione” con “01.09.2004, 2ª edizione”.

Eliminare la nota 2) a piè di pagina.

Capitolo 7.2

SEZIONE 7.2.4

Inserire una nuova disposizione speciale W14 come segue:

“**W14** Gli aerosol trasportati ai fini di riciclaggio o di smaltimento conformemente alla disposizione speciale 327 del capitolo 3.3 devono essere trasportati in carri o contenitori aperti o ventilati.”.

Capitolo 7.3

SOTTOSEZIONE 7.3.1.1

Sostituire “carri o in contenitori” con “contenitori per il trasporto alla rinfusa, contenitori o carri”.

SOTTOSEZIONI da 7.3.1.3 a 7.3.1.13

Sostituire “contenitore” con “contenitore per trasporto alla rinfusa, contenitore” e “contenitori” con contenitori per trasporto alla rinfusa, contenitori” ogni volta che compaiono questi termini, eccetto il 7.3.1.13 lettera g) dove si deve sostituire “contenitore” con “contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore”.

SEZIONE 7.3.2

Sostituire in tutta la sezione, rispettivamente “contenitore o carro” con “contenitore per trasporto alla rinfusa”, “contenitore utilizzato o la cassa del carro” con “contenitore per il trasporto alla rinfusa utilizzato” (si applica al 7.3.2.2) e “contenitori o carri” con “contenitori per trasporto alla rinfusa”.

SOTTOSEZIONE 7.3.2.6

L'attuale paragrafo 7.3.2.6 diventa il nuovo 7.3.2.6.1. Aggiungere un nuovo paragrafo 7.3.2.6 come segue:

"7.3.2.6 Rifiuti della classe 6.2".

PARAGRAFO 7.3.2.6.1

Precedente 7.3.2.6, modificare il titolo come segue:

"Rifiuti della classe 6.2 (N° ONU 2814 (unicamente carcasse animali) e N° ONU 2900 (unicamente carcasse animali e rifiuti)".

Lettera b), sostituire "contenitori o i carri con tetto chiuso o tendonati" con "contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi o telonati".

Lettere a), c), d) ed e) sostituire "del N° ONU 2900" con "del N° ONU 2814 e 2900".

PARAGRAFO 7.3.2.6.2

Aggiungere un nuovo paragrafo 7.3.2.6.2 come segue :

"**7.3.2.6.2** Rifiuti della classe 6.2 (N° ONU 3291)

a) (riservato)
b) I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi, come pure le loro aperture, devono essere progettati a tenuta. Devono avere una superficie interna non porosa ed essere sprovvisti di fessure o altri difetti che possano danneggiare gli imballaggi all'interno, impedire la disinfezione o permettere una perdita accidentale dei rifiuti;
c) I rifiuti del N° ONU 3291 devono essere contenuti, all'interno del contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso, in sacchi di plastica a tenuta chiusi ermeticamente, di un prototipo provato ed approvato ONU che abbia soddisfatto le appropriate prove per il trasporto di materie solide del gruppo di imballaggio II e marcati conformemente al 6.1.3.1. In relazione alla resistenza all'urto e alla lacerazione, questi sacchi di plastica devono soddisfare le norme ISO 7765-1:1988 "Pellicola e foglio di plastica - Determinazione della resistenza all'urto mediante il metodo per caduta libera di proiettile - Parte 1: Metodi detti "della scala" e ISO 6383- 2:1983 "Plastiche - Pellicola e Foglio - Determinazione della resistenza alla lacerazione - Parte 2: Metodo Elmendorf". Ognuno di questi sacchi di plastica deve avere una resistenza all'urto di almeno 165 g e una resistenza alla lacerazione di almeno 480 g sui piani perpendicolari e paralleli al piano longitudinale del sacco. La massa netta massima di ogni sacco di plastica deve essere di 30 kg:
d) Singoli oggetti eccedenti i 30 kg, come i materassi sporchi, possono essere trasportati senza sacco di plastica con l'autorizzazione dell'autorità competente;

e) I rifiuti del N° ONU 3291 contenenti liquidi devono essere trasportati solo in sacchi di plastica contenenti materiale assorbente in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto senza sversamento nel contenitore per il trasporto alla rinfusa;

f) I rifiuti del N° ONU 3291 contenenti oggetti taglienti o a punta devono essere trasportati solo in imballaggi rigidi di un prototipo provato ed approvato ONU, conformi alle disposizioni delle istruzioni di imballaggio P621, IBC620 o LP621;

g) Possono anche essere utilizzati gli imballaggi rigidi menzionati nelle istruzioni di imballaggio P621, IBC620 o LP621. Devono essere correttamente stivati in modo da evitare danneggiamenti nelle normali condizioni di trasporto. I rifiuti trasportati in imballaggi rigidi e in sacchi di plastica, all'interno di uno stesso contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso, devono essere convenientemente separati gli uni dagli altri, per esempio, mediante separazioni rigide o divisori, graticci metallici, o altri metodi di stivaggio al fine di evitare che gli imballaggi siano danneggiati nelle normali condizioni di trasporto.

h) I rifiuti del N° ONU 3291 imballati in sacchi di plastica non devono essere compressi all'interno del contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso al punto che i sacchi possano perdere la loro tenuta;

i) Dopo ogni viaggio, i contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi devono essere ispezionati per rilevare ogni eventuale perdita o sversamento. Se i rifiuti del N° ONU 3291 perdono o si sversano in un contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso, questo non può essere riutilizzato se non dopo una accurata pulizia e, se necessario, una disinfezione o una decontaminazione con un agente appropriato. Nessuna altra merce può essere trasportata con i rifiuti del N° ONU 3291, ad eccezione dei rifiuti medici o veterinari. Questi altri rifiuti, trasportati all'interno di uno stesso contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso, devono essere controllati per rilevare ogni eventuale contaminazione.".

Capitolo 7.5

SOTTOSEZIONE 7.5.1.3

Sostituire "(riservato)" con:

"L'interno e l'esterno di un carro o di un contenitore devono essere ispezionati prima del carico, al fine di assicurare l'assenza di ogni danno suscettibile di interessare la sua integrità o quella dei colli che devono esservi caricati.".

SOTTOSEZIONE 7.5.1.5

Aggiungere una nuova sottosezione come segue:

"**7.5.1.5** Quando sono richieste le frecce di orientamento, i colli devono essere orientati conformemente a questi marchi.

NOTA. Le merci pericolose liquide devono, quando questo è fattibile, essere caricate al di sotto delle merci pericolose secche."

SOTTOSEZIONE 7.5.2.1

Nella NOTA sostituire "lettere di vettura distinte" con "documenti di trasporto distinti" .

SEZIONE 7.5.7

Recepire il seguente titolo: "**Movimentazione e stivaggio**".

Aggiungere le seguenti sottosezioni da 7.5.7.1 a 7.5.7.3:

"**7.5.7.1** Quando necessario, il carro o il contenitore deve essere munito di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrenti, supporti regolabili) nel carro o nel contenitore in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l'orientamento dei colli o di danneggiarli. Quando le merci pericolose sono trasportate contemporaneamente ad altre merci (per esempio grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o imballate all'interno dei carri o dei contenitori per impedire il rilascio delle merci pericolose. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di stivaggio. Quando sono utilizzati dispositivi come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli.

7.5.7.2 I colli non devono essere impilati, a meno che non siano progettati a tale scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l'impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli sottostanti risultino danneggiati dai colli impilati sopra.

7.5.7.3 Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti.

NOTA. Si deve in particolare fare attenzione al modo in cui i colli sono movimentati durante i preparativi in previsione del trasporto, al tipo di carro o di contenitore sul quale sono trasportati e ai metodi di carico e di scarico, per evitare che i colli siano danneggiati da un trascinamento al suolo o da una scorretta movimentazione.".

SEZIONE 7.5.11

Disposizione speciale CW33, punto (1.1), modificare come segue :

"**(1.1)** I colli, i sovrimballaggi, i contenitori, e le cisterne contenenti materiali radioattivi e materiali radioattivi non imballati devono essere separati durante il trasporto:

a) dai lavoratori impiegati regolarmente nelle zone di lavoro:

i) conformemente alla seguente Tabella A, oppure

ii) da distanze calcolate con riferimento dosimetrico di 5 mSv per anno e modelli parametrici conservativi;

NOTA. *I lavoratori, che sono oggetto di una sorveglianza individuale ai fini della radioprotezione non devono essere presi in considerazione ai fini della separazione.*

b) dalle persone facenti parte del gruppo critico della popolazione, nelle zone normalmente accessibili al pubblico:

i) conformemente alla seguente Tabella A, oppure

ii) da distanze calcolate con riferimento dosimetrico di 1 mSv per anno e modelli parametrici conservativi;

c) dalle pellicole fotografiche non sviluppate e dai sacchi postali:

i) conformemente alla seguente Tabella B, oppure

ii) da distanze calcolate con riferimento all'esposizione alle radiazioni di queste pellicole non sviluppate dovuto al trasporto di materiali radioattivi di 0,1 mSv per spedizione di una tale pellicola;

NOTA. *I sacchi postali sono supposti contenere pellicole e lastre fotografiche non sviluppate e, in conseguenza, devono essere separati dai materiali radioattivi nello stesso modo.*

d) dalle altre merci pericolose, conformemente alla sezione 7.5.2.".

Disposizione speciale CW33, punto (1.1), la Tabella A rimane invariata.

Disposizione speciale CW33, punto (1.4), eliminare. Spostare la Tabella B sotto (1.1), dopo la Tabella A.

Disposizione speciale CW33, punto (3.3), lettera a), modificare come segue l'inizio della prima frase: "Salvo il caso di uso esclusivo, e per le spedizioni di materiali LSA-I, il numero totale di colli, …" (il resto è invariato). Eliminare l'ultima frase.

Disposizione speciale CW33, punto (3.3), eliminare il punto b) e rinominare c) e d) di conseguenza.

Capitolo 7.7

CAPITOLO 7.7

Recepire il seguente contenuto:

"TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE COME COLLI A MANO O BAGAGLI REGISTRATI IN O SU VEICOLI A MOTORE (TRENI AUTO ACCOMPAGNATE)

NOTA 1. *Secondo l'articolo 12 § 4 delle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV-Appendice A COTIF) e l'articolo 5 della Appendice C (RID) alla COTIF, le merci pericolose sono ammesse al trasporto come colli a mano o in o su veicoli a motore (treni auto accompagnate) soltanto conformemente alle condizioni del RID.*

NOTA 2. *Restrizioni supplementari alle condizioni di trasporto derivanti dalla legislazione non sono toccate da queste disposizioni.*

Le merci pericolose come colli a mano o bagagli registrati o in su veicoli a motore (treni auto accompagnate) possono essere trasportate soltanto quando sono applicabili per il loro trasporto le disposizioni di esenzione conformemente alla sottosezione 1.1.3.1 a) o b), 1.1.3.2 b), d) o f) o 1.1.3.3.".

08A03987

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803128/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.